



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 18 agosto 1999

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1999, n. 23.

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

pag. 5662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 maggio 1999, n. 0136/Pres.

Legge regionale 4/1991, articolo 5, comma 38. Regolamento per la concessione di contributi a favore di enti pubblici e di soggetti privati per il contenimento di emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto.

pag. 5669

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 maggio 1999, n. 0152/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999 della Regione Friuli-Venezia Giulia.

pag. 5671

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 29 luglio 1999, n. 0246/Pres.

Legge regionale 49/1991. Comitato regionale di controllo. Ricostituzione.

pag. 5673

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 29 luglio 1999, n. 0247/Pres.

Articolo 12, C.C. Fondazione «Casa dei friulani nel mondo - Cjase dai furlans pal mont -

O.N.L.U.S.» - Fagagna (Udine). Riconoscimento della personalità giuridica.

pag. 5674

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
9 agosto 1999, n. 0257/Pres.

Accordo di programma per la realizzazione delle opere sostitutive di passaggi a livello sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste, ulteriore proroga del termine per l'esecuzione delle espropriazioni in Comune di Muzzana del Turgnano.

pag. 5677

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 29 luglio 1999, n. 30.

I.P.A.B. «Casa Lucia» di Pasiano di Pordenone. Approvazione modificazione statutaria.

pag. 5678

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 29 luglio 1999, n. 31.

I.P.A.B. «Istituto Adele Cerruti - Villa Russiz». Approvazione modificazione statutaria.

pag. 5685

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 28 luglio 1999, n. 137/SASM.

Approvazione del Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1998, comprensivo dei fondi per l'anno 1996 (saldo) riguardanti opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, della Comunità montana Val d'Arzino - Val Cosa - Val Tramontina.

pag. 5689

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 28 luglio 1999, n. 138/SASM.

Approvazione della Sezione di programma con-

cernente interventi per l'agricoltura per l'anno 1998 della Comunità montana Valli del Natisone.

pag. 5690

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 28 luglio 1999, n. 139/SASM.

Approvazione della Sezione di programma concernente interventi per l'agricoltura per l'anno 1998 della Comunità montana delle Valli del Torre.

pag. 5690

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 28 luglio 1999, n. 140/SASM.

Approvazione del Programma di opere pubbliche per l'anno 1996 (saldo) della Comunità montana delle Valli del Torre.

pag. 5691

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 23 luglio 1999, n. EST.546-D/ESP.4194. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di transito, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione di via Lignano nella frazione di Zugliano.

pag. 5692

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 23 luglio 1999, n. EST.547-D/ESP.4194. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di transito, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione di via Lignano nella frazione di Zugliano.

pag. 5693

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 giugno 1999, n. 1913.

Determinazione dei criteri di finanziamento del progetto pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità e relative implementazioni.

pag. 5694

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 giugno 1999, n. 1971.

Legge regionale 29/1992, articolo 21. Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici. Criteri applicabili nelle attività della Direzione regionale dell'agricoltura. Ulteriore modifica della D.G.R. 497/1993 già modificata con D.G.R. 1867/1998 relativamente al Titolo IX - Capo V, in ordine ai contributi di cui alla legge regionale 49/1988 sull'assistenza tecnica.

pag. 5696

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 giugno 1999, n. 2057.

Legge regionale 8/1995, articolo 5. Determinazione in via preventiva delle condizioni relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento dei contributi a sollievo degli oneri di ammortamento.

pag. 5697

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 luglio 1999, n. 2269. (Estratto).

Legge 447/1995, articolo 2, commi 6 e 7. Individuazione dei tecnici competenti a svolgere attività nel campo dell'acustica ambientale.

pag. 5698

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 luglio 1999, n. 2453.

Fondo Sociale Europeo - DOCUP obiettivo 2, asse 1. Creazione e sviluppo delle imprese, azione

1.6. Formazione. Avviso per la presentazione di progetti formativi nel settore logistico-portuale a favore di lavoratori occupati.

pag. 5698

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Gorizia. Avviso di approvazione della variante n. 1 al P.I.P. a carattere autoportuale della zona di Sant'Andrea.

pag. 5705

Comune di Pavia di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale.

pag. 5705

Comune di Sgonico. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica, zona artigianale in località Stazione di Prosecco-p.c.1458/133 del C.C. di Gaborvizza.

pag. 5705

Comune di Trieste. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Centro polifunzionale di Opicina».

pag. 5705

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio vigilanza enti

Legge regionale 7/1999 - Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia - E.S.A. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1998.

pag. 5706

PARTE SECONDA
**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO
E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 175
del 28 luglio 1999)*

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 1999.

**Accertamento del periodo di mancato funziona-
mento dell'Ufficio del pubblico registro automobili-
stico di Udine.**

pag. 5708

**PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI**

**Direzione regionale delle foreste - Ispettorato ri-
partimentale delle foreste - Gorizia:**

Avviso di gara mediante licitazione privata per la
fornitura di segnali stradali di divieto di transito ai
sensi della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (di-
sciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone
sottoposte a vincolo idrogeologico e/o ambientale).

pag. 5708

**Azienda Multiservizi Goriziana - A.M.G. - S.p.A.
- Gorizia:**

Tariffe di vendita dell'acqua potabile distribuita
a mezzo rete urbana nel Comune di Gorizia.

pag. 5709

Comune di Casarsa della Delizia (Pordenone):

Avviso di adozione del Piano di recupero di ini-
ziativa privata - ambito in località Versutta, ditta
«Cicuto, Mezzavilla, Rubli, Sessolo».

pag. 5710

Comune di Palazzolo dello Stella (Udine):

Avviso di deposito del Piano attuativo per il com-
parto «B» della Zona Artigianale Industriale sita in

località Modeano proposto dalla società Glassware
S.r.l.

pag. 5710

Comune di Roveredo in Piano (Pordenone):

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pri-
vata denominato «Il Viale».

pag. 5711

Provincia di Udine:

Deliberazione della Giunta Provinciale 28 aprile
1999, n. 163. (Estratto). Provvedimento di diffida
alla Ditta Ferriere Nord S.p.A., con sede in Comune
di Osoppo, località «Zona Industriale Rivoli», affin-
chè provveda a rispettare per il futuro tutte le pre-
scrizioni contenute nell'autorizzazione concessa n.
64/1998 del 4 marzo 1998, relativa alla costruzione
di una discarica di 2^a categoria tipo B) nei Comuni
di Santa Maria la Longa e Bicinicco.

pag. 5711

Deliberazione della Giunta Provinciale 12 mag-
gio 1999, n. 190. (Estratto). Provvedimento di diffi-
da alla Ditta Nuova Romano Bolzicco S.p.A. di Man-
zano, con sede in Manzano, via del Cristo, n. 60, af-
finchè ottemperi a quanto previsto dai provvedimen-
to autorizzativi n. 22/1998 del 27 gennaio 1998 e n.
95/1998 del 24 marzo 1998, relativi alla costruzione
di un impianto di termodistruzione di rifiuti speciali
non pericolosi con produzione in cogenerazione di
energia elettrica e calore, nonchè dalla vigente nor-
mativa ambientale.

pag. 5712

Deliberazione della Giunta Provinciale 19 mag-
gio 1999, n. 206. Approvazione progetto di variante
alla costruzione di centro polifunzionale di stoccag-
gio provvisorio, trattamento tramite stabilizzazione,
e termodistruzione di rifiuti speciali non tossici e no-
civi, da realizzarsi sul lotto n. 8 della «Zona Indu-
striale Udinese» tra il Comune di Udine e il Comune
di Pozzuolo del Friuli, e variazione della titolarità
dell'autorizzazione alla ditta Convers S.r.l. di Udine.

pag. 5712

Deliberazione della Giunta Provinciale 9 giugno 1999, n. 250. Diniego all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla costruzione dell'ampliamento di una discarica di 2^a categoria tipo A) in località «Murà» del Comune di Cividale del Friuli. Ditta Busolini Lorenzo di Cividale del Friuli.

pag. 5714

Deliberazione della Giunta Provinciale 9 giugno 1999, n. 251. Approvazione in sanatoria progetto di variante della ricopertura finale della discarica di 2^a categoria tipo B) sita in Comune di Torviscosa. Ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano. Rettifica.

pag. 5715

Deliberazione della Giunta Provinciale 21 luglio 1999, n. 297. Approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione di una discarica di 2^a categoria tipo A) da effettuarsi sulla porzione del 1^o lotto della cava denominata «Parussini», sita in località «Casali Loreto» in Comune di Codroipo. Ditta Friulcave Srl.

pag. 5716

Deliberazione della Giunta Provinciale 21 luglio 1999, n. 298. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla costruzione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore o rimorchi da realizzarsi in Comune di Aquileia per conto della ditta Karavantes Antonios con sede in via Allende nel medesimo Comune.

pag. 5719

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 8 gennaio 1999, n. 1/99. (Estratto). Comune di Gemona del Friuli (località ex scuola elementare di via Dante). Autorizzazione all'esercizio di recupero dei fanghi della Ditta Fantoni S.p.A. di Rivoli di Osoppo.

pag. 5721

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 8 gennaio 1999, n. 2/99. (Estratto). Comune di Gemona del Friuli (località ex discarica «del Vegliato»). Autorizzazione all'esercizio di recupero dei fanghi della Ditta Fantoni S.p.A. di Rivoli di Osoppo.

pag. 5722

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 8 gennaio 1999, n. 3/99. (Estratto). Ditta Gesteco S.p.A. Comune di Sedegliano. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva e riduzione volumetrica di rifiuti ligneo-cellulosici.

pag. 5723

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 8 gennaio 1999, n. 4/99. (Estratto). Ditta Adami Franco di Pavia di Udine. Comune di Pavia di Udine. Autorizzazione al deposito preliminare di rifiuti speciali.

pag. 5723

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 12 gennaio 1999, n. 5/99. (Estratto). Ditta Bergamasco Gianni di Udine. Comune di Udine. Proroga decreto provinciale n. 1239/94 del 17 gennaio 1994.

pag. 5724

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 25 gennaio 1999, n. 12/99. (Estratto). Comune di Bertiole. Comune di Bertiole. Voltura realizzazione e gestione discarica di 2^a categoria tipo A).

pag. 5724

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 1 febbraio 1999, n. 28/99. (Estratto). Ditta Ifim S.r.l. di Udine. Comune di Udine, località S. Gottardo. Deroga all'articolo 1, lettera d), del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992.

pag. 5725

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 3 febbraio 1999, n. 35/99. (Estratto). Ditta Freguia & Finotti S.n.c. di Aquileia. Comune di Aquileia. Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti speciali.

pag. 5725

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 12 febbraio 1999, n. 51/99. (Estratto). Discarica di 1^a categoria in Comune di Pozzuolo del Friuli. Voltura titolarità autorizzazione dalla ditta Praedium Ecologica S.r.l. di Pradamano alla ditta Eco Felix S.p.A. di Udine.

pag. 5726

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 18 febbraio 1999, n. 55/99. (Estratto). Friulcolor S.n.c. Comune di Sedegliano. Impianto di reflui non tossici e nocivi prodotti da terzi. Proroga autorizzazione.

pag. 5726

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 22 febbraio 1999, n. 61/99. (Estratto). Consorzio Smaltimento Rifiuti Bassa Friulana. Comune di Gonars. Variante autorizzazione discarica di 1^a categoria sita in località Ontagnano.

pag. 5727

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 22 febbraio 1999, n. 62/99. (Estratto). Modifica ragione sociale della ditta «Commerciale Battel S.n.c. di Battel Bruno, Gianni e Paola» di Campoformido.

pag. 5727

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 1 marzo 1999, n. 67/99. (Estratto). Greenland S.r.l. Comune di Pradamano. Voltura autorizzazioni stoccaggio provvisorio rifiuti della Ditta Praedium Ecologica S.r.l.

pag. 5728

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 4 marzo 1999, n. 72/99. (Estratto). Ditta Petrolcarbo S.r.l. Comune di Bagnaria Arsa. Proroga stoccaggio provvisorio rifiuti pericolosi.

pag. 5728

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 4 marzo 1999, n. 73/99. (Estratto). Ditta Petrolcarbo S.r.l. Comune di Bagnaria Arsa. Proroga stoccaggio provvisorio oli usati.

pag. 5729

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 18 marzo 1999, n. 101/99. (Estratto). Friul Julia Appalti S.r.l. Comune di Povoletto. Autorizzazione gestione centro di stoccaggio, cernita, condizionamento volumetrico di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, di materiali provenienti da raccolte differenziate.

pag. 5729

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 23 marzo 1999, n. 118/99. (Estratto). Comune di Pasian di Prato. Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti provenienti dalle attività di potatura del verde.

pag. 5730

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 29 marzo 1999, n. 122/99. (Estratto). Ditta SO.FI.A. S.p.A. di Milano. Comune di Cassacco. Proroga autorizzazione n. 320/98 del 1^o settembre 1998.

pag. 5731

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 12 aprile 1999, n. 150/99. (Estratto). Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana. Comune di San Giorgio di Nogaro. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

pag. 5731

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 14 aprile 1999, n. 158/99. (Estratto). Ditta F.W.W. Friul Water Washing. Comune di Pasian di Prato. Impianto di depurazione con stoccaggio e trattamento rifiuti speciali prodotti da terzi. Proroga autorizzazione.

pag. 5731

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 14 aprile 1999, n. 159/99. (Estratto). Ditta Gesteco S.p.A. Comune di Sedegliano. Proroga autorizzazione gestione centro polifunzionale di stoccaggio provvisorio con innocuizzazione e riciclaggio di rifiuti speciali.

pag. 5732

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 14 aprile 1999, n. 160/99. (Estratto). Comune di Gemona del Friuli. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

pag. 5732

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 14 aprile 1999, n. 161/99. (Estratto). Comune di Basiliano. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

pag. 5733

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 14 aprile 1999, n. 162/99. (Estratto). Comune di San Giovanni al Natisone. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

pag. 5733

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 14 aprile 1999, n. 163/99. (Estratto). Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana. Comune di Tolmezzo. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

pag. 5734

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 14 aprile 1999, n.

164/99. (Estratto). A.M.G.A. Comune di Udine. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

pag. 5734

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 14 aprile 1999, n. 165/99. (Estratto). Comune di Pozzuolo del Friuli. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

pag. 5735

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 14 aprile 1999, n. 166/99. (Estratto). Ditta Natisone Edile S.n.c. Comune di Torreano di Cividale. Autorizzazione gestione discarica di 2^a categoria tipo A).

pag. 5735

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 15 aprile 1999, n. 170/99. (Estratto). Ditta Fingel S.r.l. Comune di San Giorgio di Nogaro. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

pag. 5736

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 15 aprile 1999, n. 171/99. (Estratto). Ditta Cartiera Romanello S.p.A. Comune di Campoformido. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

pag. 5736

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 15 aprile 1999, n. 172/99. (Estratto). Ditta Petrolcarbo S.r.l. Comune di Bagnaria Arsa. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

pag. 5737

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 20 aprile 1999, n. 178/99. (Estratto). Comune di Gemona del Friuli. Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

pag. 5737

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 20 aprile 1999, n. 179/99. (Estratto). Ditta Cava Zof S.r.l. di Varmo. Autorizzazione alla gestione di una discarica di 2^a cat. tipo A) in Comune di Trivignano Udinese.

pag. 5738

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 23 aprile 1999, n. 274/99. (Estratto). Ditta Bassi Antonio di Lestizza. Proroga autorizzazione per gestione discarica di 2^a cat. tipo A) in Comune di Basiliano.

pag. 5739

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 26 aprile 1999, n. 302/99. (Estratto). Comune di Campofornido. Autorizzazione gestione discarica di 2^a cat. tipo A) in Comune di Campofornido, località «Prà di San Daniele».

pag. 5739

Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine 5 maggio 1999, n. 390/99. (Estratto). Comune di Ronchis. Autorizzazione gestione discarica di 2^a cat. tipo A) in Comune di Ronchis, località «Strada della Rostusse».

pag. 5740

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della provincia di Udine 7 maggio 1999, n. 396/99. (Estratto). Comune di Rivignano. Autorizzazione gestione discarica di 2^a categoria tipo A).

pag. 5740

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 7 maggio 1999, n. 399/99. (Estratto). Comune di Udine. Impianto di smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili di via

Gonars. Assenso alle operazioni di collaudo ed autorizzazione provvisoria alla gestione.

pag. 5741

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 19 maggio 1999, n. 413/99. (Estratto). Autorizzazione per il trattamento del rifiuto urbano derivante dallo spazzamento stradale tramite decantazione con cassone drenante tipo dry box. Comune di Pasian di Prato.

pag. 5741

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 19 maggio 1999, n. 414/99. (Estratto). Impianto di depurazione chimico fisico con stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali le acque reflue sito in Comune di San Giovanni al Natisone. Ditta Depura S.p.A. Determina capacità massima di trattamento giornaliera.

pag. 5742

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 19 maggio 1999, n. 415/99. (Estratto). Discarica di 1^a categoria Ditta Peressin SpA sita in Comune di Tapogliano. Proroga autorizzazione regionale n. AMB/1058-UD/ESR/237 del 28 maggio 1992.

pag. 5742

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 24 maggio 1999, n. 426/99. (Estratto). Ditta Chenna S.p.A. di San Vito di Fagagna. Comune di Manzano. Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti speciali.

pag. 5743

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 26 maggio 1999, n. 430/99. (Estratto). Comune di Cividale del Friuli. Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

pag. 5743

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 26 maggio 1999, n. 431/99. (Estratto). Ditta Busolini Lorenzo di Cividale del Friuli. Autorizzazione alla gestione della discarica di 2^a cat. tipo A) in Comune di Cividale del Friuli, località «Murà».

pag. 5744

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 27 maggio 1999, n. 434/99. (Estratto). Ditta Sager S.r.l. di San Giovanni al Natisone. Proroga autorizzazione alla gestione della discarica di 1^a cat. in Comune di Pavia di Udine, località Risano

pag. 5744

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 28 maggio 1999, n. 435/99. (Estratto). Comune di Tarvisio. Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

pag. 5745

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 28 maggio 1999, n. 436/99. (Estratto). Comune di Montenars. Autorizzazione alla gestione della discarica di 2^a cat. tipo A) in Comune di Montenars.

pag. 5745

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 2 giugno 1999, n. 448/99. (Estratto). Modifica autorizzazione deposito preliminare rifiuti sito in Comune di Pradamano. Ditta Greenland S.r.l.

pag. 5746

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 7 giugno 1999, n. 456/99. (Estratto). Comune di Buia. Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

pag. 5747

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 7 giugno 1999, n. 457/99. (Estratto). Discarica di 2^a categoria tipo A) sita in Comune di Remanzacco. Variazione autorizzazione provinciale n. 625/1998 del 23 novembre 1998.

pag. 5747

Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» - Trieste:

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti di operatore tecnico impiantista - V livello - frigorista.

pag. 5748

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti di operatore tecnico impiantista - V livello - idraulico.

pag. 5748

Pubblicazione data sorteggio commissione esaminatrice di concorsi pubblici.

pag. 5748

Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Gemona del Friuli (Udine):

Bando di pubblica selezione per titoli ed esami a n. 2 posti di assistente domiciliare per il servizio sociale dei comuni. Distretto n. 1.

pag. 5748

Comune di Gorizia:

Concorso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione di un capo messo, V q.f.

pag. 5753

Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica - C.A.M.P.P. - Udine:

Avviso di concorso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore.

pag. 5753

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1999, n. 23.

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio, assumendo come obiettivi la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell'ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale dei territori interessati.

Art. 2

(Misure generali di tutela)

1. Sono considerate protette, ai fini della presente legge, tutte le specie di tartufi.

2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui all'articolo 3.

Art. 3

(Ambiti di libera raccolta)

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

2. La raccolta dei tartufi nei parchi e nelle riserve naturali, individuati secondo la normativa regionale vigente, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema può essere regolamentata nel numero degli accessi da parte degli Enti gestori dei parchi.

3. Fatta salva la raccolta per fini didattici e scientifici ai sensi dell'articolo 17, la regolamentazione prevista al comma 2 può prevedere priorità per i residenti negli accessi consentiti.

Art. 4

(Delimitazione delle tartufaie)

1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono. Tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

2. Come previsto dall'articolo 4 della legge 752/1985, le tabelle previste dal presente articolo non sono sottoposte a tassa di registro.

Art. 5

(Tartufaie controllate)

1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale, di tartufi, la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene.

2. La delimitazione non può comprendere in ogni caso argini e sponde di corsi d'acqua naturali, nonché percorsi gravati da servitù di passaggio.

Art. 6

(Miglioramenti)

1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:

a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotiche con i tartufi;

c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;

d) potatura delle piante simbiotiche;

e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;

f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qual volta sia necessario, o comunque ogni dieci anni;

g) drenaggio e governo delle acque superficiali;

h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave.

2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano triennale di miglioramento delle tartufaie. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento.

3. Le operazioni colturali e gli interventi devono essere realizzati entro tre anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.

4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.

5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno. La messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale.

6. Le operazioni colturali da effettuare, in relazione alle specie di tartufo presenti, vengono individuate dal competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura, mediante sopralluogo.

Art. 7

(Tartufaie coltivate)

1. Per tartufaia coltivata si intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene, poste a dimora secondo adeguati sestri e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.

2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2.50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibile da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".

3. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 8

(Riconoscimento delle tartufaie)

1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate è disposto con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura su istanza degli interessati e a seguito del sopralluogo di cui all'articolo 6, comma 6.

2. Le modalità relative al riconoscimento delle tartufaie verranno stabilite con apposito regolamento della Giunta regionale, da emanarsi con apposita delibera giuntale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti interessati dovranno dimostrare di essere proprietari o affittuari o comodatari o usufruttuari dei fondi condotti a tartufaia.

Art. 9

(Costituzione di consorzi)

1. I consorzi per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo, previsti

dall'articolo 4 della legge 752/1985, sono costituiti con atto pubblico.

Art. 10

(Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere del competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 11

(Ricerca e raccolta dei tartufi)

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore ai cm. 15 e di larghezza in punta non superiore a cm. 8 ed è limitata ai seguenti periodi:

- a) Tuber magnatum, dall'1 ottobre al 31 dicembre;
- b) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;
- c) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
- d) Tuber aestivum, dall'1 maggio al 30 novembre;
- e) Tuber uncinatum, dall'1 ottobre al 31 dicembre;
- f) Tuber brumale, dall'1 gennaio al 15 marzo;
- g) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
- h) Tuber macrosporum, dall'1 settembre al 31 gennaio;
- i) Tuber mesentericum, dall'1 settembre al 31 gennaio.

3. La Giunta regionale può provvedere, con propria deliberazione, su proposta della Direzione regionale dell'agricoltura, alla variazione del calendario di raccolta.

4. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

5. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

6. Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere riempite subito dopo con il medesimo terreno di scavo.

7. È permesso per ogni raccoglitore l'uso contemporaneo di due cani da ricerca di tartufi.

8. Il cane da ricerca dei tartufi, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.

Art. 12

(Idoneità per la raccolta)

1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso la Direzione regionale dell'agricoltura, che istituirà apposita commissione. Tale commissione sarà composta da un rappresentante della Direzione regionale dell'agricoltura, designato dal Direttore regionale, che fungerà da presidente, un rappresentante delle associazioni micologiche regionali, un rappresentante delle organizzazioni degli agricoltori e un segretario individuato fra i dipendenti del Servizio delle produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Le materie di esame riguarderanno le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufoie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.

4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985, il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dalla Direzione regionale dell'agricoltura.

5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

6. In via transitoria, ed al fine di promuovere la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi, l'obbligo dell'autorizzazione decorrerà dall'1 gennaio 2001.

7. Per coloro che, entro sei mesi da tale data, avranno ottenuto un attestato dichiarante la qualità di raccoglitore di tartufi da una delle associazioni micologiche appositamente autorizzate dalla Direzione regionale dell'agricoltura, non sarà necessario l'esame di idoneità di cui al comma 1.

Art. 13

(Delimitazione delle zone vocate alla raccolta)

1. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali ed avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l'individuazione delle zone

tartufigole di cui all'articolo 7, ultimo comma della legge 752/1985.

Art. 14

(Autorizzazione alla raccolta)

1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui all'articolo 12, la Direzione regionale dell'agricoltura rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme predisposto dalla stessa Direzione.

Art. 15

(Iniziativa finanziarie)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative pubbliche ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, attraverso l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA). A tal fine, sulla base di piani annuali predisposti dall'ERSA può finanziare, mediante contributi:

a) attività di ricerca, sperimentazione, dimostrazioni anche per scopi scientifici e assistenza tecnica anche in collaborazione con gli istituti universitari e con i centri indicati nell'articolo 2 della legge 752/1985;

b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali, in materia di tartufigoltura;

c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.

2. I vivai gestiti dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste, possono provvedere alla produzione di piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufoie controllate, per realizzare tartufoie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali ed ambientali a vocazione tartufigena.

3. La Regione può inoltre concedere contributi ad associazioni micologiche e a privati che assumano iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartufigolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e di addestramento dei cani, qualora dette iniziative vengano previamente presentate e recepite dai piani annuali dell'ERSA di cui al comma 1.

Art. 16

(Modalità di finanziamento)

1. I finanziamenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 15 vengono concessi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammessa.

2. I contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 15 sono concessi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. La determinazione del contributo avviene sulla base di programmi inoltrati alla Direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 17

(Raccolta a fini didattici e scientifici)

1. In occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalità didattiche e scientifiche, gli istituti universitari, gli enti culturali e di ricerca, possono essere autorizzati, dal Direttore regionale dell'agricoltura, alla raccolta di tartufi di qualsiasi varietà.

2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo e il periodo di raccolta.

Art. 18

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale regionale. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale.

Art. 19

(Sanzioni amministrative e pecuniarie)

1. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di cui all'articolo 18 della legge 752/1985 sono determinate nelle misure seguenti:

a) raccolta senza il tesserino previsto:

1) da lire 200.000 a lire 600.000, se il tesserino non è stato conseguito;

2) da lire 10.000 a lire 30.000, se, pur avendolo conseguito, non si è in grado di esibirlo;

b) raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato, o senza attrezzo idoneo, o commercio di tartufi freschi fuori periodo di raccolta: da lire 300.000 a lire 900.000;

c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, per ogni decara o frazione del terreno lavorato: da lire 300.000 a lire 900.000;

d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da lire 100.000 a lire 300.000;

e) raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute: da lire 1.000.000 a lire 3.000.000;

f) raccolta di tartufi immaturi: da lire 10.000 a lire 30.000;

g) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte: da lire 300.000 a lire 900.000;

h) messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte: da lire 300.000 a lire 900.000.

2. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell'articolo 18 della legge 752/1985, redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni della specie, numero e peso dei tartufi confiscati.

3. Al trasgressore viene rilasciata copia del detto processo verbale contestualmente al processo verbale di accertamento della violazione. Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al miglior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di due offerte di acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, sarà versato alla Tesoreria regionale e verrà eventualmente restituito all'avente diritto nel caso in cui venga accertato che la violazione non sussiste.

4. Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

Art. 20

(Norma finanziaria)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 19 sono accertate e riscosse sul capitolo 965 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 al Titolo III - Categoria 3.5 - con la denominazione: "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 in materia di disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi".

2. Gli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2001, al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, che presenta sufficiente disponibilità.

3. Per le finalità previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni a carico del capitolo 6804 (2.1.155.2.10.10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese correnti

- Categoria 1.5 - Sezione X - con la denominazione "Finanziamenti all'Ente regionale per la promozione lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per la concessione di contributi per l'attività di ricerca, sperimentazione, dimostrazione anche per scopi scientifici e assistenza tecnica e iniziative promozionali in materia di tartuficoltura, nonché per attività formativa, di qualificazione e formazione del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza e per la concessione di contributi ad associazioni micologiche e a privati per iniziative di valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e ad addestramento dei cani" e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

4. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni a carico del capitolo 6998 (2.1.210.3.10.10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione X - con la denominazione "Spese per la produzione di piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali ed ambientali a vocazione tartufigena" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

5. All'onere complessivo di lire 150 milioni per l'anno 1999 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3 e 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto nel capitolo 9710 (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato al bilancio predetto).

6. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, la spesa relativa agli anni successivi viene determinata in sede di legge finanziaria.

Art. 21

(Indirizzi applicativi)

1. Gli adempimenti facenti riferimento alla Regione previsti dalla presente legge sono attuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, adotta un apposito atto di indirizzo per assicurare un'uniforme applicazione dei contenuti della presente legge nel territorio regionale, in armonia con la previgente disciplina legislativa e regolamentare.

Art. 22

(Modifica all'articolo 172 della legge regionale 7/1988 concernente il Servizio delle produzioni vegetali)

1. All'articolo 172, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b bis) cura gli adempimenti e gli interventi in materia di tartufi e tartuficoltura.».

Art. 23

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alla legge 752/1985.

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 agosto 1999

per IL PRESIDENTE:
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

– La legge 16 dicembre 1985, n. 752, reca: "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo".

Nota all'articolo 4

– Il testo dell'articolo 4 della legge 752/1985, è il seguente:

Art. 4

I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

Nota all'articolo 9

– Per il testo dell'articolo 4 della legge 752/1985, vedi nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 10

– Il testo dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 ("Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751"), è il seguente:

Art. 4

Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'articolo 1 sono distinti in due classi:

1° essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;

2° utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.

Appartengono alla 1ª classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.

Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.

Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finché non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

Nota all'articolo 12

– Il testo dell'articolo 5 della legge 752/1985, è il seguente:

Art. 5

Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopraccitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

È in ogni caso vietato:

a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da

un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

Nota all'articolo 13

– Il testo dell'articolo 7 della legge 752/1985, è il seguente:

Art. 7

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

Nota all'articolo 15

– Il testo dell'articolo 2 della legge 752/1985, come modificato dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1991, n. 162, è il seguente:

Art. 2

I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

- 1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
- 2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- 3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- 4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- 5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
- 6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- 7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- 8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- 9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.

Note all'articolo 19

– Il testo dell'articolo 18 della legge 752/1985, è il seguente:

Art. 18

Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.

La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

- a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;
- b) la lavorazione andante del terreno e la apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
- c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;
- d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
- e) la raccolta di tartufi immaturi;
- f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;
- g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
- h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;
- i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4.

Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.

– Il testo dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), è il seguente:

Art. 17*(Obbligo del rapporto)*

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità ammini-

strativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

Nota all'articolo 20

– Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ("Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7"), è il seguente:

Art. 4*(Altre leggi di spesa)*

1. Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge finanziaria la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. Le altre leggi che autorizzano spese ne indicano l'ammontare complessivo, nonché le quote a carico del bilancio dei singoli esercizi.

Nota all'articolo 22

– Il testo dell'articolo 172 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 ("Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali"), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 172

1. Il Servizio delle produzioni vegetali:

a) promuove, coordina ed attua le iniziative e gli interventi a favore delle produzioni vegetali, incentivandone lo sviluppo e la valorizzazione, anche attraverso il coordinamento dell'associazionismo;

b) svolge attività di controllo, difesa e certificazione delle produzioni stesse per quanto attiene alle attribuzioni regionali;

b bis) cura gli adempimenti e gli interventi in materia di tartufi e tartuficoltura.

Nota all'articolo 23

– Per il titolo della legge 752/1985, vedi nota all'articolo 1.

LAVORI PREPARATORI**Proposta di legge n. 45**

- d'iniziativa dei consiglieri Bortuzzo, Violino, Vanin, presentata al Consiglio regionale in data 17 dicembre 1998;
- assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 29 dicembre 1998;

- approvata dalla II Commissione consiliare permanente all'unanimità, con modificazioni, nella seduta del 19 maggio 1999, con relazioni dei consiglieri Bortuzzo e Petris;
- approvata dal Consiglio regionale all'unanimità, con modificazioni, nella seduta del 30 giugno 1999;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 5 agosto 1999, n. 19/2-171/99 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
3 maggio 1999, n. 0136/Pres.

Legge regionale 4/1999, articolo 5, comma 38. Regolamento per la concessione di contributi a favore di enti pubblici e di soggetti privati per il contenimento di emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)» che all'articolo 5, comma 38, prevede la concessione di contributi per l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e privato di sistemi tecnologici innovativi atti a contenere l'inquinamento ambientale da fumi provenienti da gas di scarico;

ATTESO CHE lo stesso articolo prevede l'emana- zione di apposito Regolamento che disciplini le modalità di presentazione della domanda e i requisiti per l'acces- so alle provvidenze nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del giorno 16 aprile 1999 sul testo regolamentare predisposto dall'Ufficio di piano;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regio- nale n. 1241 del 23 aprile 1999;

DECRETA

- È approvato il Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore di Enti pubblici e di soggetti privati per il contenimento di emissioni in- quinanti dei mezzi di trasporto in attuazione dell'articolo 5, comma 38, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

- Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 3 maggio 1999

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 3 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 206*

Regolamento per la concessione di contributi a favo- re di Enti pubblici e di soggetti privati per il conte- nimento di emissioni inquinanti dei mezzi di traspor- to in attuazione dell'articolo 5, comma 38, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento in attuazione dell'artico- lo 5, comma 38 della legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4 disciplina procedure e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e privato di sistemi tecnologici in- novativi atti a contenere l'inquinamento ambientale da fumi provenienti da gas di scarico.

2. Ai fini del presente Regolamento sono sistemi tec- nologici innovativi atti al contenimento di emissioni in- quinanti i sistemi oggetto di specifiche verifiche con esi- to positivo da parte del Consiglio Nazionale delle Ricer- che (C.N.R.) ovvero del Ministero dell'ambiente com- portanti il contenimento delle emissioni inquinanti.

3. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati ai sensi della normativa comunitaria «de mini- mis».

Art. 2

(Beneficiari)

1. I contributi per le finalità di cui all'articolo 1 sono concessi a favore di Enti pubblici e soggetti privati in- testatari o titolari di diritti di usufrutto su mezzi di tra- sporto pubblico e privato, la cui sede legale e la preva- lente organizzazione dell'attività di trasporto sono situa- te nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3

(Limiti dei contributi)

1. I contributi sono concessi in misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e co- munque in misura non superiore a lire cinquantamiliioni elevabile a lire centomilioni se a favore di aziende di trasporto pubblico locale.

2. Sono ammissibili a contributo:

- a) i costi di acquisto dei sistemi tecnologici di cui all'articolo 1, comma 2;
- b) i costi per l'installazione degli stessi.

Art. 4

(Divieto di cumulo)

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche ottenute per l'installazione dei medesimi sistemi tecnici.

Art. 5

(Presentazione della domanda ed istruttoria)

1. La domanda per la concessione del contributo è trasmessa alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Ufficio di piano - entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento per l'anno 1999 ed entro il 30 marzo per gli anni successivi. Per le domande presentate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data del timbro postale purchè pervengano nei trenta giorni successivi alla scadenza.

2. Le domande che pervengono oltre i termini prescritti non sono prese in considerazione.

3. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa contenente il dettagliato programma di intervento, il preventivo di spesa e per gli enti pubblici il piano di copertura della spesa eccedente la quota ammissibile a contributi;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che la sede legale e la prevalente organizzazione dell'attività di trasporto sono situate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'eventuale richiesta od ottenimento di altri contributi pubblici a fronte dell'installazione dei medesimi sistemi tecnici;
- d) dichiarazione contenente l'impegno a rinunciare ad eventuali contributi pubblici già richiesti qualora venisse concesso il contributo.

4. L'Ufficio di piano provvede all'istruttoria delle domande presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, salva la possibilità di sospendere i termini per la richiesta di ulteriore documentazione.

Art. 6

(Criteri generali per la formulazione della graduatoria)

1. L'Ufficio di piano provvede a redigere la graduatoria dei richiedenti privilegiando gli interventi effettuati

su mezzi pubblici che svolgono attività di trasporto persone e le installazioni di sistemi tecnologici innovativi comportanti un abbattimento medio superiore od uguale al 50 per cento delle emissioni inquinanti nell'atmosfera.

2. I contributi sono concessi dall'Ufficio di piano sino a concorrenza dello stanziamento, secondo l'ordine della graduatoria, con la possibilità di subentro, secondo l'ordine decrescente della graduatoria, di interventi non ammessi al contributo in caso di eventuali rinunce.

Art. 7

(Rendicontazione dei contributi)

1. Ai fini dell'ottenimento dell'erogazione dei contributi i beneficiari sono tenuti a rendicontare presso l'Ufficio di piano entro il dodicesimo mese successivo alla data di concessione del contributo.

2. La rendicontazione di cui al comma 1 consiste nella presentazione della seguente documentazione:

- a) fatture quietanzate in originale da annullarsi a cura dell'Ufficio di piano mediante apposizione di apposito timbro recante «spesa ammessa ai benefici di cui alla legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4»;
- b) dichiarazione attestante che l'intervento per cui è stato richiesto il contributo è stato regolarmente effettuato in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 su mezzi di trasporto di cui il beneficiario è intestatario o titolare di diritto di usufrutto.

3. Per i soggetti di cui agli articoli 7, comma 1, e 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, trova applicazione la disciplina per la rendicontazione ivi prevista.

4. La presentazione di documenti giustificativi per un importo inferiore a quello ammesso a contributo comporta la riduzione proporzionale del medesimo.

5. Il termine di scadenza del periodo utile per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato dal Direttore del Servizio per la Programmazione energetica per non più di 6 mesi, a richiesta del beneficiario del contributo, a condizione che la richiesta stessa sia sorretta da giustificati motivi e sia pervenuta all'Ufficio di piano anteriormente alla scadenza del termine.

Art. 8

(Revoca del contributo)

1. La mancata rendicontazione nei termini previsti dal presente Regolamento comporta la revoca delle contribuzioni.

2. Trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.

Art. 9

(Controlli)

1. È in facoltà dell'Ufficio di piano di disporre op-

portuni controlli e di chiedere ai beneficiari dei contributi l'invio di documenti o la presentazione di chiarimenti.

Art. 10

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali dei richiedenti sono raccolti presso l'Ufficio di piano e sono trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori e di attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
12 maggio 1999, n. 0152/Pres.

Approvazione modifiche al regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999 della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con decisione n. C(97) 3744 del 18 dicembre 1997 la Commissione europea ha approvato il Documento unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Friuli-Venezia ammissibili all'obiettivo 2 per il triennio 1997-1999;

VISTA la legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, articolo 14, commi da 1 a 20, che contiene le disposizioni per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999;

VISTO il D.P.G.R. n. 0185/Pres. del 22 maggio 1998, registrato alla Corte dei Conti il 25 giugno 1998, Registro 1, foglio 290, come successivamente integrato con D.P.G.R. n. 0271/Pres. del 13 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1998, Registro 1, foglio 378, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal succitato DOCUP obiettivo 2 1997-1999;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dalle «Modalità di attuazione» del DOCUP obiettivo 2 1997-1999, della Regione Friuli-Venezia Giulia, le procedure e le modalità per l'attuazione e la selezione dei progetti, i metodi, i criteri operativi devono essere approvati dal

Comitato di sorveglianza obiettivo 2, organismo istituito nel quadro del partenariato in base al Regolamento F.E.S.R. (C.E.E.) n. 2083/1993 del 20 luglio 1993, con lo scopo di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del programma;

VISTA la D.G.R. n. 3580 del 18 dicembre 1998 con la quale si approva la proposta di «Programma regionale per l'assistenza tecnica F.E.S.R. e F.S.E.» da realizzarsi nell'ambito del DOCUP prevedendo altresì alcune modifiche al testo del DOCUP per adeguarlo a quanto previsto dal programma stesso;

VISTO l'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 con il quale la Regione è autorizzata, previa intesa con il Comitato di sorveglianza dell'obiettivo 2 e accettazione dei competenti servizi della Commissione Europea ad effettuare assunzioni straordinarie di personale a supporto degli uffici impegnati nell'attuazione del DOCUP;

VISTO il parere favorevole e l'intesa su detto programma e relative modifiche del DOCUP espresso con nota 99430013 del 7 gennaio 1999 dai Servizi della Commissione europea membri del Comitato di sorveglianza;

VISTO il parere favorevole espresso sul programma medesimo da tutti i componenti del Comitato di sorveglianza, come notificato dal Presidente del comitato stesso con nota n. 635 del 5 febbraio 1999;

VISTA la decisione della Commissione europea n. C(97)945 del 23 aprile 1999 che conferma il predetto parere del Comitato di sorveglianza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del programma di assistenza tecnica vengono coinvolte, oltre alle Direzioni regionali degli affari comunitari e della formazione professionale anche la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale (per quanto attiene l'assunzione di 10 unità operative) e la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio (per la dotazione dell'hardware e software necessarie all'attività gestionale del DOCUP);

CONSIDERATO che l'articolo 2 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 185/Pres. del 22 maggio 1998 non prevede fra i soggetti attuatori la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale e la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

RILEVATA pertanto la necessità di integrare detto articolo 2 con l'inserimento tra i soggetti attuatori del DOCUP delle predette Direzioni regionali in relazione all'attuazione del già ricordato programma di assistenza tecnica;

VISTO, inoltre, l'articolo 11 della L.R. 22 dicembre 1998, n. 17 che autorizza per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali, compreso il DOCUP obiettivo 2 1997-1999, l'erogazione, alle condizioni ivi previste, di anticipazioni sui contributi concessi in attuazione di detti programmi nella misura massima del 70 per cento del

contributo assegnato, con la possibilità di concedere ai beneficiari pubblici un ulteriore 20 per cento del contributo medesimo al raggiungimento della metà della spesa ammessa a contributo;

TENUTO conto dell'esigenza di adeguare di conseguenza le «modalità di erogazione» contenute nell'articolo 11 del Regolamento di cui trattasi che prevedono la possibilità di erogare anticipazioni nella misura del 50% del contributo concesso e che inoltre non stabiliscono espressamente che tali erogazioni possano avvenire solo dopo aver accertato l'avvio dell'iniziativa;

PRESO ATTO altresì che nel Regolamento di esecuzione sopra indicato, all'Allegato B - Asse 3 - Azione 3.2 - Misura sub B «Interventi di valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica»

- il punto 1.1 «Beneficiari» indica quale beneficiario «l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali la quale affiderà di norma, in concessione l'esecuzione e la realizzazione degli interventi agli Organi gestori delle riserve naturali già individuati con specifico accordo di programma ai sensi della legge regionale 42/1996»;
- il 3° comma del punto 3. «Istruttoria» prevede che «con l'approvazione del progetto esecutivo verrà emesso il decreto di concessione del finanziamento e determinate le ulteriori modalità attuative e di rendicontazione»;

VISTA la nota prot. APF/7-2/415 del 12 marzo 1999 dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali con la quale si rappresenta la necessità di modificare le predette parti del Regolamento allo scopo di prevedere l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva in sostituzione della concessione, nonché di sostituire il termine progetto esecutivo con progetto preliminare al fine dell'adeguamento alle normative sui lavori pubblici in vigore;

RAVVISATA l'opportunità delle modifiche segnalate dalla suddetta Azienda relativamente ai punti 1.1 Beneficiari e 3. Istruttoria dell'Allegato B - Asse 3 - Azione 3.2 - Misura sub B «Interventi di valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica» e ritenuto pertanto di provvedere in conformità;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Su conformi deliberazioni della Giunta regionale n. 537 del 26 febbraio 1999 e n. 949 dell'1 aprile 1999;

DECRETA

1. L'articolo 2 del Regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999 della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con D.P.G.R. n. 0185/Pres. del 25 giugno 1998, come integrato con successivo D.P.G.R. n. 0271/Pres del 13 luglio 1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 2

1. I soggetti attuatori delle azioni previste dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999 sono:

- a) la Direzione regionale dell'industria, per le azioni 1.1, 1.3, 1.4, 2.1 e 2.2;
 - b) la Friulia S.p.A. - Finanziaria regionale, per l'azione 1.2, sulla base di apposita convenzione con l'Amministrazione regionale a secondo le direttive della Giunta regionale;
 - c) la Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, per le azioni 1.1, 1.3 e 1.4;
 - d) la Direzione regionale del commercio e del turismo, per le azioni 1.1, 1.3, 1.4 e 1,5;
 - e) la Direzione regionale della formazione professionale, per le azioni 1.6, 2.3, 3.4, 4.1 e azione «Assistenza tecnica F.S.E.»;
 - f) la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, per le azioni 3.1 e 3.3;
 - g) la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, per l'azione 3.2 - interventi di riqualificazione urbana;
 - h) l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, per l'azione 3.2 - interventi di valorizzazione ambientale;
 - i) la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni per l'azione «Assistenza tecnica F.E.S.R.» e «Assistenza tecnica F.S.E.»;
 - l) la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale per l'azione «assistenza tecnica F.E.S.R.» e «Assistenza tecnica F.S.E.»;
 - m) la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per l'azione «assistenza tecnica F.E.S.R.» e «Assistenza tecnica F.S.E.» per le iniziative specificate dal DOCUP.».
2. L'articolo 11 del Regolamento medesimo è sostituito dal seguente:

«Art. 11

1. I finanziamenti concessi in attuazione del programma del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 70 per cento del finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 previa prestazione da parte dei soggetti privati di garanzia fideiussoria di pari importo da rilasciarsi da parte di istituti bancari o assicurativi, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 e previo accertamento dell'effettivo avvio dell'iniziativa, nonché di assunzione di ogni altra notizia inerente il suo concreto inizio.

2. Gli istituti assicurativi di cui al comma 1 sono quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della

legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni.

3. Gli ulteriori importi concessi sono erogati:

a) ai soggetti privati ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento di adeguati controlli;

b) agli Enti pubblici, nella misura massima di un ulteriore 20 per cento ad avvenuto raggiungimento di metà della spesa preventivata ed ammessa a contributo per la realizzazione del progetto o della iniziativa e del dieci per cento ad avvenuta ultimazione dei medesimi, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa vigente.»

3. Il punto 1.1 «Beneficiari» dell'Asse 3 - Azione 3.2 - Misura sub B dell'Allegato B al Regolamento medesimo è sostituito dal seguente:

«1.1 Beneficiari

Azienda dei parchi e delle foreste regionali la quale affiderà, di norma, in delegazione amministrativa intersoggettiva l'esecuzione e la realizzazione degli interventi agli organi gestori delle riserve naturali già individuati con specifico accordo di programma ai sensi della legge regionale 42/1996.»

4. Il terzo comma del punto 3. «Istruttoria» del medesimo Asse 3 - Azione 3.2 - Misura sub B è sostituito dal seguente:

«Con l'approvazione del progetto preliminare verrà emesso il decreto di delegazione amministrativa intersoggettiva del finanziamento e determinate le ulteriori modalità attuative e di rendicontazione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le suindicate disposizioni come modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 16 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 238.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
29 luglio 1999, n. 0246/Pres.

Legge regionale 49/1991. Comitato regionale di controllo. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo

7 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, il quale stabilisce che il Comitato regionale di controllo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 13, comma 7, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, il quale dispone, tra l'altro, che il decreto di costituzione contenga anche la nomina del Presidente del Comitato regionale di controllo;

VISTA la nota n. 8/1286-99 del 18 febbraio 1999, con la quale il Presidente del Consiglio regionale aveva comunicato che il Consiglio regionale nella seduta n. 51 dell'11 febbraio 1999 aveva provveduto ad eleggere i componenti del Comitato regionale di controllo;

VISTA la nota n. 8/1586-99 del 25 febbraio 1999, con la quale il Segretario generale del Consiglio regionale comunicava l'insorgere di fondati elementi che potevano far ritenere non eleggibili due componenti eletti e che, pertanto, risultava necessario soprassedere al rinnovo del Comitato regionale di controllo in attesa della definitiva determinazione del Consiglio regionale;

VISTA la nota n. 8/4694-99 del 2 luglio 1999, con la quale il Segretario generale del Consiglio regionale ha comunicato che il Consiglio regionale nella seduta n. 89 del 1° luglio 1999 ha confermato l'elezione di uno dei componenti eletti in ordine al quale erano insorti elementi per ritenerlo ineleggibile, mentre ha provveduto alla revoca dell'altro componente con la contestuale elezione di un nuovo membro del Comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2373 del 23 luglio 1999, con la quale è stato scelto il Presidente del Comitato regionale di controllo, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, nella persona dell'avv. Giovanni Vio;

RITENUTO di ricostituire il Comitato regionale di controllo e di procedere alla nomina del suo Presidente, e ciò in armonia con la normativa citata;

VISTO lo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificata dalla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

È ricostituito il Comitato regionale di controllo che risulta così composto:

1) Padovan Paolo, nato a Monfalcone (Gorizia) il 2 gennaio 1945, residente a Monfalcone (Gorizia) via Duca d'Aosta, n. 81, che risulta essere in possesso di uno dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 11 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

2) Vatri Giancarlo, nato a Varmo (Udine) il 2 giugno 1949, residente a Pasian di Prato (Udine) via del Forno, n. 36, che risulta essere in possesso di uno dei requisiti di cui alla lettera a) della disposizione soprarichiamata;

3) Pizzamiglio dott. Silvano, nato a Udine il 28 maggio 1943, residente a S. Giovanni al Natisone (Udine) viale delle Scuole n. 46/8, che risulta essere in possesso di uno dei requisiti di cui alla lettera b) della disposizione soprarichiamata;

4) Galaverna rag. Italo, nato a Trieste il 3 settembre 1938, residente a Trieste, via Ghirlandaio, n. 22/2, che risulta essere in possesso di uno dei requisiti di cui alla lettera b) della disposizione soprarichiamata;

5) Catalano dott. Giovanni, nato a Graniti (Messina) il 1° gennaio 1930, residente a Grado (Gorizia), viale Europa Unita, n. 52, che risulta essere in possesso di uno dei requisiti di cui alla lettera c) della disposizione soprarichiamata;

6) Trinco dott. Franco, nato a Drenchia (Udine) il 17 settembre 1932, residente a Sacile (Pordenone), via Gerolamo da Sacile, n. 12, che risulta essere in possesso di uno dei requisiti di cui alla lettera c) della disposizione soprarichiamata;

7) Vio avv. Giovanni, nato ad Aquileia (Udine) il 3 agosto 1944, residente a Grado (Gorizia), viale Papa Giovanni XXIII, n. 1, che risulta essere in possesso del requisito di cui alla lettera d) della disposizione soprarichiamata;

8) Bulfone avv. Enrico, nato a San Daniele del Friuli (Udine) il 18 maggio 1949, residente a Colloredo di Monte Albano (Udine), frazione Mels, via Majano, n. 52, che risulta essere in possesso del requisito di cui alla lettera d) della disposizione soprarichiamata;

9) Palumbo dott. Angelo, nato a S. Lucia d'Isonzo il 17 giugno 1938, residente a Gorizia, via Manzoni, n. 24, che risulta essere in possesso del requisito di cui alla lettera e) della disposizione soprarichiamata;

10) Bernardi dott. Renato, nato a Cividale del Friuli (Udine) il 17 novembre 1955, residente a Campoformido (Udine), via Patriarchi, n. 35, che risulta essere in possesso del requisito di cui alla lettera e) della disposizione soprarichiamata;

L'avv. Giovanni Vio è nominato Presidente del Comitato stesso.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà trasmesso al Presidente del Comitato regionale di controllo, affinché fissi la data di insediamento ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come sostituito dall'articolo 10, comma 4, della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1.

Trieste, addì 29 luglio 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
29 luglio 1999, n. 0247/Pres.

Articolo 12, C.C. Fondazione «Casa dei friulani nel mondo - Cjase dai furlans pal mont - O.N.L.U.S.» - Fagagna (Udine). Riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la domanda del 4 maggio 1999 con la quale la Fondazione «Casa dei Friulani nel Mondo - Cjase dai Furlans pal mont - O.N.L.U.S.» con sede in Fagagna (Udine) chiede il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

VISTO l'atto costitutivo di detta fondazione, a rogito del dott. Riccardo Petrosso, notaio in Udine, del 27 aprile 1999 n. rep. 40877, n. racc. 5223, registrato a Udine l'11 maggio 1999, n. 2785/A.P.;

VISTI l'atto di modifica al predetto atto costitutivo, a rogito del medesimo notaio Petrosso del 14 giugno 1999, n. rep. 41241, n. racc. 5324, registrato a Udine il 1° luglio 1999 n. 4371/A.P. e lo statuto ad esso allegato;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo, come modificato, e dello statuto della fondazione;

RITENUTO che le finalità perseguite dalla fondazione, di carattere preventivamente culturale e di solidarietà sociale, siano meritevoli di considerazione e che il patrimonio iniziale, quale risultante dall'atto costitutivo, sia sufficiente ad assicurare il proseguimento di tali finalità;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota n. 7476/4 del 19 luglio 1999;

VISTI gli articoli 12, 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione;

VISTI l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975 n. 902, l'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTI gli articoli 4, 5, 6, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2339 del 23 luglio 1999;

DECRETA

È riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione «Casa dei Friulani nel Mondo - Cjase dai Furlans pal mont - O.N.L.U.S.», con sede in Fagagna (Udine).

È approvato lo statuto di detta fondazione nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 luglio 1999

ANTONIONE

FONDAZIONE

«CASA DEI FRIULANI NEL MONDO
– CJASE DAI' FURLANS PAL MONT –
O.N.L.U.S.»

STATUTO

Art. 1

È costituita una Fondazione denominata «Casa dei Friulani nel mondo - Cjase dai Furlans pal mont - O.N.L.U.S.».

La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

La Fondazione ha sede in Fagagna - località Villalta, presso la Villa Deciani.

Art. 2

La Fondazione è apolitica, non persegue finalità di lucro, ma esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Si propone la promozione e la conservazione della cultura e dell'arte friulana e il rafforzamento dei vincoli di solidarietà delle genti friulane, mediante:

– la costruzione e la gestione di un centro polifunzionale, arredato e attrezzato per l'accoglienza e l'assistenza, anche economica, dei friulani, costretti dalle avversità ad emigrare, in occasione dei loro rientri, temporanei o definitivi, nella terra d'origine;

– l'istituzione di borse di studio a favore dei friulani emigrati bisognosi;

– la creazione di una biblioteca, che consenta lo studio ai friulani bisognosi;

– la promozione di iniziative economico-culturali, specie per la conservazione della lingua friulana, a favore di tali soggetti.

Si propone, altresì, di ospitare, a titolo gratuito e con le modalità da convenirsi, l'Ente «Friuli nel Mondo», con i suoi organi e uffici operativi, per il perseguimento dei suoi scopi statutari.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque non in via prevalente.

Art. 3

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;

b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;

c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

a) dei redditi del patrimonio di cui sopra;

b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;

c) dai proventi della propria attività che dal Consiglio d'amministrazione non siano destinati ad incrementare il patrimonio.

Art. 5

Ogni anno, successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale, la Fondazione redigerà un elenco delle persone e degli enti pubblici o privati che hanno versato contributi a suo favore. Tale elenco verrà esposto presso la sede della Fondazione e sarà adottata ogni iniziativa per rendere pubblico l'atto di generosità degli offerenti.

Coloro che versano contributi sono, di diritto, beneficiari della Fondazione.

Art. 6

Sono Organi della Fondazione:

– il Consiglio di amministrazione,

– il Presidente,

– il Vicepresidente,

– il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 7

La Fondazione è amministrata per il primo biennio

da un Consiglio di amministrazione composto dai soli soci fondatori signori Toros Mario, Chivilò Renato, Picotti Alberto e Degano Adriano che ricopriranno la carica a vita.

Alla scadenza del primo biennio, il Consiglio di amministrazione sarà composto da 9 (nove) membri, che saranno così individuati:

– i 4 (quattro) consiglieri a vita come sopra individuati;

– 3 membri nominati dall'Ente «Friuli nel Mondo»;

– i membri mancanti, per il raggiungimento del numero legale, saranno nominati da tutti i Consiglieri in carica.

Il Presidente dell'Ente «Friuli nel Mondo» o un delegato di sua nomina, qualora il Presidente sia già ad altro titolo membro del Consiglio d'amministrazione, sarà di diritto Consigliere della Fondazione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto o dall'Ente che lo ha nominato e rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Art. 8

Al Consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predisponde e ne esegue i programmi;

b) ha obbligo di redigere ed approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;

c) nomina il Presidente e il Vicepresidente;

d) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

e) amministra il patrimonio della Fondazione;

f) delibera, ove consentito, le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge;

g) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Il Consiglio può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 9

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma o telefax.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voto prevale quello del Presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte da persona designata dal Consiglio stesso.

Art. 10

Il Presidente della Fondazione e il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio, fra i suoi membri, ad eccezione dei primi consiglieri che sono nominati nell'atto costitutivo della Fondazione.

Essi mantengono tale incarico sino alla scadenza del loro mandato consiliare; sono rieleggibili.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11

Tutte le cariche di cui ai precedenti articoli sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati dall'articolo 10, sesto comma del citato decreto legislativo n. 460/1997.

Art. 12

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dal Consiglio dell'Ordine dei commercialisti di Udine.

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni e i Revisori sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predisporre le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

L'eventuale compenso dei Revisori deve essere determinato nei limiti indicati dall'articolo 10, sesto comma del citato decreto legislativo n. 460/1997.

Art. 13

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S., che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice civile.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori, scelti tra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 19 della legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15

Per tutto quanto non espressamente previsto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice civile in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
9 agosto 1999, n. 0257/Pres.

Accordo di programma per la realizzazione delle opere sostitutive di passaggi a livello sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste. Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione delle espropriazioni in Comune di Muzzana del Turgnano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'accordo di programma, promosso dalla Provincia di Udine, per la realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste nei Comuni di Precenico, San Giorgio di Nogaro, Muzzana del Turgnano, Carlino e Fiumicello, stipulato ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della Provincia di Udine, dai Sindaci dei Comuni di Precenico, San Giorgio di Nogaro, Muzzana del Turgnano, Carlino e Fiumicello, dai rappresentanti della Direzione delle Ferrovie S.p.A., del Consorzio di bonifica Bassa Friulana, dell'A.N.A.S. e del Ministero dei beni culturali ed ambientali, in data 22 novembre 1993 ed integrato in data 14 febbraio 1994;

VISTO il D.P.G.R. n. 0119/Pres. del 20 aprile 1994, di approvazione del succitato accordo di programma;

VISTO, in particolare, il punto 2 del dispositivo del decreto medesimo, secondo il quale l'accordo di programma in argomento determina le variazioni agli strumenti urbanistici dei Comuni di Precenico, San Giorgio di Nogaro, Muzzana del Turgnano, Carlino e Fiumicello in esso indicate, e costituisce accertamento di compatibilità urbanistica delle opere in esso previste, ai sensi dell'articolo 89 della legge regionale n. 52/1991;

ATTESO che il decreto di approvazione dell'accordo di programma è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 4 maggio 1994 e che da tale data ha esplicato i suoi effetti;

VISTO l'articolo 18, comma 1 della legge regionale 46/1986, ai sensi del quale per i procedimenti espropriativi da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale, il periodo utile per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissato in mesi 24 per il loro inizio e in mesi 36 per la loro ultimazione a decorrere dalla data della dichiarazione espressa o implicita di pubblica utilità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 17 della suddetta legge regionale 46/1986, relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio della Regione, la dichiarazione di pubblica utilità è implicitamente resa nell'atto di approvazione del progetto esecutivo e produce effetti dalla data in cui il progetto medesimo viene efficace ai sensi di legge;

CHE, pertanto, il periodo utile per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni di cui all'accordo di programma in argomento è fissato dal 4 maggio 1994 al 3

maggio 1996 per il loro inizio e dal 4 maggio 1994 al 3 maggio 1997 per la loro ultimazione;

ATTESO che il Sindaco del comune di Muzzana del Turgnano, con municipale n. 2837 del 17 aprile 1997, ai sensi della suddetta legge regionale 46/1986 ha chiesto di prorogare di un anno i termini per l'ultimazione dei lavori di realizzazione di un cavalcavia e di un sottopasso sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste e delle relative espropriazioni;

CONSIDERATO che la suddetta richiesta di proroga era motivata dall'oggettiva impossibilità di concludere le operazioni relative all'esproprio di alcune delle aree previste per l'esecuzione dei lavori;

ATTESO che l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Giunta regionale, nel parere espresso con nota n. 2101 del 29 aprile 1998, ha ritenuto di individuare nel Presidente della Giunta regionale l'organo deputato ad emanare il provvedimento richiesto dal Sindaco del Comune di Muzzana del Turgnano;

ATTESO che il periodo di proroga di un anno richiesto dal Comune di Muzzana del Turgnano, e più precisamente dal 4 maggio 1997 al 3 maggio 1998, risultava ormai trascorso, e pertanto oggettivamente inutilizzabile ai fini del completamento delle suddette operazioni, all'avvio della fase di formale predisposizione del decreto del Presidente della Giunta regionale di concessione della proroga stessa;

ATTESO che è stato pertanto ritenuto necessario concedere al Comune una proroga tale da consentire allo stesso di operare per un anno effettivo;

VISTO il D.P.G.R. n. 0303/Pres. del 6 agosto 1998, con cui il termine per l'ultimazione dei lavori in argomento e per l'esecuzione delle relative espropriazioni è stato prorogato di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione e più precisamente fino al 25 agosto 1999;

VISTA la nota n. 2745 del 19 aprile 1999, con cui il Sindaco del Comune di Muzzana del Turgnano ha chiesto di prorogare ulteriormente di un anno i termini per l'ultimazione dei lavori in argomento e per l'esecuzione delle relative espropriazioni, adducendo quale motivazione il fatto che alla data del 19 aprile 1999 non è stato possibile concludere le operazioni relative all'esproprio di alcune delle aree previste per l'esecuzione dei lavori;

ATTESO che l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Giunta regionale, nel parere espresso con nota n. 3305 del 3 agosto 1999, ha ritenuto che la ulteriore richiesta di proroga possa essere disposta, limitatamente però all'efficacia del termine per il completamento delle procedure espropriative relative ai lavori di costruzione delle opere in argomento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 18, comma 2 della legge regionale 46/1986;

VISTA la legge regionale 49/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. È ulteriormente prorogato il termine per il completamento delle procedure espropriative inerenti la realizzazione, in Comune di Muzzana del Turgnano, di un cavalcavia e di un sottopasso di cui all'accordo di programma promosso dalla Provincia di Udine, relativo alla realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste stipulato in data 22 novembre 1993, integrato in data 14 febbraio 1994 ed approvato con D.P.G.R. n. 0119/Pres. in data 20 aprile 1994. Il Comune di Muzzana del Turgnano dovrà completare le procedure espropriative di cui sopra entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 agosto 1999

per IL PRESIDENTE:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 29 luglio 1999, n. 30.

I.P.A.B. «Casa Lucia» di Pasiano di Pordenone. Approvazione modificazione statutaria.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali 14 febbraio 1997, n. 3, con il quale è stata costituita l'I.P.A.B. «Casa Lucia» di Pasiano di Pordenone e con il quale è stato approvato il relativo Statuto;

VISTO il successivo Decreto assessorile 3 ottobre 1997, n. 34, con il quale è stata approvata la modificazione dell'articolo 12 dello stesso Statuto;

VISTA la deliberazione n. 23 del 23 dicembre 1998, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. ha proposto un'ulteriore modifica statutaria con la sostituzione dell'intero testo dell'articolo 18;

VISTO inoltre il parere favorevole alla modificazione medesima espresso dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 25 gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b) della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49;

ACCERTATO che la deliberazione suindicata è stata pubblicata alla pagina 2410 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 di data 24 febbraio 1999, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

ATTESO che l'Amministrazione provinciale di Pordenone alla quale con nota del 28 dicembre 1998, pro-

toocollo n. 238, è stata inviata copia della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 23/1998, non si è pronunciata al riguardo nel termine di trenta giorni e, pertanto, va ritenuta assenziente ai sensi dell'articolo 62, quarto comma, della legge 6972/1890;

CONSIDERATO che il vigente articolo 18 prevede:

1. Il patrimonio dell'Ente è inizialmente costituito:

- a) dal conferimento patrimoniale in denaro dei Comuni aderenti all'iniziativa in parti uguali e pari alla quota di ammortamento del mutuo di lire tre miliardi che l'Ente assume per la realizzazione della struttura di accoglimento;
- b) dal conferimento patrimoniale in denaro di lire un miliardo da parte della Parrocchia «San Paolo Apostolo» di Pasiano di Pordenone, proveniente dal lascito di un privato, sempre per la realizzazione della suddetta struttura.

2. L'Ente forma e consolida il suo patrimonio mediante sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti, nonché ogni altro bene mobile e immobile, a qualsiasi titolo pervenuto.

3. Il patrimonio costituisce garanzia essenziale per il perpetuarsi delle attività istituzionali e pertanto, per quanto attiene gli immobili, vanno assicurate adeguate e tempestive cure manutentive.

4. Possono essere alienati singoli cespiti, qualora se ne ravvisi l'obiettiva esigenza ed il ricavato deve essere adeguatamente reimpiegato.;

CONSTATATO:

- che la Parrocchia «S. Paolo Apostolo» di Pasiano ha manifestato l'intenzione di conferire non più la somma inizialmente prevista di lire 1.000.000.000, bensì un terreno sito in Comune di Pasiano di Pordenone, comprensivo di n. 2 fabbricati da ristrutturare, così censiti: Comune di Pasiano di Pordenone (partita 604 N.C.E.U.) foglio 35, n. 246 - via Roma, piano S1-T-1, cat. A/7, cl. U, vani 14, R.C.L. 2.660.000; foglio 35 n. 361 sub 1; foglio 35 n. 361 sub 2 - via Roma, piano S1, cat. C/6, cl. 3, metri quadrati 32, R.C.L. 140.800; Comune di Pasiano di Pordenone (Partita 5255 C.T.) foglio 35 n. 246 Ha: 0.13.30 f.u.a.; foglio 35 n. 229 Ha 0.39.50 RD 86.900 RA 55.300;
- che per poter procedere alla costruzione della struttura residenziale per anziani non autosufficienti, sarà necessario assumere un mutuo di lire 5.568.981.500, invece del mutuo inizialmente previsto per lire 3.000.000.000, così come previsto dallo studio di fattibilità dell'opera approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 29 maggio 1998;

ATTESO che il cambiamento del patrimonio iniziale costituente la dotazione dell'ente deve avvenire per espressa volontà dei soggetti che ne hanno promosso la costituzione ed il riconoscimento, e che, pertanto, alle

Amministrazioni comunali di Brugnera, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone ed alla Curia Vescovile di Concordia-Pordenone è stata proposta, in considerazione delle succitate sopraggiunte necessità, la modificazione dello Statuto dell'Istituzione «Casa Lucia» sostituendo l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18

1. Il patrimonio dell'Ente è inizialmente costituito:

- a) dal conferimento patrimoniale in denaro dei Comuni aderenti all'iniziativa in parti uguali e pari alla quota di ammortamento del mutuo di lire 5.568.981.500 che l'Ente assume per la realizzazione della struttura di accoglimento;
- b) dal conferimento patrimoniale di un terreno con relativi n. 2 fabbricati da ristrutturare - così censiti: Comune di Pasiano di Pordenone (partita 604 N.C.E.U.) foglio 35 n. 246 - via Roma, piano S1-T-1, cat. A/7, cl. U, vani 14, R.C.L. 2.660.000; foglio 35 n. 361 sub 1; foglio 35 n. 361 sub 2 - via Roma, piano S1, cat. C/6, cl. 3, metri quadrati 32, R.C.L. 140.800; Comune di Pasiano di Pordenone (partita 5255 C.T.) foglio 35 n. 246 Ha 0.13.30 f.u.a.; foglio 35 n. 229 Ha 0.39.50 RD 86.900 RA 55.300; da parte della Parrocchia «S. Paolo Apostolo» di Pasiano di Pordenone, sempre per la realizzazione della suddetta struttura.

2. L'Ente forma e consolida il suo patrimonio mediante sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti, nonché ogni altro bene mobile e immobile, a qualsiasi titolo pervenuto.

3. Il patrimonio costituisce garanzia essenziale per il perpetuarsi delle attività istituzionali e pertanto, per quanto attiene gli immobili, vanno assicurate adeguate e tempestive cure manutentive.

4. Possono essere alienati singoli cespiti, qualora se ne ravvisi l'obiettiva esigenza ed il ricavato deve essere adeguatamente reimpiegato.»;

VISTE le deliberazioni consiliari n. 19 del 27 marzo 1999 del Comune di Brugnera, n. 6 del 5 febbraio 1999 del Comune di Pasiano di Pordenone e n. 6 del 7 gennaio 1999 del Comune di Prata di Pordenone con le quali è stata approvata la suddetta proposta di modifica dell'articolo 18 dello Statuto, riguardante il patrimonio iniziale costituente la dotazione dell'I.P.A.B.;

VISTO altresì che la Curia vescovile di Concordia con nota del 15 giugno 1999 si è espressa favorevolmente in ordine alla proposta di modifica statutaria;

RITENUTA legittima per le ragioni addotte in premessa, l'iniziativa di modificare lo Statuto assunta dal Consiglio di amministrazione dell'I.P.A.B. in questione;

VISTI gli articoli 5 - punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare la modificazione dell'articolo 18 dello Statuto dell'I.P.A.B. «Casa Lucia» di Pasiano di Pordenone secondo la seguente formulazione:

«Art. 18

1. Il patrimonio dell'Ente è inizialmente costituito:

- a) dal conferimento patrimoniale in denaro dei Comuni aderenti all'iniziativa in parti uguali e pari alla quota di ammortamento del mutuo di lire 5.568.981.500 che l'Ente assume per la realizzazione della struttura di accoglimento;
- b) dal conferimento patrimoniale di un terreno con relativi n. 2 fabbricati da ristrutturare - così censiti: Comune di Pasiano di Pordenone (partita 604 N.C.E.U.) foglio 35 n. 246 - via Roma, piano S1-T-1, cat. A/7, cl. U, vani 14, R.C.L. 2.660.000; foglio 35 n. 361 sub 1; foglio 35 n. 361 sub 2 - via Roma, piano S1, cat. C/6, cl. 3, metri quadrati 32, R.C.L. 140.800; Comune di Pasiano di Pordenone (partita 5255 C.T.) foglio 35 n. 246 Ha 0.13.30 f.u.a.; foglio 35 n. 229 Ha 0.39.50 RD 86.900 RA 55.300; da parte della Parrocchia «S. Paolo Apostolo» di Pasiano di Pordenone, sempre per la realizzazione della suddetta struttura.

2. L'Ente forma e consolida il suo patrimonio mediante sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti, nonché ogni altro bene mobile e immobile, a qualsiasi titolo pervenuto.

3. Il patrimonio costituisce garanzia essenziale per il perpetuarsi delle attività istituzionali e pertanto, per quanto attiene gli immobili, vanno assicurate adeguate e tempestive cure manutentive.

4. Possono essere alienati singoli cespiti, qualora se ne ravvisi l'obiettiva esigenza ed il ricavato deve essere adeguatamente reimpiegato.».

Per effetto di questa modificazione e della precedente approvata con Decreto assessorile 3 ottobre 1997, n. 34, il testo dello Statuto istituzionale composto da n. 24 articoli viene riformulato ed allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante.

Il Presidente dell'I.P.A.B. interessata è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 29 luglio 1999

POZZO

I.P.A.B. «CASA LUCIA»
PASIANO DI PORDENONE

STATUTO

CAPO I

NATURA - DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ

Art. 1

Natura - Denominazione - Sede

1. Tra i Comuni di Brugnera, Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone, la Parrocchia «San Paolo Apostolo» di Pasiano di Pordenone, viene costituito un Ente con carattere prevalentemente assistenziale che si propone di realizzare e gestire una struttura di accoglimento per anziani non autosufficienti ed autosufficienti.

2. L'Ente avrà la seguente denominazione: «Casa Lucia».

3. L'Ente ha sede in Pasiano di Pordenone, via Roma, 50.

Art. 2

Finalità

1. Scopo dell'Ente è la realizzazione e gestione di una struttura di accoglimento residenziale al fine di dare assistenza sociale e sanitaria, completa o parziale, a persone non autosufficienti ed autosufficienti.

2. L'opera nelle sue scelte gestionali si richiama ai principi dell'etica cristiana cattolica.

3. L'Ente non ha fini di lucro.

4. L'Ente, dotato di una struttura con spazi interni comuni accessibili anche a persone portatrici di handicap, in particolare persegue le seguenti finalità:

a) ospitare persone non autosufficienti ed autosufficienti di ambo i sessi che esprimano bisogni di tipo socio-assistenziale e/o sanitario e riabilitativo, garantendo:

a1) alle persone non autosufficienti interventi di tipo preventivo, sanitario, assistenziale, riabilitativo e relazionale;

a2) alle persone autosufficienti interventi di tipo preventivo, assistenziale, riabilitativo e relazionale;

- b) di accogliere, durante la giornata, quelle persone che i servizi competenti sul territorio signaleranno al fine di prevenire i ricoveri ospedalieri impropri favorendo la integrazione con gli ospiti interni;
- c) di accogliere e di ospitare, nel fine settimana e nei brevi periodi di tempo in cui non possono essere assistite dai familiari, le persone che abbisognano di assistenza;
- d) si svolgere, previa convenzione con gli Enti locali, ogni altra attività inerente i servizi sociali rivolta agli anziani, ai disabili ed emarginati;
- e) di promuovere ed incentivare la partecipazione del volontariato alle proprie attività;
- f) di promuovere forme di collaborazione e di associazione con Enti ed organismi volta al miglioramento dell'assistenza.

CAPO II ORGANI

Art. 3

Organi di amministrazione dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Direttore;
- d) il Revisore dei conti.

Art. 4

Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno, tra i consiglieri nominati dai Sindaci e dall'Ordinario diocesano, con i voti di almeno cinque consiglieri e può essere revocato sempre con la stessa maggioranza qualificata; è scelto a rotazione fra i rappresentanti degli enti costituenti l'I.P.A.B. «Casa Lucia» in base al seguente ordine:

- a) rappresentante della Parrocchia «San Paolo Apostolo»;
- b) rappresentante del Comune di Prata di Pordenone;
- c) rappresentante del Comune di Pasiano di Pordenone;
- d) rappresentante del Comune di Brugnera.

2. Il Presidente viene eletto nella prima riunione dal Consiglio di amministrazione, dopo il suo rinnovo, ed è il legale rappresentante dell'Ente, dura in carica quattro anni e comunque sino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 5

Competenze del Presidente

1. Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti e competenze:

- a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- b) emana le direttive generali;
- c) vigila sul buon funzionamento dell'Ente;
- d) assume, in caso di necessità ed urgenza, ogni opportuno provvedimento da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile di quest'ultimo;
- e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei poteri del Direttore;
- f) assegna con atto di delega ai membri del Consiglio, ove lo ritenga opportuno, incarichi speciali operativi.

Art. 6

Il Vicepresidente e il consigliere anziano

1. È facoltà del Consiglio di amministrazione di eleggere un Vicepresidente nel suo seno, con le stesse modalità del Presidente.

2. Il Vicepresidente, in caso di assenza od impedimento del Presidente, assume tutte le funzioni di quest'ultimo.

3. Se non è stato eletto un Vicepresidente, nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, assume le sue funzioni il Consigliere anziano, che di diritto è il Consigliere più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri compreso il Presidente.

2. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati:

- a) n. 2 dal Sindaco del Comune di Brugnera, di cui 1 su indicazione dei capigruppo consiliari;
- b) n. 2 dal Sindaco di Pasiano di Pordenone, di cui 1 su indicazione dei capigruppo consiliari;
- c) n. 2 dal Sindaco di Prata di Pordenone, di cui 1 su indicazione dei capigruppo consiliari;
- d) n. 1 dall'Ordinario diocesano o suo delegato per conto della Parrocchia «San Paolo Apostolo».

3. I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra i cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali e che siano forniti di specifica competenza sia tecnica che amministrativa o di esperienza di amministrazione e direzione, da documentarsi tramite apposito «curriculum», e che non si trovino in alcuna condizione di ineleggibilità prevista dalla legge.

Art. 8

Durata in carica del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, decorrenti dalla data di insediamento dello stesso. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

2. Nel caso di cessazione anticipata di un consigliere, per qualsiasi motivo, chi aveva provveduto alla sua nomina provvede alla nomina del suo sostituto così come previsto al precedente articolo 7.

3. Il componente neo nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati per un massimo di due mandati consecutivi.

Art. 9

Decadenza e incompatibilità dei componenti del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti e sostituiti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente o di almeno due componenti, entro trenta giorni dalla proposta.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione decadono al verificarsi di una delle cause di ineleggibilità contemplate dalla legge.

Art. 10

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione delibera sugli atti concernenti:

- a) statuto dell'Ente, regolamenti, ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, bilanci di previsione e relative variazioni, assunzioni;
- c) disciplina dello stato giuridico del personale, pianta organica e relative variazioni, assunzioni;
- d) determinazione delle rette, dei corrispettivi dei servizi erogati e concessione di eventuali sussidi in denaro;
- e) partecipazione a società di capitali ed affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) convenzioni con altri Enti e partecipazione a forme associative aventi finalità assistenziali;
- g) contrazione di mutui;

h) opere che impegnino il bilancio in corso o il bilancio di esercizi successivi;

i) acquisiti ed alienazioni di immobili, accettazione di eredità o donazioni, contratti ed in genere tutti gli affari che interessano l'Ente e che non sono attribuiti al Presidente.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre ed in ogni altra data prevista dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo e delle eventuali sue variazioni ai sensi dell'articolo 8 del R.D. 3 dicembre 1923, n. 2841 e articolo 1 del R.D. 20 febbraio 1927, n. 257 nonché per l'approvazione del Conto consuntivo; le seconde ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità sia dal Presidente, sia da almeno tre componenti il Consiglio stesso, sia per disposizione dell'organo di controllo.

2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da comunicare ai consiglieri nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

3. Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei componenti del Consiglio ed a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

4. Le votazioni sono palesi per appello nominale o segrete. La votazione avviene a scrutinio segreto quando si tratta di argomenti concernenti le persone.

5. Ai fini della determinazione della validità delle adunanze non sono computati nel numero dei componenti il Consiglio coloro che avendo interesse, giusto l'articolo 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non possono prendere parte alla deliberazione.

6. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Direttore. Gli stessi sono firmati dal Direttore, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o chi ne fa le veci nonché dagli altri consiglieri presenti nella seduta. In caso di assenza o impedimento del Direttore, i verbali sono redatti a cura del consigliere più giovane.

7. Nel caso che qualcuno degli intervenuti si allontani, rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione verbale.

Art. 12

Indennità

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, al Presidente ed ai consiglieri è attribuita un'indennità di carica da determinarsi annualmente con deliberazione del Consiglio stesso, secondo i seguenti criteri:

- a) l'indennità di carica del Presidente è determinata nella misura del 25% dell'indennità mensile di carica attribuibile al Sindaco del Comune di Pasiano di Pordenone, ove ha sede l'Istituzione;
- b) agli altri componenti del Consiglio di amministrazione spetta l'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio o delle Commissioni previste dalla legge o dallo statuto, nella misura pari all'indennità di presenza attribuibile ai consiglieri comunali del Comune di Pasiano di Pordenone ove ha sede l'Istituzione.

2. Per quanto non definito, si rinvia alle norme della legge regionale n. 46 dell'11 novembre 1996, in quanto applicabili.

3. Per missioni svolte nell'interesse dell'Ente, spettano al Presidente ed ai consiglieri le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo le disposizioni in vigore agli amministratori comunali.

Art. 13

Il Direttore

1. Il Direttore viene incaricato dal Consiglio di amministrazione con voti favorevoli di almeno cinque consiglieri e con le procedure previste dall'apposito Regolamento del personale.

2. Il Direttore, Organo di collegamento tra Amministratori e struttura operativa dell'Ente, è capo del personale ed esercita le funzioni di direzione generale dell'Ente.

3. Al Direttore, coadiuvato dal personale di cui l'Ente viene dotato, spetta, nei limiti degli atti fondamentali deliberati dagli Organi amministrativi, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. Il Direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

5. Il Direttore inoltre:

- a) assiste il Consiglio di amministrazione ed il Presidente nello studio ad adozione dei programmi, dei bilanci e in genere di tutti i provvedimenti di loro competenza;
- b) partecipa, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione, curandone la verbalizzazione;
- c) esegue le deliberazioni del Consiglio e del Presidente coordinando l'attività dei propri collaboratori;
- d) provvede agli acquisti in economie, nei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- e) rilascia documenti, notizie e autorizzazioni all'accesso ai documenti di cui è in possesso l'Ente, su richiesta di amministratori, enti, cittadini, in applicazione delle norme relative al diritto di accesso e alla

trasparenza dell'azione amministrativa di cui alla legge n. 241/1990 e legge n. 16/1988.

CAPO III

RICOVERI E DIMISSIONI

Art. 14

Domande di ricovero e accettazione

1. L'accettazione delle domande e l'assegnazione dei posti è di competenza del Consiglio di amministrazione sulla base della documentazione prevista dal regolamento interno.

2. Nell'accoglimento delle domande è data preferenza a quella dei residenti nei Comuni di Brugnera, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, nell'ambito territoriale della Parrocchia «San Paolo Apostolo» di Pasiano di Pordenone. A fronte dell'apporto patrimoniale della Parrocchia «San Paolo Apostolo» di Pasiano, alla stessa vengono riservati il 10% dei posti disponibili, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore. Detti posti, comunque, potranno essere assegnati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, previo consenso scritto del rappresentante della Parrocchia medesima.

3. In caso di insufficienza di posti è data la precedenza, sempre nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma 2, a coloro che versano in particolari condizioni di disagio psicofisico o familiare.

4. L'accoglimento nella struttura assistenziale dell'Ente non implica l'obbligo della custodia delle persone ospitate.

5. Fino a quando l'Ente non avrà strutture particolarmente adeguate per l'accoglimento, non possono essere ricoverate ed ospitate persone affette da malattie, contagiose o socialmente pericolose.

6. È vietata qualsiasi disparità di trattamento tra gli ospiti.

Art. 15

Attività degli ospiti e dimissioni

1. Secondo le norme, da approvare con apposito Regolamento interno, gli ospiti della struttura assistenziale, a loro richiesta e senza compensi, possono essere occupati in attività adatte alla loro età ed al loro stato fisico ed intellettuale allorchè sulla base di apposita relazione sanitaria, detta attività risulti vantaggiosa al loro stato di salute.

2. Gli ospiti della struttura sono dimessi su loro richiesta o su richiesta degli Enti o delle persone che provvedono al pagamento della retta o quando non sussistano più le ragioni che ne motivano il ricovero o quando non vengano saldate le rette dovute.

3. Possono essere dimessi gli ospiti che, sebbene invitati a rivedere il loro comportamento, continuano a

mantenere una cattiva condotta o persistano nel violare le regole di comportamento e disciplinari vigenti nella struttura di accoglienza.

4. Quando un ospite, per il quale sussiste il bisogno di assistenza, si allontana volontariamente dalla struttura di accoglienza e ne sia per qualsiasi ragione dimesso, l'Amministrazione dell'Ente è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune di residenza ed ai parenti od Enti che provvedano al suo mantenimento.

CAPO IV

PRINCIPI E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE MEZZI FINANZIARI - PATRIMONIO

Art. 16

Principi e norme generali di amministrazione

1. Il Direttore ed il personale amministrativo devono attenersi ai principi di una prudente e ragionevole amministrazione esercitando le funzioni assegnate con la massima diligenza.

2. L'attività contrattuale dell'Ente si svolge nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti.

3. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Ente può avvalersi di idonei soggetti costituiti o partecipati nonché delle cooperative di lavoro regolarmente costituite.

Art. 17

Mezzi finanziari

1. L'Ente realizza i suoi fini mediante:

- a) proventi delle rette;
- b) proventi dei servizi svolti per conto terzi;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) rendite del suo patrimonio;
- e) elargizioni e donazioni di eventuali benefattori e ogni altro introito da destinarsi comunque all'aumento patrimoniale e non alla copertura delle spese correnti.

2. La retta giornaliera di ricovero viene fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione con i criteri previsti dal regolamento regionale relativo alle strutture di accoglienza residenziale per finalità assistenziali, approvato con D.P.G.R. 14 febbraio 1990, n. 83/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente è inizialmente costituito:

- a) dal conferimento patrimoniale in denaro dei Comuni

aderenti all'iniziativa in parti uguali e pari alla quota di ammortamento del mutuo di lire 5.568.981.500 che l'Ente assume per la realizzazione della struttura di accoglimento;

- b) dal conferimento patrimoniale di un terreno con relativi n. 2 fabbricati da ristrutturare - così censiti: Comune di Pasiano di Pordenone (partita 604 N.C.E.U.) foglio 35 n. 246 - via Roma, piano S1-T-1, cat. A/7, cl. U, vani 14, R.C.L. 2.660.000; foglio 35 n. 361 sub 1; foglio 35 n. 361 sub 2 - via Roma, piano S1, cat. C/6, cl. 3, metri quadrati 32, R.C.L. 140.800; Comune di Pasiano di Pordenone (partita 5255 C.T.) foglio 35 n. 246 Ha 0.13.30 f.u.a.; foglio 35 n. 229 Ha 0.39.50 RD 86.900 RA 55.300; da parte della Parrocchia «S. Paolo Apostolo» di Pasiano di Pordenone, sempre per la realizzazione della suddetta struttura.

2. L'Ente forma e consolida il suo patrimonio mediante sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti, nonché ogni altro bene mobile e immobile, a qualsiasi titolo pervenuto.

3. Il patrimonio costituisce garanzia essenziale per il perpetuarsi delle attività istituzionali e pertanto, per quanto attiene gli immobili, vanno assicurate adeguate e tempestive cure manutentive.

4. Possono essere alienati singoli cespiti, qualora se ne ravvisi l'obiettiva esigenza ed il ricavato deve essere adeguatamente reimpiegato.

Art. 19

Servizio di tesoreria e cassa

1. Il Servizio di tesoreria e cassa è svolto da un Istituto di credito da scegliere con le modalità previste per la stipula dei contratti da parte degli Enti pubblici. Esso verrà regolato da apposita convenzione da stipularsi tra Ente e l'Istituto di credito.

2. L'Istituto di credito (tesoriere) è tenuto a prestare idonea cauzione, il cui ammontare viene stabilito con la deliberazione di affidamento del servizio.

Art. 20

Mandati di pagamento e reversali d'incasso

1. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono emessi entro il limite di stanziamento di bilancio, muniti di regolare quietanza e della firma del Presidente e del componente del Consiglio di amministrazione che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato oltre che di quella del Direttore o di chi, eventualmente ne fa le veci.

2. Le reversali di incasso devono essere munite della firma del Presidente e del Direttore o di chi, eventualmente ne fa le veci.

Art. 21

Organo di revisione economico - finanziaria

1. Il Consiglio di amministrazione nomina un revisore dei conti con il voto della maggioranza assoluta e scelto fra le seguenti categorie di professionisti:

- a) iscritti al Registro dei revisori contabili;
- b) iscritti all'Albo dei dottori commercialisti;
- c) iscritti all'Albo dei ragionieri.

2. Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina e può essere rieletto per una sola volta.

3. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto.

4. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato,
- b) dimissioni volontarie,
- c) impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo che verrà stabilito dal Regolamento dell'Ente.

5. Il revisore redige un verbale delle ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

6. Per il revisore si applicano le norme di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'articolo 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

7. Per quanto riguarda le funzioni e responsabilità del revisore, trovano applicazione le norme previste dagli articoli 105 e 106 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

8. Al revisore, con lo stesso atto di nomina, viene attribuito un compenso nella misura ed entro i limiti previsti dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22

Attività regolamentare

1. La pianta organica, le modalità di nomina, i diritti, i doveri e le mansioni del personale sono stabiliti dal regolamento organico e dal contratto collettivo di lavoro del personale del settore assistenza.

2. L'organizzazione delle strutture ed i rapporti tra gli ospiti dell'Ente sono stabiliti da apposito Regolamento interno.

3. Sono pure materie di disposizioni regolamentari:

- a) l'ammissione di ospiti nella struttura di accoglimento e le relative modalità e formalità;

- b) le garanzie da richiedere per il pagamento della retta ed il versamento della relativa cauzione;
- c) la disciplina delle prestazioni sanitarie, riabilitative ed infermieristiche erogate presso la struttura agli ospiti non autosufficienti, in ottemperanza alle direttive regionali in materia di tutela e promozione della salute delle persone anziane;
- d) la disciplina igienico-sanitaria della struttura;
- e) la disciplina interna nei vari reparti, anche mediante convenzioni per i diversi servizi;
- f) il servizio di assistenza religiosa;
- g) il trattamento alimentare;
- h) gli approvvigionamenti e le forniture in genere;
- i) l'organizzazione per l'espletamento dei servizi di magazzino, cucina, lavanderia, guardaroba e vari;
- l) la dimissione e allontanamento dell'ospite nel caso di insolvenza nel pagamento della retta o per la persistente cattiva condotta, incompatibile con vita comunitaria;
- m) quanto altro sia opportuno regolamentare per il buon andamento dell'Ente e che non sia già regolato, da apposite disposizioni statutarie.

Art. 23

Norme di rinvio

1. Nessuna norma del presente Statuto perde efficacia se non espressamente sostituita ed abrogata nei modi e nelle forme di legge.

2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le leggi ed i regolamenti statali e regionali vigenti in materia.

Art. 24

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione e fino a quando l'Ente non si sarà dotato di una struttura organica, le funzioni di Direzione di cui all'articolo 13 del presente Statuto saranno svolte da un Segretario comunale.

2. A regime il Direttore sarà nominato dal Consiglio di amministrazione con le procedure e le modalità previste dall'apposito Regolamento del personale.

VISTO: L'ASSESSORE PER LE
AUTONOMIE LOCALI:
POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 29 luglio 1999, n. 31.

I.P.A.B. «Istituto Adele Cerruti - Villa Russiz».
Approvazione modificazione statutaria.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il D.P.G.R. 25 giugno 1974, n. 02032/Pres. con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente morale «Istituto Adele Cerruti - Villa Russiz» di Capriva del Friuli, in Provincia di Gorizia;

VISTI i successivi decreti assessorili di modificazione statutaria n. 110 del 22 dicembre 1980, n. 18 del 19 febbraio 1987, n. 11 del 3 aprile 1996 e n. 13 del 21 maggio 1997;

VISTA la deliberazione n. 32 del 23 febbraio 1999, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'«Istituto Adele Cerruti - Villa Russiz» ha proposto la modifica dello statuto principalmente per adeguarlo al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che ha introdotto il principio di separazione delle competenze tra organi politici ed organi amministrativi;

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 10 maggio 1999, ai nn. 28299/2770, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b) della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49;

ACCERTATO che la proposta modificazione statutaria suddetta è stata pubblicata alla pagina 2707 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 di data 16 giugno 1999, ai sensi dell'articolo 68, della legge n. 6972/1890 e che durante il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione non risultano presentate osservazioni od opposizioni;

ATTESO che le Amministrazioni provinciali di Gorizia, di Pordenone, di Trieste e di Udine, invitate dall'Ente con nota dell'11 marzo 1999 ad esprimere un parere sulla modificazione statutaria di che trattasi, non hanno adottato alcun atto in merito nei termini di trenta giorni dalla comunicazione e che, pertanto, vanno considerate assenzienti ai sensi dell'articolo 62, quarto comma, della sopra citata legge n. 6972/1890;

VISTI gli articoli 5 - punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare la modifica dello statuto dell'I.P.A.B. denominata «Istituto Adele Cerruti - Villa Russiz» con sede a Capriva del Friuli, in Provincia di Gorizia.

Il nuovo testo dello statuto composto di n. 22 articoli è allegato al presente decreto e ne forma parte integrante.

Il Presidente dell'Istituzione è incaricato dell'esecuzione del suddetto provvedimento che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 29 luglio 1999

POZZO

I.P.A.B.
«ISTITUTO ADELE CERRUTI
VILLA RUSSIZ»
CAPRIVA DEL FRIULI - GORIZIA

STATUTO

CAPO I

Art. 1

È istituita e funzionante nel Comune di Capriva del Friuli (Gorizia) un'Opera pia eretta in Ente morale, sotto la denominazione:

Istituto «A. Cerruti - Villa Russiz».

Art. 2

L'Istituto ha per scopo di provvedere, secondo i propri mezzi, al ricovero ed al mantenimento di minori bisognosi, con priorità per i residenti nei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3

Possono essere accolti i minori che frequentino la scuola materna o quella dell'obbligo e, perdurando la frequenza di scuole o corsi di formazione professionale, potranno permanervi fino alla maggiore età, fatta eccezione per i minori che potranno trovarvi accoglienza fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Nell'esame delle domande di ammissione sarà data la precedenza ai minori proposti per accoglimento da Province, Comuni ed Enti pubblici.

Art. 4

Ai minori viene assicurata l'istruzione obbligatoria prevista dalle leggi vigenti e una educazione intesa a favorire la loro maturazione e formazione umana e religiosa a cura del personale designato dal Consiglio d'amministrazione.

L'allontanamento per motivi disciplinari o per altre cause potrà essere deciso su proposta motivata dalla Direttrice dell'Educandato, sentito l'affidante, con provvedimento del Presidente da comunicare al Consiglio d'amministrazione.

Art. 5

L'Istituto provvede alle proprie necessità con le rendite del patrimonio che consiste, oltre che nei fabbricati del collegio e del centro aziendale, in una proprietà terriera ed inoltre:

- a) con le rette d'affido;
- b) con i contributi di enti o privati.

CAPO II

Art. 6

Sono organi dell'Istituto:

- 1) il Consiglio di amministrazione;
- 2) il Presidente.

Art. 7

L'Istituto è retto da un Consiglio d'amministrazione composto dal Presidente e da sei Consiglieri.

Il Presidente è nominato dall'Assessore regionale per le Autonomie locali.

I Consiglieri vengono nominati:

- due dall'Assessore regionale per le Autonomie locali;
- uno dal Comune di Capriva del Friuli;
- uno dal Provveditore agli studi;
- uno dalla Provincia di Gorizia;
- uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia.

Gli uffici sopradetti sono tenuti a provvedere alle nomine dei consiglieri di competenza entro e non oltre 45 giorni dalla richiesta.

Art. 8

Non possono far parte del Consiglio d'amministrazione:

- 1) i Funzionari che esercitano la vigilanza dell'Ente;
- 2) coloro che ricevono uno stipendio o salario dall'Ente;
- 3) coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'Ente;
- 4) coloro che hanno maneggiato del denaro dell'Ente;

5) i parenti fino al 3° grado del Segretario e degli impiegati dell'Ente;

6) i non residenti stabilmente nella Provincia di Gorizia.

Non possono inoltre far parte contemporaneamente del Consiglio d'amministrazione gli ascendenti, i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Art. 9

I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 10

Ai membri del Consiglio di amministrazione verrà corrisposta una indennità di presenza per ogni seduta nella misura ed in analogia con quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia a favore degli amministratori degli Enti locali.

Al Presidente verrà corrisposta oltre al rimborso di spese forzose, una indennità di carica nella misura massima prevista dalla legge per il Sindaco del Comune ove ha sede l'Istituto.

Per missioni svolte e preventivamente deliberate dal consiglio di amministrazione spettano al Presidente ed ai Consiglieri le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo le disposizioni in vigore per gli amministratori comunali. Ai consiglieri verrà corrisposto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'accesso in istituto dalla propria residenza, in occasione dello svolgimento di compiti istituzionali.

Art. 11

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci un consigliere, all'uopo prescelto dal Consiglio all'inizio di ciascun mandato.

Art. 12

I membri del Consiglio d'amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio, previa notifica all'interessato, con apposita deliberazione.

CAPO III

Art. 13

Il Consiglio d'amministrazione deve riunirsi almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo, come previsto dall'articolo 6 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 2841.

Può riunirsi straordinariamente ogni qualvolta se ne dimostri la necessità per determinazione del Presidente o per domanda sottoscritta da almeno tre Consiglieri.

Le lettere di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare devono essere inviate con raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione. Tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato entro 24 ore prima.

Art. 14

Il Consiglio d'amministrazione, provvede all'amministrazione dell'Ente ed è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

Il Consiglio in particolare delibera:

- a) sulle eventuali modifiche dello Statuto;
- b) sui Regolamenti dell'Ente;
- c) sui programmi, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di lavori, i bilanci annuali e le relative variazioni, i conti consuntivi, le eventuali deroghe ad essi;
- d) sulle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- e) sugli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuthe che non siano previste in atti fondamentali del consiglio e che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario o di altri funzionari.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo sono di competenza del Consiglio, salvo quelle di urgenza attinenti alle variazioni di bilancio, da assumere con determinazione del Presidente, da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 15

Il Consiglio d'amministrazione non può deliberare se non interviene la metà più uno dei Consiglieri assegnati. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario dell'Ente, debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e sono sottoscritti dal Presidente, dai Consiglieri e dal Segretario.

In assenza del Segretario dell'Ente, i verbali vengono redatti da un consigliere o da un impiegato dell'Ente designato dal Consiglio.

Art. 16

Tutte le deliberazioni entro sette giorni dalla loro adozione sono pubblicate all'albo dell'Ente per la durata

di quindici giorni consecutivi, ed entro tre giorni dalla fine della pubblicazione, le deliberazioni di cui agli articoli 28 e 29, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificata dalla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, sono trasmesse al Comitato regionale di controllo competente a cura dell'impiegato responsabile degli adempimenti prescritti, con l'attestazione del periodo di pubblicazione.

CAPO IV

Art. 17

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 18

Spettano ai responsabili dei servizi individuati dal Presidente, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal consiglio, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) gli atti ed essi attribuiti dal Presidente per espressa disposizione.

CAPO V

Art. 19

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente o di chi ne fa le veci, di quella del componente designato dal Consiglio d'Amministrazione o, in casi di impedimento, dal Consigliere più anziano di età e dal Segretario.

Art. 20

Per l'Amministrazione del patrimonio e la tenuta della contabilità si fa riferimento alle disposizioni in materia vigenti per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per lo Stato e per gli Enti locali.

Art. 21

Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dei relativi regolamenti e di contabilità approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 e successive modificazioni, del D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, e di tutte le altre disposizioni legislative e regolamenti vigenti o che saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

CAPO VI

Art. 22

Gli attuali componenti del Consiglio d'amministrazione, nominati ed insediati in forza del presente statuto, restano in carica con le prerogative e per il tempo previsto dal presente statuto.

Udine, 29 luglio 1999

VISTO: L'ASSESSORE PER LE
AUTONOMIE LOCALI:
POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 28 luglio 1999, n. 137/SASM.

Approvazione del Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1998, comprensivo dei fondi per l'anno 1996 (saldo) riguardanti opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, della Comunità montana Val d'Arzino - Val Cosa - Val Tramontina.

L'ASSESSORE PER LO SVILUPPO
DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina ha adottato con deliberazione dell'assemblea generale n. 9 del 27 marzo 1999 il Programma straordinario di opere ed interventi di cui alla legge regionale 29/1973 e successive modificazioni ed integrazioni per l'anno 1998, comprensivo dei fondi di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/1994 relativi all'anno 1996 - saldo per una somma complessiva di lire 182.267.867 secondo le assegnazioni effettuate con decreti n. 67/SASM, 68/SASM e 69/SASM del 22 giugno 1998 del Direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1154 del 24 aprile 1998, con la quale, tra l'altro, viene autorizzato per l'anno 1998, il finanziamento dei pro-

grammi straordinari di opere ed interventi delle Comunità montane, redatti ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 29/1973 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che il Programma straordinario di opere ed interventi della Comunità montana è così articolato:

- Completamento dell'edificio industriale di Madonna dello Zucco nel Comune di Castelnovo del Friuli con la realizzazione di uffici e servizi igienici L. 182.267.867

VISTO che la Direzione regionale dell'Industria con nota del 7 giugno 1999 comunica di non avere osservazioni da formulare al riguardo;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

CONSIDERATO che la Comunità montana Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1998, in osservanza del disposto dell'articolo 19, ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO l'articolo 6, comma 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l'Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle Comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2044 del 24 giugno 1999;

DECRETA

- è approvato il Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1998 di cui alla legge regionale 29/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, comprensivo dei fondi di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/1994 relativi all'anno 1996-saldo, così come adottato dalla Comunità montana Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina con deliberazione assembleare n. 9 del 27 marzo 1999.

Udine, 28 luglio 1999

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 28 luglio 1999, n. 138/SASM.

Approvazione della Sezione di programma concernente interventi per l'agricoltura per l'anno 1998 della Comunità montana Valli del Natisone.

L'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana Valli del Natisone adottava con deliberazioni dell'assemblea generale n. 58 del 23 ottobre 1998 e n. 18 del 28 aprile 1999 la «Sezione di programma» comprendente le iniziative per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993, per un importo di lire 46.000.000 per l'anno 1998, secondo l'assegnazione effettuata con decreto n. 66/SASM del 22 giugno 1998 del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

CONSIDERATO che la «Sezione di programma» della Comunità montana risulta così articolata:

Tipo di intervento:

– aiuti agli imprenditori agricoli singoli ed associati per l'acquisto di attrezzature agricole innovative ed in adeguamento alle nuove norme di sicurezza sul posto di lavoro (articolo 12, legge regionale 50/93).

Beneficiari: Produttori agricoli singoli ed associati

Anno 1998 Importo L. 46.000.000

ATTESO che le iniziative previste nella «Sezione di programma» rientrano nelle fattispecie di intervento indicate per le finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

RICHIAMATA la Comunità montana al rispetto per quanto riguarda ogni iniziativa dei limiti e dei criteri indicati nel D.P.G.R. n. 07/Pres. del 15 gennaio 1998, attuativo del Regolamento (CE) n. 950/97 nelle parti in cui sostituisce il D.P.G.R. n. 0446/Pres. del 9 novembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la Comunità montana Valli del Natisone ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1998, in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo

comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

RITENUTO di dover far obbligo alla Comunità montana di inviare, prima dell'erogazione degli incentivi concernenti le iniziative in parola, al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati riguardanti i singoli beneficiari, i tipi di iniziativa e la spesa ammessa con il relativo contributo, per il loro successivo inoltro alla Direzione regionale dell'agricoltura;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6, comma 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l'Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle Comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2047 del 24 giugno 1999;

DECRETA

– è approvata la «Sezione di programma», per l'anno 1998, per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993, così come adottata dalla Comunità montana Valli del Natisone con deliberazioni assembleari n. 58 del 23 ottobre 1998 e n. 18 del 28 aprile 1999;

– si fa obbligo alla Comunità montana Valli del Natisone il rispetto dei Regolamenti comunitari nonché di inviare al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati relativi ai beneficiari come già enunciato nella parte narrativa del presente atto.

Udine, 28 luglio 1999

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 28 luglio 1999, n. 139/SASM.

Approvazione della Sezione di programma concernente interventi per l'agricoltura per l'anno 1998 della Comunità montana delle Valli del Torre.

L'ASSESSORE PER LO SVILUPPO
DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana delle Valli del Torre adottava con deliberazioni dell'assemblea generale n. 14 del 22 aprile 1999 e n. 20 dell'8 giugno 1999 la «Sezione di programma» comprendente le iniziative per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993, per un importo di lire 36.850.000 per l'anno 1998, secondo l'assegnazione effettuata con decreto n. 66/SASM del 22 giugno 1998 del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

CONSIDERATO che la «Sezione di programma» della Comunità montana risulta così articolata:

Concessione di aiuti in conto capitale a favore di produttori agricoli singoli od associati per l'acquisto di strutture agricole, la realizzazione di recinzioni e piccole strutture provvisorie di servizio alle medesime

importo L. 36.850.000

ATTESO che le iniziative previste nella «Sezione di programma» rientrano nelle fattispecie di intervento indicate per le finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

RICHIAMATA la Comunità montana al rispetto per quanto riguarda ogni iniziativa dei limiti e dei criteri indicati nel D.P.G.R. n. 07/Pres. del 15 gennaio 1998, attuativo del Regolamento (CE) n. 950/97 nelle parti in cui sostituisce il D.P.G.R. n. 0446/Pres. del 9 novembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la Comunità montana delle Valli del Torre ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1998, in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

RITENUTO di dover far obbligo alla Comunità montana di inviare, prima dell'erogazione degli incentivi concernenti le iniziative in parola, al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati riguardanti i singoli beneficiari, i tipi di iniziativa e la spesa ammessa con il relativo contributo, per il loro successivo inoltrare alla Direzione regionale dell'agricoltura;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6, comma 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l'Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle Comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2048 del 24 giugno 1999;

DECRETA

– è approvata la «Sezione di programma», per l'anno 1998, per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 35/1987, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 50/1993, così come adottata dalla Comunità montana delle Valli del Torre con deliberazioni assembleari n. 14 del 22 aprile 1999 e n. 20 del 1'8 giugno 1999;

– si fa obbligo alla Comunità montana delle Valli del Torre il rispetto dei Regolamenti comunitari nonché di inviare al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati relativi ai beneficiari come già enunciato nella parte narrativa del presente atto.

Udine, 28 luglio 1999

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 28 luglio 1999, n. 140/SASM.

Approvazione del Programma di opere pubbliche per l'anno 1996 (saldo) della Comunità montana delle Valli del Torre.

L'ASSESSORE PER LO SVILUPPO
DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana delle Valli del Torre ha adottato con deliberazioni dell'assemblea generale n. 15 del 22 aprile 1999 e n. 20 dell'8 giugno 1999 il Programma per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla legge regionale 5/1994, articolo 12 per un importo di lire 231.366 per l'anno 1996 (saldo) assegnato con decreto n. 67/SASM del 22 giugno 1998 del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

CONSIDERATO che il programma comunitario è così articolato:

1. Ristrutturazione, adeguamento e completamento di strutture artigianali-industriali

Importo L. 231.366

CONSIDERATO che l'intervento di cui sopra costituisce la prosecuzione ed integrazione dell'intervento a suo tempo già approvato e finanziato con precedenti programmi dell'Ente montano;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

ATTESO che la Comunità montana delle Valli del Torre ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 1998 in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6, comma 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO il D.P.G.R. n. 0297/Pres. del 3 agosto 1998, con cui l'Assessore effettivo dott. Renzo Tondo è delegato a trattare gli affari relativi alle fasi di approvazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi stralcio annuali e dei programmi straordinari di opere ed interventi delle Comunità montane, di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2049 del 24 giugno 1999;

DECRETA

– è approvato il Programma per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla legge regionale 5/1994 articolo 12, per l'anno 1996 (saldo), così come adottato dalla Comunità montana delle Valli del Torre con deliberazioni dell'assemblea generale n. 15 del 22 aprile 1999 e n. 20 dell'8 giugno 1999.

Udine, 28 luglio 1999

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 23 luglio 1999, n. EST.546-D/ESP.4194. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di transito,

da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione di via Lignano nella frazione di Zugliano.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Pozzuolo del Friuli è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di transito, per la realizzazione dell'opera citata in premessa.

Comune Censuario di Pozzuolo del Friuli - Provincia di Udine
L. 865/1971 - Regione agraria n. 13

Esproprio

1) P.ta 3525 Fg. 5
destinazione urbanistica: E5 entro la fascia di rispetto stradale
mapp.le 357 superficie mq. 470
consistenza: giardino/orto/ingresso carraio
superf. da espropriare: mq. 28
Indennità: mq. 28 x L./mq. 4.000 = L. 112.000
mapp.le 471 superficie mq. 1.630
consistenza: giardino/orto/ingresso carraio
superf. da espropriare: mq. 3
Indennità: mq. 3 x L./mq. 4.000 = L. 12.000
destinazione urbanistica: B1 entro la fascia di rispetto stradale
mapp.le 309 superficie mq. 400
consistenza: giardino/orto/ingresso carraio
superf. da espropriare: mq. 5
Indennità: mq. 5 x L./mq. 4.000 = L. 20.000
sommano L. 144.000
pari a Euro 74,37

Ditta catastale: Menazzi Franco nato a Pozzuolo del Friuli il 4 maggio 1942.

2) P.ta 423 Fg. 5
destinazione urbanistica: B1 entro la fascia di rispetto stradale
mapp.le 181 superficie mq. 180
consistenza: passo carraio
superf. da espropriare: mq. 5
Indennità: mq. 5 x L./mq. 4.000 = L. 20.000
P.ta 1 Fg. 5
destinazione urbanistica: B1 entro la fascia di rispetto stradale

mapp. le 388 superficie mq. 110
 consistenza: recinzione/canaletta di scolo
 superf. da espropriare: mq. 2
 Indennità: mq. 2 x L./mq. 4.000 = L. 8.000

P.ta 4451 Fg. 5
 destinazione urbanistica: B1 entro la fascia di rispetto stradale
 mapp.le 180 superficie mq. 210
 consistenza: canaletta di scolo
 superf. da espropriare: mq. 4
 Indennità: mq. 4 x L./mq. 4.000 = L. 16.000
 sommano L. 44.000
 pari a Euro 22,72

Ditta catastale: Iop Beniamino nato a Pozzuolo del Friuli il 27 gennaio 1913.

Ditta attuale presunta: Iop Romolo erede di Beniamino.

3) P.ta 11656 Fg. 5
 destinazione urbanistica: B1 entro la fascia di rispetto stradale
 mapp.le 386 superficie mq. 100
 consistenza: prato/canaletta di scolo
 superf. da espropriare: mq. 3
 Indennità: mq. 3 x L./mq. 4.000 = L. 12.000
 mapp.le 385 superficie mq. 140
 consistenza: prato/canaletta di scolo
 superf. da espropriare: mq. 4
 Indennità: mq. 4 x L./mq. 4.000 = L. 16.000
 sommano L. 28.000
 pari a Euro 14,46

Ditta catastale: Iop Lorena nata a Pozzuolo del Friuli il 6 febbraio 1958 proprietaria per 1/3; Iop Sergio nato a Pozzuolo del Friuli il 27 aprile 1952 proprietario per 1/3; Menazzi Fiorita nata a Pozzuolo del Friuli il 18 aprile 1926 proprietaria per 1/3.

4) Fg. 5
 destinazione urbanistica: B1 entro la fascia di rispetto stradale
 P.ta 2002
 mapp.le 19 superficie mq. 440
 consistenza: pertinenza di abitazione
 superf. da espropriare: mq. 24
 Indennità: mq. 24 x L./mq. 4.000 = L. 96.000
 P.ta 150
 mapp.le 18 superficie mq. 480
 consistenza: pertinenza di abitazione/recinzione
 superf. da espropriare: mq. 26
 Indennità: mq. 26 x L./mq. 4.000 = L. 104.000
 sommano L. 200.000
 pari a Euro 103,29

Ditta catastale: Cremese Walter nato a Pozzuolo del Friuli l'8 maggio 1939.

5) P.ta 2659
 destinazione urbanistica: B1 entro la fascia di rispetto stradale
 Fg. 13 mapp.le 30 superficie mq. 840
 consistenza: accesso carraio/recinzione
 superf. da espropriare: mq. 16
 Indennità: mq. 16 x L./mq. 4.000 = L. 64.000
 pari a Euro 33,05

Ditta catastale: Genero Guido nato a Pozzuolo del Friuli il 6 ottobre 1909.

6) P.ta
 destinazione urbanistica: B1 entro la fascia di rispetto stradale
 Fg. 13 mapp.le 31 superficie mq. 735
 consistenza: area urbana inerbita
 superf. da espropriare: mq. 6
 Indennità: mq. 6 x L./mq. 4.000 = L. 24.000
 pari a Euro 12,39

Ditta catastale: Enti urbani e promiscui.

Asservimento (servitù di transito)

7) P.ta 8509
 destinazione urbanistica: B1 entro la fascia di rispetto stradale
 Fg. 13 mapp. le 346 superficie mq. 1.260
 consistenza: area urbana inerbita/canaletta di scolo
 superf. da asservire: mq. 35
 Indennità: mq. 35 x L./mq. 2 000 = L. 70.000
 pari a Euro 36,15

Ditta catastale: Job Riccardo nato a Tarcento il 18 maggio 1911.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 23 luglio 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 23 luglio 1999, n. EST.547-D/ESP.4194. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di transito, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione di via Lignano nella frazione di Zugliano.

IL DIRETTORE
 DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Pozzuolo del Friuli è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa.

Comune Censuario di Pozzuolo del Friuli - Provincia di Udine
legge 359/1992 articolo 5 bis

1) P.ta 1768 Fg. 13
mapp.le 344 superficie mq. 40
consistenza: area urbana incolta
superf. da espropriare: mq. 40
R.D. 460 x 10 = L. 4.600 - al mq. = L. 115
Indennità:

$$\frac{V. \text{ venale } L/mq. 36.000 + R.D./mq. L. 115}{2}$$

= L. 18.060

L./mq. 18.060 x mq. 40

= L. 722.400

pari a Euro 373,09

- 40%

= L. 288.960

L. 433.440

pari a Euro 223,85

mapp.le 345 superficie mq. 50
consistenza: area urbana incolta
superf. da espropriare: mq. 50
R.D. 575 x 10 = L. 5.750 - al mq. = L. 115
Indennità:

$$\frac{V. \text{ venale } L/mq. 36.000 + R.D./mq. L. 115}{2}$$

= L. 18.060

L./mq. 18.060 x mq. 50

= L. 903.000

pari a Euro 466,36

- 40%

= L. 361.200

= L. 541.800

pari a Euro 279,82

Ditta catastale: Provincia di Udine.

2) P.ta 2659

Fg. 13 mapp.le 331 superficie mq. 700
consistenza: recinzione/accesso carraio
superf. da espropriare: mq. 9
R.D. 9.100 x 10 = L. 91.000 - al mq. = L. 130
Indennità:

$$\frac{V. \text{ venale } L./mq. 36.000 + R.D./mq. L. 130}{2}$$

L. 18.065

L./mq. 18.065 x mq. 9

= L. 162.585

pari a Euro 83,97

- 40%

= L. 65.034

= L. 97.551

pari a Euro 50,38

Ditta catastale: Genero Guido nato a Pozzuolo del Friuli il 6 ottobre 1909.

3) Fg. 13 mapp.le 330 superficie mq. 380
consistenza: area urbana incolta/recinzione
superf. da espropriare mq. 8
R.D./ x 10 = L. / - al mq. - L. /
Indennità:

$$\frac{V. \text{ venale } L/mq. 36.000 + R.D./mq. L. /}{2}$$

= L. 18.000

L./mq. 18.000 x mq. 8

= L. 144.000

pari a Euro 74,37

- 40%

= L. 57.600

= L. 86.400

pari a Euro 44,62

Ditta catastale: Enti urbani promiscui.

Ditta attuale presunta: Genero Guido nato a Pozzuolo del Friuli il 6 ottobre 1909.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 23 luglio 1999

PONARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 giugno 1999, n. 1913.

Determinazione dei criteri di finanziamento del progetto pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità e relative implementazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, articolo 21, che prevede la determinazione di criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti mediante deliberazioni della Giunta regionale ai soggetti non direttamente individuati dalla normativa vigente;

VISTA la legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 «Piano socio-assistenziale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» ed in particolare le previsioni dell'articolo 22, comma 4;

ACCERTATO che al cap. 4762 del bilancio regionale 1999 é iscritto lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni;

VISTA la deliberazione n. 2870 del 13 giugno 1990 che approva il Progetto Pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, articolo 18, commi 1 e 2 che autorizza il finanziamento del progetto citato;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1646/1997 e 1355/1998 con le quali é stato implementato il progetto originario per quanto attiene alle azioni in esso previste;

RICORDATO che con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1646/1997 é stato approvato il Progetto (A) «Inserimento socio-lavorativo con borsa di formazione lavoro per minori e giovani adulti (15 - 21 anni) a rischio di devianza e criminalità», determinando l'entità del finanziamento regionale, ex articolo 18, legge regionale 29/1990, in lire 400 milioni annui per un triennio di sperimentazione, nonché i relativi criteri di concessione;

VISTA la deliberazione n. 1636 del 29 maggio 1998, avente per oggetto i criteri di finanziamento del progetto pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità per l'anno 1998;

VISTA la deliberazione n. 1514 del 14 maggio 1999, con la quale é stato approvato il programma per l'anno 1999 in materia socio-assistenziale;

RITENUTO necessario rideterminare i criteri per la concessione del finanziamento delle ulteriori azioni previste dal progetto pilota citato, con riferimento alle Aree penale, penitenziaria e del disadattamento, nell'importo previsto di lire 500 milioni;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali, all'unanimità

DELIBERA

1. Per quanto attiene al progetto «Inserimento socio-lavorativo con borsa di formazione lavoro per minori e giovani adulti (15 - 21 anni) a rischio di devianza e criminalità», sono confermati, anche per l'anno 1999, il finanziamento di lire 400.000.000 (quattrocentomilioni) e i criteri di concessione già approvati per l'anno 1997 con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1646 e 1648 del 6 giugno 1997. Eventuali disponibilità, a seguito di insufficienti richieste ammissibili a finanziamento, andranno ad integrazione del finanziamento di cui al successivo punto 2.

2. Per quanto riguarda la concessione del finanziamento di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) per l'attuazione delle ulteriori azioni previste dal progetto pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità, di cui all'articolo 22, comma 4 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, sono approvati i seguenti criteri.

AREE PENALE, PENITENZIARIA E DEL DISADATTAMENTO:

- azioni finanziabili;
- destinatari degli interventi.

Destinatari degli interventi: Enti pubblici e del privato sociale.

A) Progetti finalizzati all'inserimento e al reinserimento sociale di persone provenienti dall'area del penale e del disadattamento:

- comunità per minori e giovani adulti (progetti sperimentali non ancora consolidati e avvio di progetti nuovi);
- progetti di presa in carico e di accoglienza diurna di persone con problematiche multiple ai limiti delle competenze istituzionali.

Destinatari degli interventi: Comuni sede di carcere.

B) Incentivi ai detenuti e ai soggetti sottoposti a misure alternative al carcere frequentanti corsi di formazione professionale; l'ammontare degli incentivi varia a secondo che trattasi di frequenza intra muraria od esterna, comportante quest'ultima maggiori spese (vitto, trasporto).

Destinatari degli interventi: Comuni sede di carcere e Enti del privato sociale.

C) Spese per materiali ed attrezzature strumentali all'attivazione dei corsi, non sostenute dagli Enti formatori.

Destinatari degli interventi: Agenzie di spettacoli e culturali operanti nel settore penitenziario in ambito sovra provinciale.

D) Iniziative socio-culturali in carcere. Tali iniziative devono trovare inserimento nei programmi complessivi degli istituti di pena e pertanto non connotarsi come episodici, ma come articolazione di un processo di risocializzazione. Nelle stesse sono comprese eventuali iniziative promozionali rivolte all'esterno quali convegni, giornate di studio, stand.

Destinatari degli interventi: Comuni sede di carcere e/o di residenza delle persone interessate.

E) Progetti individualizzati per persone in esecuzione penale esterna, arresti domiciliari, dimissione dal carcere e/o dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

FINANZIAMENTO E CRITERI DI RIPARTO

Le azioni, di cui al precedente punto 2), sono finanziate nel limite di lire 500 milioni, disponibili sul capitolo 4762 del bilancio regionale 1999.

Il finanziamento sarà ripartito proporzionalmente sulla base delle domande presentate, verificata la loro congruenza con gli obiettivi del progetto.

I suddetti criteri sono confermati anche nel caso di integrazione del finanziamento, con riferimento quindi al superiore limite che verrà a determinarsi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la presente deliberazione è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 luglio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 300*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 giugno 1999, n. 1971.

Legge regionale 29/1992, articolo 21. Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici. Criteri applicabili nelle attività della Direzione regionale dell'agricoltura. Ulteriore modifica della D.G.R. 497/1993 già modificata con D.G.R. 1867/1998 relativamente al Titolo IX - Capo V, in ordine ai contributi di cui alla legge regionale 49/1988 sull'assistenza tecnica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, e in particolare l'articolo 21;

VISTO l'elaborato quale parte integrante della propria deliberazione 11 febbraio 1993, n. 497, relativa a «Legge regionale 29/1992, articolo 21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici. Criteri applicabili nelle attività della Direzione regionale dell'agricoltura»;

VISTA la propria deliberazione 5 giugno 1998, n. 1867, registrata alla Corte dei conti il 2 settembre 1998, Registro 1, foglio 395, con la quale è stato sostituito il Capo V del Titolo IX dell'elaborato allegato alla predetta deliberazione n. 497/1993, fissando nuovi criteri per l'erogazione delle sovvenzioni per la riorganizzazione e

il potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo recate dall'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49;

VISTA la propria deliberazione 28 maggio 1999, n. 1753, relativa all'approvazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, del Programma di attività della Direzione regionale dell'agricoltura per l'anno 1999, con la quale, relativamente al capitolo 6801, è stata prevista l'adozione di nuovi criteri modificativi atti a velocizzare le istruttorie esperite dall'ERSA - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura e la conseguente erogazione dei fondi all'Ente medesimo;

CONSIDERATO che l'ERSA ha proposto una modifica al punto c) della precitata D.G.R. n. 1867/1998, tendente a valutare i parametri minimi ivi indicati non più in relazione all'attività svolta dagli Enti interessati nel corso dell'anno precedente a quello oggetto del finanziamento, bensì in relazione all'attività svolta nel corso del penultimo anno;

CONSIDERATO che tale modifica è effettivamente motivata dall'opportunità di consentire un più rapido svolgimento dell'istruttoria esperita dall'ERSA ai sensi dell'articolo 103 del D.P.G.R. n. 0129/Pres. del 3 marzo 1993, registrato alla Corte dei Conti il 20 aprile 1993, al Registro 9, foglio 171, in modo da consentire una riduzione dei tempi necessari per l'erogazione delle provvidenze in argomento e un conseguente snellimento delle procedure e dell'azione amministrativa nel comparto;

RITENUTA pertanto la necessità di modificare il Capo V del Titolo IX dell'elaborato allegato alla predetta deliberazione n. 497/1993, già sostituito con la deliberazione n. 1867/1998, limitatamente alla lettera c), e specificamente per quanto concerne la valutazione dei parametri minimi che gli Enti operanti nei servizi di sviluppo agricolo debbono rispettare per non incorrere nella riduzione della sovvenzione concedibile prevista dal medesimo punto c);

VISTO l'articolo 46 dello Statuto regionale;

SENTITO il parere del Comitato dipartimentale per le attività economiche e produttive, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 28 maggio 1999;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'Agricoltura,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di sostituire la lettera c) del Capo V del Titolo IX dell'elaborato allegato alla propria deliberazione 11 feb-

braio 1993, n. 497, già sostituito con la deliberazione n. 1867/1998, come segue:

«c) La misura percentuale della sovvenzione concedibile rispetto alla spesa ammessa viene determinata in misura uguale per tutti i programmi ammessi a finanziamento e non può comunque eccedere l'80% della spesa ammessa medesima.

Per i soggetti che nel corso del penultimo anno precedente a quello oggetto del finanziamento non abbiano raggiunto i parametri minimi fissati dall'ERSA per l'attività di assistenza tecnica, la misura percentuale della sovvenzione concedibile viene determinata riducendo l'aliquota di pari misura percentuale per ciascun parametro non raggiunto. La misura percentuale di riduzione viene fissata in relazione all'importanza del singolo parametro non raggiunto.».

2. La presente deliberazione verrà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 luglio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 296*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
24 giugno 1999, n. 2057.

Legge regionale 8/1995, articolo 5. Determinazione in via preventiva delle condizioni relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento dei contributi a sollievo degli oneri di ammortamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, con il quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e Province contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni, a totale o parziale sollievo degli oneri in linea capitale e per interessi, relativi all'ammortamento dei mutui che i Comuni e le Province stipulano per finanziare l'esecuzione di opere di adeguamento di impianti di immobili di loro proprietà alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;

RILEVATO dallo stesso che le domande per la concessione dei contributi sopra descritti devono essere presentate alla Direzione regionale per le Autonomie locali e devono essere corredate, tra l'altro, dalla deliberazione

consiliare con cui si dispone l'assunzione del mutuo e da copia dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;

VISTO l'articolo 1, comma 27, della legge regionale 4/1999, che nell'ambito delle finalità previste dal citato articolo 5, comma 1 della legge regionale 8/1995 come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 17/1995, relativamente all'adeguamento degli impianti di edifici scolastici e degli impianti natatori siti nei Comuni dichiarati interamente montani, ha autorizzato il limite di impegno decennale di lire 2.000.000.000 a decorrere dall'anno 2000;

RILEVATO altresì che le condizioni relative ai mutui anzidetti devono essere determinate in via preventiva dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Finanze;
all'unanimità,

DELIBERA

1) di determinare in via preventiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, le seguenti condizioni relative ai mutui da stipulare da parte dei Comuni dichiarati interamente montani, per l'adeguamento degli impianti di edifici scolastici e degli impianti natatori:

– *Enti mutuanti:*

per la scelta dell'ente mutuante dovrà provvedersi ai sensi del decreto legislativo 157/1995 ovvero, in caso di non applicazione dello stesso, con la richiesta di almeno tre offerte;

– *tasso d'interesse:*

i mutui dovranno essere regolati a tasso fisso, ovvero a tasso variabile, con l'osservanza dei limiti previsti dall'articolo 22, secondo comma del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144, ovvero, per i mutui da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti, al tasso praticato dalla medesima;

– *durata:*

i mutui dovranno essere stipulati per periodi di ammortamento non inferiori a dieci anni;

– *ammontare dei mutui assistibili:*

qualora, ai fini della completa realizzazione degli interventi programmati, nonché in relazione alle variazioni del tasso di interesse, l'ammortamento dei mutui comportasse, in linea capitale e per interessi, oneri superiori al contributo massimo stabilito, con apposito provvedimento, dalla Direzione regionale per le Autonomie locali, i beneficiari provvederanno con fondi propri alla differenza;

– *ammortamento:*

a rate semestrali costanti posticipate con inizio nell'anno 2000 per i mutui stipulati nell'anno 1999 ovvero nell'anno 2001 per i mutui stipulati nell'anno 2000.

Eventuali costi di preammortamento dovranno essere direttamente assunti dal mutuatario;

– *garanzie:*

proprie del mutuatario o, in caso di dichiarata impossibilità e nei casi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 3/1995, fidejussione della Regione ai sensi della normativa citata.

Nel caso in cui l'onere complessivo del mutuo, per capitale ed interessi, risultasse superiore al contributo massimo come sopra identificato, la garanzia fidejussoria della Regione potrà essere prestata per importi pari al contributo stesso;

– *contributi:*

concessi a cura della Direzione regionale delle Autonomie locali ad avvenuta presentazione della documentazione prescritta, ed erogati dalla stessa Direzione ad avvenuta presentazione del contratto di mutuo, ovvero della determinazione del Direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti, corredati dal relativo piano di ammortamento;

2) di autorizzare il Servizio Affari Finanziari ad informare la Direzione regionale delle Autonomie locali dei contenuti della presente deliberazione;

3) di incaricare la Direzione regionale delle Autonomie locali di dare esecuzione alla presente deliberazione per la parte di propria competenza;

4) la presente deliberazione verrà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione;

5) la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 23 luglio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 299*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 luglio 1999, n. 2269. (Estratto).

Legge 447/1995, articolo 2, commi 6 e 7. Individuazione dei tecnici competenti a svolgere attività nel campo dell'acustica ambientale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare l'elenco dei tecnici competenti a svolgere attività nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 2, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione sub A);
- di pubblicare la presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, unitamente all'elenco sub A allegato alla presente delibera.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato sub A

Legge 26 ottobre, n. 447, articolo 2

Elenco dei tecnici competenti a svolgere attività nel campo dell'acustica ambientale.

cognome	titolo di studio	nome	Comune di residenza
Scoppa	sig.	Raffaele	Trieste
Agliadoro	sig.	Franco	Sagrado
Cuomo	dott.	Giancarlo	Pordenone
Marcuzzi	dott.	Mario	Cordenons
Lauri	dott.	Giulio	Trieste
Floreani	dott. ing.	Francesco	Martignacco
Pozzar	dott.	Paolo	Cervignano d. F.li
Gregoris	geom.	Roberto	Saciletto di Ruda
Felcaro	sig.	Mauro	Manzano
Turrin	geom.	Giuseppe	Pordenone
Bottacin	dott. ing.	Fabrizio	Buttrio
Toscani	sig.	Dino	Tarvisio
Giacometti	dott. ing.	Ermes	Travesio

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 luglio 1999, n. 2453.

Fondo Sociale Europeo - DOCUP obiettivo 2, asse 1. Creazione e sviluppo delle imprese, azione 1.6. Formazione. Avviso per la presentazione di progetti formativi nel settore logistico-portuale a favore di lavoratori occupati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i regolamenti del Consiglio delle Comunità Europee 2081/1993, 2082/1993 e 2084/1993;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(97)3744 del 18 dicembre 1997 con la quale è stato approvato il DOCUP dell'obiettivo 2 per il periodo 1997/1999;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1726 del 29 maggio 1998, 2419 del 6 agosto 1998 e 2693 dell'11 settembre 1998;

CONSIDERATO che, sulla base delle citate deliberazioni, l'Amministrazione regionale, nell'ambito del Programma Operativo «Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale», cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo 3, ha presentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un progetto volto a favorire nuova occupazione nel settore logistico portuale;

CONSIDERATO che detto progetto rientra in una azione complessiva di carattere multiregionale nella quale sono coinvolte anche le Regioni Liguria, Emilia Romagna e Toscana;

CONSIDERATO che il citato progetto, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto direttoriale n. 405/III/98, prevede una integrazione con attività formative da rivolgere ad utenza occupata e da finanziare con risorse dell'obiettivo 2, asse 1 - Creazione e sviluppo delle imprese - azione 1.6 - Formazione;

CONSIDERATO che l'aspetto di integrazione fra il momento di realizzazione delle attività facenti capo al Programma Operativo «Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale» e quelle afferenti all'obiettivo 2 va individuato nella realizzazione di una ricerca sul fabbisogno formativo, realizzata sulla prima delle citate attività, la quale ha preso in esame le esigenze che il settore logistico - portuale esprime sul doppio fronte disoccupati/occupati;

RITENUTO di procedere alla approvazione dell'avviso costituente allegato parte integrante del presente provvedimento, con il quale, sulla base degli esiti della citata ricerca, viene dato avvio ai termini per la presentazione di una serie di azioni formative destinate a lavoratori occupati nel settore logistico portuale della Regione;

CONSIDERATO che i progetti devono essere presentati alla Direzione regionale della Formazione Professionale, via San Francesco n. 37, Trieste, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso

sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino alle ore 13.00 del 1° ottobre 1999;

CONSIDERATO che i progetti vengono presentati, valutati ed attuati secondo quanto previsto dal documento «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», approvato con D.P.G.R. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso allegato, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato l'avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, relativo alla presentazione, all'interno dell'obiettivo 2, asse 1 - Creazione e sviluppo delle imprese - azione 1.6 - Formazione, di progetti formativi rivolti a lavoratori occupati operanti nel settore logistico portuale della Regione.

I progetti devono essere presentati alla Direzione regionale della Formazione Professionale, via San Francesco n. 37, Trieste, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino alle ore 13.00 del 1° ottobre 1999.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Direzione regionale Formazione Professionale

**Fondo Sociale Europeo
Obiettivo 2**

**Asse 1 - Creazione e sviluppo delle imprese
Azione 1.6 - Formazione**

**Progetto interregionale per lo sviluppo dei
sistemi portuali**

**Avviso per la presentazione di progetti formativi
rivolti ad utenza occupata**

1. Campo di applicazione e finalità

Nell'ambito del Programma Operativo «Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale», approvato dalla Commissione Europea con decisione del 1997 e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo al titolo dell'obiettivo 3, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia partecipa, unitamente alle Regioni Liguria, Emilia Romagna e Toscana, ad un progetto interregionale per lo sviluppo dei sistemi portuali.

Il progetto presentato sul citato Programma Operativo si presenta come azione integrata articolata su una fase di ricerca sul fabbisogno formativo del settore, un momento di erogazione della formazione ed una azione di pubblicità e diffusione dell'iniziativa.

La volontà dell'Amministrazione regionale è stata, sin dall'inizio, quella di concepire un intervento complessivo nel settore della portualità, che potesse soddisfare i fabbisogni formativi connessi all'ingresso di nuove forze lavorative nonché quelli volti ad accrescere le competenze dei lavoratori che nel settore già operano.

In questo senso la ricerca sul fabbisogno formativo più sopra citata ha preso in esame anche le esigenze degli occupati, evidenziando taluni aspetti che determinano l'opportunità di agire sul piano della formazione professionale.

Il presente avviso dà quindi avvio alla procedura di proposizione di interventi formativi rivolti a soggetti che operano nelle aree portuali di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro. Trattandosi di ambiti territoriali ricompresi tutti nelle zone elette al titolo dell'obiettivo 2, le azioni vengono ricondotte all'interno della programmazione di tale obiettivo e, in particolare, dell'asse 1 - Creazione e sviluppo delle imprese - azione 1.6 - Formazione.

2. Soggetti proponenti e presentazione dei progetti

I progetti formativi possono essere presentati dagli organismi indicati nella Scheda n. 2, punto 2.2.2 delle «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», di seguito denominato Direttive, approvato con D.P.G.R. n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Vengono fatte salve alcune precisazioni che saranno fatte nel prossimo punto 3 in relazione ad alcuni specifici interventi.

I progetti devono essere presentati alla Direzione regionale della Formazione Professionale, via San Francesco n. 37, entro le ore 13.00 del 1° ottobre 1999 ed a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

In ordine alle modalità di presentazione dei progetti nonché alla loro predisposizione, si rinvia a quanto stabilito dalle Direttive.

Ogni soggetto proponente è tenuto a compilare in bollo il Modello «A» allegato alle Direttive; tale Modello va trasmesso in un'unica copia per tutti i progetti presentati al titolo del presente avviso. Il progetto formativo deve invece essere predisposto utilizzando, in funzione della natura dell'organismo proponente, il Modello 1 ovvero il Modello 2 allegati alle Direttive e composti, rispettivamente, da una Sezione 1A e 2A e da una Sezione

1B e 2B. Anche in questo caso si richiede la presentazione di un'unica copia della Sezione 1A ovvero 2A a valere per tutti i progetti presentati; per quanto riguarda invece la Sezione 1B ovvero 2B, è necessario che essa sia compilata per ciascuno dei progetti presentati. Non si ammette l'utilizzo di un'unica Sezione 1A o 1B per la presentazione di più progetti, quando anche dovesse trattarsi di azioni formative ripetute.

Copia della documentazione citata - Direttive e Modelli -, è disponibile presso gli uffici dell'Autorità Portuale di Trieste e della Direzione regionale della Formazione Professionale nonché sul sito internet www.regione.fvg.it

3. Interventi formativi realizzabili

Il Piano formativo che viene proposto e nel prosieguo dettagliatamente descritto, si configura secondo la seguente strutturazione:

- orientamento manageriale, rivolto a soggetti che occupano posizioni di direzione e coordinamento;
- discipline specialistiche, rivolte a quadri amministrativi e tecnici;
- riconversione e sviluppo delle competenze, rivolti a personale operativo;
- azioni trasversali, nelle aree dell'informatica e delle conoscenze linguistiche.

Possono essere proposte le seguenti azioni:

a) Riqualficazione gruisti

L'intervento, di durata indicativamente ricompresa tra le 200 e le 600 ore (tipologia formativa «Riqualficazione professionale» - codice 13), è volto alla riqualficazione di personale nelle figure di gruista di terminal contenitori e di terminal merci varie e può essere presentato da:

- impresa che intende formare propri dipendenti;
- associazione temporanea di imprese che intendono formare loro dipendenti. In questo caso è sufficiente, al momento della presentazione del progetto, l'individuazione delle imprese che si associano e del loro capofila, rinviando ad un momento successivo all'eventuale approvazione del progetto e comunque precedente all'avvio dell'attività formativa, la formale costituzione dell'associazione;
- organismo di formazione, avente le caratteristiche e requisiti previsti dalla Scheda n. 2, punto 2.2.1 delle Direttive, che operano su commessa espressa di almeno due imprese che intendono formare loro dipendenti. È ammessa anche la proposizione da parte di tali organismi temporaneamente associati. In questa eventualità vale quanto detto nel precedente alinea in tema di modalità di costituzione delle associazioni temporanee di imprese.

Numero massimo di progetti presentabili da ciascun organismo: 4.

b) Formazione per il middle management delle imprese terminalistiche portuali

Si tratta di un intervento formativo multiaziendale rivolto a 20 soggetti impiegati in funzioni di supporto e management e si inquadra all'interno della tipologia formativa «Aggiornamento» - codice 12, con una durata di 110 ore.

L'azione si articola in due parti:

- formazione teorica, della durata di 70 ore e da sviluppare in aula con metodologie didattiche tradizionali, tendente a trasmettere:
 - la conoscenza degli elementi essenziali che caratterizzano l'evoluzione del contesto competitivo del settore;
 - la conoscenza dei principali strumenti di gestione manageriale.

In particolare potrà essere prevista un'articolazione sui seguenti moduli:

- * lo scenario di riferimento;
- * il controllo economico della gestione;
- * l'organizzazione aziendale;
- * la gestione delle risorse umane;
- project work, della durata complessiva di 40 ore, da realizzare mediante la suddivisione della classe in gruppi, in funzione della provenienza aziendale, e così articolato:
 - 24 ore in autoapprendimento, mediante l'utilizzo di un software di simulazione di gestione di impresa. Quest'ultimo prevede la costruzione di un modello di gestione di un terminal portuale - indipendente dalla tipologia di merce trattata - che consenta la verifica dell'impatto economico e finanziario di scelte operative effettuate principalmente sul versante dei costi su cui la fascia di personale coinvolta ha possibilità di intervento:
 - * organizzazione del lavoro;
 - * make or buy;
 - * fornitori;
 - * utilizzo degli impianti e attrezzature.
 - 16 ore in lavoro assistito e follow up.

L'intervento può essere presentato da:

- organismo di formazione, avente le caratteristiche e requisiti previsti dalla Scheda n. 2, punto 2.2.1 delle Direttive, che operano su commessa espressa di almeno due imprese che intendono formare loro dipendenti. È ammessa anche la proposizione da parte

di tali organismi temporaneamente associati. In questo caso è sufficiente, al momento della presentazione del progetto, l'individuazione degli organismi che si associano e del loro capofila, rinviando ad un momento successivo all'eventuale approvazione del progetto e comunque precedente all'avvio dell'attività formativa, la formale costituzione dell'associazione.

Numero massimo di progetti presentabili da ciascun organismo: 1.

c) Ottimizzazione del servizio ferroviario per la logistica delle merci

L'azione mira a sviluppare i temi relativi alle tariffe e qualità del servizio, bilanciamento dei treni ed ottimizzazione dei carichi. Essa si inquadra all'interno della tipologia formativa «Aggiornamento» - codice 12 - con una durata indicativamente ricompresa tra le 30 e le 50 ore e si rivolge a 20 soggetti, il 40% dei quali operanti presso le Ferrovie dello Stato ed il restante 60% impiegati in funzioni di spedizioniere e terminalista. È altresì auspicato il coinvolgimento di personale delle ferrovie dei Paesi, confinanti e non, i quali siano parte del sistema logistico-portuale regionale. La loro partecipazione andrà ad integrare il numero degli allievi riferibili all'azione formative e comporterà, solo per essi, il riconoscimento delle spese di vitto, alloggio e trasporto nei limiti previsti dalla Scheda n. 12, punto 12.5.2 delle Direttive, paragrafi 1 e 2.

L'intervento può essere presentato da:

- organismo di formazione, avente le caratteristiche e requisiti previsti dalla Scheda n. 2, punto 2.2.1 delle Direttive, che operano su commessa espressa di almeno due imprese che intendono formare loro dipendenti. È ammessa anche la proposizione da parte di tali organismi temporaneamente associati. In questo caso è sufficiente, al momento della presentazione del progetto, l'individuazione degli organismi che si associano e del loro capofila, rinviando ad un momento successivo all'eventuale approvazione del progetto e comunque precedente all'avvio dell'attività formativa, la formale costituzione dell'associazione.

Numero massimo di progetti presentabili da ciascun organismo: 1.

d) Aggiornamento degli operatori delle agenzie marittime e delle case di spedizione

L'intervento si rivolge a soggetti che operano in funzioni amministrative e tecniche presso agenzie marittime e case di spedizione. Esso si inquadra all'interno della tipologia formativa «Aggiornamento» - codice 12 - con una durata indicativamente ricompresa tra le 60 e le 100 ore e può essere presentato da:

- impresa che intende formare propri dipendenti;

- associazione temporanea di imprese che intendono formare loro dipendenti. In questo caso è sufficiente, al momento della presentazione del progetto, l'individuazione delle imprese che si associano e del loro capofila, rinviando ad un momento successivo all'eventuale approvazione del progetto e comunque precedente all'avvio dell'attività formativa, la formale costituzione dell'associazione;
- organismo di formazione, avente le caratteristiche e requisiti previsti dalla Scheda n. 2, punto 2.2.1 delle Direttive, che operano su commessa espressa di almeno due imprese che intendono formare loro dipendenti. È ammessa anche la proposizione da parte di tali organismi temporaneamente associati. In questa eventualità vale quanto detto nel precedente alinea in tema di modalità di costituzione delle associazioni temporanee di imprese.

Numero massimo di progetti presentabili da ciascun organismo: 2.

e) Il marketing nelle imprese di trasporto

L'intervento si rivolge a soggetti che operano presso imprese di trasporto nel settore del marketing. Esso si inquadra all'interno della tipologia formativa «Aggiornamento» - codice 12 - con una durata indicativamente ricompresa tra le 20 e le 40 ore e può essere presentato da:

- impresa che intende formare propri dipendenti;
- associazione temporanea di imprese che intendono formare loro dipendenti. In questo caso è sufficiente, al momento della presentazione del progetto, l'individuazione delle imprese che si associano e del loro capofila, rinviando ad un momento successivo all'eventuale approvazione del progetto e comunque precedente all'avvio dell'attività formativa, la formale costituzione dell'associazione;
- organismo di formazione, avente le caratteristiche e requisiti previsti dalla Scheda n. 2, punto 2.2.1 delle Direttive, che operano su commessa espressa di almeno due imprese che intendono formare loro dipendenti. È ammessa anche la proposizione da parte di tali organismi temporaneamente associati. In questa eventualità vale quanto detto nel precedente alinea in tema di modalità di costituzione delle associazioni temporanee di imprese.

Numero massimo di progetti presentabili da ciascun organismo: 1.

f) Logistica e ambiente (ISO 14000 e norme EMAS)

L'azione si inquadra all'interno della tipologia formativa «Aggiornamento» - codice 12 - con una durata indicativamente ricompresa tra le 20 e le 40 ore e può essere presentato da:

- organismo di formazione, avente le caratteristiche e requisiti previsti dalla Scheda n. 2, punto 2.2.1 delle

Direttive, che operano su commessa espressa di almeno due imprese che intendono formare loro dipendenti. È ammessa anche la proposizione da parte di tali organismi temporaneamente associati. In questo caso è sufficiente, al momento della presentazione del progetto, l'individuazione degli organismi che si associano e del loro capofila, rinviando ad un momento successivo all'eventuale approvazione del progetto e comunque precedente all'avvio dell'attività formativa, la formale costituzione dell'associazione.

Numero massimo di progetti presentabili da ciascun organismo: 1.

g) Nuove normative doganali

L'intervento si rivolge a soggetti che operano nelle funzioni di terminalista. Esso si inquadra all'interno della tipologia formativa «Aggiornamento» - codice 12 - con una durata indicativamente ricompresa tra le 20 e le 40 ore e può essere presentato da:

- organismo di formazione, avente le caratteristiche e requisiti previsti dalla Scheda n. 2, punto 2.2.1 delle Direttive, che operano su commessa espressa di almeno due imprese che intendono formare loro dipendenti. È ammessa anche la proposizione da parte di tali organismi temporaneamente associati. In questo caso è sufficiente, al momento della presentazione del progetto, l'individuazione degli organismi che si associano e del loro capofila, rinviando ad un momento successivo all'eventuale approvazione del progetto e comunque precedente all'avvio dell'attività formativa, la formale costituzione dell'associazione.

Numero massimo di progetti presentabili da ciascun organismo: 1.

h) Aggiornamento nei confronti di soggetti responsabili, ai vari livelli, della prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito portuale

L'azione si inquadra all'interno della tipologia formativa «Aggiornamento» - codice 12 - con una durata indicativamente ricompresa tra le 40 e le 80 ore e può essere presentato da:

- organismo di formazione, avente le caratteristiche e requisiti previsti dalla Scheda n. 2, punto 2.2.1 delle Direttive, che operano su commessa espressa di almeno due imprese che intendono formare loro dipendenti. È ammessa anche la proposizione da parte di tali organismi temporaneamente associati. In questo caso è sufficiente, al momento della presentazione del progetto, l'individuazione degli organismi che si associano e del loro capofila, rinviando ad un momento successivo all'eventuale approvazione del progetto e comunque precedente all'avvio dell'attività formativa, la formale costituzione dell'associazione.

Numero massimo di progetti presentabili da ciascun organismo: 1.

i) Trasporto merci pericolose

L'azione si inquadra all'interno della tipologia formativa «Aggiornamento» - codice 12 - con una durata indicativamente ricompresa tra le 40 e le 100 ore e può essere presentato da:

- organismo di formazione, avente le caratteristiche e requisiti previsti dalla Scheda n. 2, punto 2.2.1 delle Direttive, che operano su commessa espressa di almeno due imprese che intendono formare loro dipendenti. È ammessa anche la proposizione da parte di tali organismi temporaneamente associati. In questo caso è sufficiente, al momento della presentazione del progetto, l'individuazione degli organismi che si associano e del loro capofila, rinviando ad un momento successivo all'eventuale approvazione del progetto e comunque precedente all'avvio dell'attività formativa, la formale costituzione dell'associazione.

Numero massimo di progetti presentabili da ciascun organismo: 2.

l) Alfabetizzazione informatica

L'intervento si rivolge a soggetti che operano nelle funzioni tecnico/amministrative. Esso si inquadra all'interno della tipologia formativa «Aggiornamento» - codice 12 - con una durata indicativamente ricompresa tra le 40 e le 80 ore e può essere presentato da:

- organismo di formazione, avente le caratteristiche e requisiti previsti dalla Scheda n. 2, punto 2.2.1 delle Direttive, che operano su commessa espressa di almeno due imprese che intendono formare loro dipendenti. È ammessa anche la proposizione da parte di tali organismi temporaneamente associati. In questo caso è sufficiente, al momento della presentazione del progetto, l'individuazione degli organismi che si associano e del loro capofila, rinviando ad un momento successivo all'eventuale approvazione del progetto e comunque precedente all'avvio dell'attività formativa, la formale costituzione dell'associazione.

Numero massimo di progetti presentabili da ciascun organismo: 5.

m) Uso delle reti e normativa europea

L'intervento si rivolge a soggetti che operano con funzioni di responsabilità nella gestione di sistemi informatici. Esso si inquadra all'interno della tipologia formativa «Aggiornamento» - codice 12 - con una durata di 20 ore e può essere presentato da:

- organismo di formazione, avente le caratteristiche e requisiti previsti dalla Scheda n. 2, punto 2.2.1 delle Direttive, che operano su commessa espressa di al-

meno due imprese che intendono formare loro dipendenti. È ammessa anche la proposizione da parte di tali organismi temporaneamente associati. In questo caso è sufficiente, al momento della presentazione del progetto, l'individuazione degli organismi che si associano e del loro capofila, rinviando ad un momento successivo all'eventuale approvazione del progetto e comunque precedente all'avvio dell'attività formativa, la formale costituzione dell'associazione.

Numero massimo di progetti presentabili da ciascun organismo: 1.

n) Procedure di sicurezza nelle informazioni

L'intervento si rivolge a soggetti che operano con funzioni di responsabilità nella gestione di sistemi informatici. Esso si inquadra all'interno della tipologia formativa «Aggiornamento» - codice 12 - con una durata di 20 ore e può essere presentato da:

- organismo di formazione, avente le caratteristiche e requisiti previsti dalla Scheda n. 2, punto 2.2.1 delle Direttive, che operano su commessa espressa di almeno due imprese che intendono formare loro dipendenti. È ammessa anche la proposizione da parte di tali organismi temporaneamente associati. In questo caso è sufficiente, al momento della presentazione del progetto, l'individuazione degli organismi che si associano e del loro capofila, rinviando ad un momento successivo all'eventuale approvazione del progetto e comunque precedente all'avvio dell'attività formativa, la formale costituzione dell'associazione.

Numero massimo di progetti presentabili da ciascun organismo: 1.

o) Inglese tecnico

L'intervento si rivolge a soggetti che operano nelle funzioni tecnico/amministrative. Esso si inquadra all'interno della tipologia formativa «Aggiornamento» - codice 12 - con una durata indicativamente ricompresa tra le 40 e le 80 ore e può essere presentato da:

- organismo di formazione, avente le caratteristiche e requisiti previsti dalla Scheda n. 2, punto 2.2.1 delle Direttive, che operano su commessa espressa di almeno due imprese che intendono formare loro dipendenti. È ammessa anche la proposizione da parte di tali organismi temporaneamente associati. In questo caso è sufficiente, al momento della presentazione del progetto, l'individuazione degli organismi che si associano e del loro capofila, rinviando ad un momento successivo all'eventuale approvazione del progetto e comunque precedente all'avvio dell'attività formativa, la formale costituzione dell'associazione.

Numero massimo di progetti presentabili da ciascun organismo: 5.

4. Disponibilità finanziaria, valutazione e approvazione dei progetti

I progetti presentati a valere sul presente avviso possono essere finanziati complessivamente nel limite di lire 1.300.000.000.

La valutazione dei progetti avviene secondo quanto stabilito dalla Scheda n. 5 delle Direttive e viene svolta dalla Direzione regionale della Formazione Professionale con l'attribuzione a ciascuno di essi di un punteggio determinato.

In particolare i progetti di cui alle lettere a), c), d) ed e) verranno valutati sulla base dei seguenti 5 criteri che determinano l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti:

- criterio a) - Affidabilità del proponente: fino ad un massimo di 25 punti;
- criterio b) - Coerenza delle motivazioni: fino ad un massimo di 20 punti;
- criterio c) - Qualità ed organizzazione didattica: fino ad un massimo di 35 punti;
- criterio d) - Congruenza finanziaria: fino ad un massimo di 15 punti;
- criterio e) - Giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto: fino ad un massimo di 5 punti.

In ordine a ciascuno degli interventi indicati nel precedente punto 4 alle lettere da a) ad o), la Direzione regionale provvederà a redigere specifiche graduatorie relative ai progetti positivamente valutati per avere conseguito, in sede di valutazione un punteggio non inferiore a 50. Nell'ambito di ciascuna di tali graduatorie, l'ammissione al finanziamento dei progetti avverrà con le seguenti modalità:

- graduatoria «Riqualificazione gruisti»: finanziamento dei primi quattro progetti della graduatoria;
- graduatoria «Formazione per il middle management delle imprese terminalistiche portuali»: finanziamento del primo progetto della graduatoria;
- graduatoria «Ottimizzazione del servizio ferroviario per la logistica delle merci»: finanziamento del primo progetto della graduatoria;
- graduatoria «Aggiornamento degli operatori delle agenzie marittime e delle case di spedizione»: finanziamento dei primi due progetti della graduatoria;
- graduatoria «Il marketing nelle imprese di trasporto»: finanziamento del primo progetto della graduatoria;
- graduatoria «Logistica e ambiente (ISO 14000 e norme EMAS)»: finanziamento del primo progetto della graduatoria;

- graduatoria «Nuove normative doganali»: finanziamento del primo progetto della graduatoria;
- graduatoria «Aggiornamento nei confronti di soggetti responsabili, ai vari livelli, della prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito portuale»: finanziamento del primo progetto della graduatoria;
- graduatoria «Trasporto merci pericolose»: finanziamento dei primi due progetti della graduatoria;
- graduatoria «Alfabetizzazione informatica»: finanziamento dei primi cinque progetti della graduatoria;
- graduatoria «Uso delle reti e normativa europea»: finanziamento del primo progetto della graduatoria;
- graduatoria «Procedure di sicurezza nelle informazioni»: finanziamento del primo progetto della graduatoria;
- graduatoria «Inglese tecnico»: finanziamento dei primi cinque progetti della graduatoria.

Qualora l'applicazione delle modalità di finanziamento sopraindicate dovesse determinare un fabbisogno finanziario superiore a quello disponibile, si provvederà con i seguenti ordini di priorità:

1. verifica di ulteriori disponibilità finanziarie nell'ambito dell'obiettivo 2, asse 1, azione 1.6 cui il presente avviso si riferisce;
2. verifica di ulteriori disponibilità finanziarie nell'ambito dell'obiettivo 4, asse 2, anch'esso operante nei confronti di utenza occupata;
3. ammissione al finanziamento a concorrenza delle risorse disponibili sul presente avviso, con esclusione di quelli che, potenzialmente ammissibili, risultano avere punteggio più basso.

Qualora invece l'applicazione delle modalità di finanziamento sopraindicate dovesse determinare un non completo utilizzo delle risorse disponibili, si provvederà ad ammettere al finanziamento progetti utilmente inseriti nelle graduatorie ad iniziare da quelli con punteggio più alto.

Le graduatorie rimarranno comunque in vigore fino al 31 dicembre 1999. In tal senso, i progetti in esse utilmente inseriti, pur se non finanziati, costituiranno un «parco progetti» dal quale prioritariamente attingere nel caso, sino a quella data, dovessero verificarsi rinunce all'attuazione di attività genericamente ammesse al finanziamento nell'ambito dell'obiettivo 2, asse 1, azione 1.6 - attività per utenza occupata.

A seguito della valutazione dei progetti di cui al presente avviso, la Direzione regionale della Formazione Professionale predisporrà, inoltre:

- elenco dei progetti non approvati, nè ammessi al finanziamento, per avere conseguito un punteggio inferiore a 50;
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti previsti dalla Scheda n. 5 delle Direttive.

Tra tali cause di esclusione va ricompresa anche l'eventuale proposizione, da parte del medesimo organismo proponente, di un numero di progetti superiore a quello previsto nel presente avviso per ciascuna delle azioni indicate nel precedente punto 3.

Le graduatorie saranno approvate con le modalità previste dalla normativa regionale vigente e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La formalizzazione dell'approvazione nei confronti dei soggetti attuatori degli interventi finanziati avverrà con le modalità stabilite dalla Scheda n. 6 delle Direttive.

5. Durata degli interventi

Le azioni formative in senso stretto devono trovare avvio entro 30 giorni da quello successivo alla formalizzazione dell'approvazione di cui al precedente punto 5 e concludersi entro il 31 dicembre 2000.

6. Ulteriori note

Sul sito internet in precedenza citato è reperibile il documento di sintesi della ricerca sul fabbisogno formativo che rappresenta la base sulla quale il presente avviso è stato costruito.

Il Direttore regionale:
dott.ssa Maria Emma Ramponi

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Gorizia. Avviso di approvazione della variante n. 1 al P.I.P. a carattere autoportuale della zona di Sant'Andrea.

Con deliberazione consiliare n. 44 del 30 giugno 1999, il comune di Gorizia ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al P.I.P. a carattere autoportuale della zona di Sant'Andrea, ed ha approvato il Piano medesimo, ai sen-

si dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pavia di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 41 del 28 giugno 1999 il Comune di Pavia di Udine ha preso atto che, in ordine alla variante n. 17 al Piano regolatore generale non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sgonico. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica, zona artigianale in località Stazione di Prosecco-p.c.1458/133 del C.C. di Gabrovizza.

Con deliberazione consiliare n. 26 del 20 luglio 1999, il Comune di Sgonico ha respinto la osservazione presentata al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica, zona artigianale in località Stazione di Prosecco-p.c. 1458/133 del C.C. di Gabrovizza, ha recepito le prescrizioni vincolanti, in ordine al Piano, di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale n. 86/1-T/99 del 17 maggio 1999, ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Trieste. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Centro polifunzionale di Opicina».

Con deliberazione consiliare n. 61 del 6 luglio 1999, il Comune di Trieste ha accolto parzialmente le osservazioni ed opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Centro polifunzionale di Opicina», ha recepito le prescrizioni vincolanti, in ordine al Piano, di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale n. 20/1-T/99 del 1° febbraio 1999, ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio vigilanza enti

Legge regionale 7/1999 - Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia - E.S.A. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1998.

(deliberazione n. 38 del 13 maggio 1999 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2306 del 16 luglio 1999).

Importi in lire

ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertam.	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Riscossioni
TITOLO I						
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.700.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	21.055.000.000	21.355.000.000	14.900.000.000
TITOLO II						
Altre entrate	411.000.000	428.000.000	626.418.382	1.340.049.966	1.341.102.463	669.090.530
TITOLO III						
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	12.000.000	12.000.000	81.889.691	48.273.759	44.574.279	106.262.499
TITOLO IV						
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	-	2.373.056.960	2.373.056.960	-	-	-
TITOLO VI						
Partite di giro	405.000.000	417.000.000	272.571.117	405.000.000	417.000.000	272.570.852
Totale	5.528.000.000	8.230.056.960	8.353.936.150	22.848.323.725	23.157.676.742	15.947.923.881
Avanzo di amministrazione	2.200.000.000	5.198.203.166	-	-	-	-
Fondo iniziale di cassa	-	-	-	11.636.676.275	13.223.373.814	13.223.373.814
Totale compl. entrate	7.728.000.000	13.428.260.126	8.353.936.150	34.485.000.000	36.381.050.556	29.171.297.695
SPESE	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Pagamenti
TITOLO I						
Spese correnti	2.680.000.000	3.533.806.010	2.045.285.021	4.671.000.000	4.435.864.167	2.118.631.080
TITOLO II						
Spese in conto capitale	4.643.000.000	9.477.454.116	7.306.221.018	27.774.000.000	29.893.185.865	9.153.670.419
Totale spese finali	7.323.000.000	13.011.260.126	9.351.506.039	32.445.000.000	34.329.050.032	11.272.301.499
TITOLO III						
Estinzione di mutui ed anticipazioni	-	-	-	-	-	-
TITOLO IV						
Partite di giro	405.000.000	417.000.000	272.571.117	405.000.000	417.000.524	272.571.117
Totale	7.728.000.000	13.428.260.126	9.624.077.156	32.850.000.000	34.746.050.556	11.544.872.616
Disavanzo	-	-	-	-	-	-
Totale compl. spese	7.728.000.000	13.428.260.126	9.624.077.156	32.850.000.000	34.746.050.556	11.544.872.616

Importi in euro al cambio ufficiale del giorno 31 dicembre 1998 pari a 1.936,27

ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertam.	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Riscossioni
TITOLO I						
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.427.347,43	2.582.284,50	2.582.284,50	10.874.000,01	11.028.937,08	7.695.207,80
TITOLO II						
Altre entrate	212.263,79	221.043,55	323.518,10	692.078,05	692.621,62	345.556,42
TITOLO III						
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	6.197,48	6.197,48	42.292,50	24.931,32	23.020,69	54.880,00
TITOLO IV						
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	-	1.225.581,64	1.225.581,64	-	-	-
TITOLO VI						
Partite di giro	209.165,04	215.362,53	140.771,23	209.165,04	215.362,53	140.771,10
Totale	2.854.973,74	4.250.469,70	4.314.447,96	11.800.174,42	11.959.941,92	8.236.415,31
Avanzo di amministrazione	1.136.205,18	2.684.647,89	-	-	-	-
Fondo iniziale di cassa	-	-	-	6.009.841,74	6.829.302,64	6.829.302,64
Totale compl. entrate	3.991.178,92	6.935.117,58	4.314.447,96	17.810.016,17	18.789.244,56	15.065.717,95

SPESA	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Pagamenti
TITOLO I						
Spese correnti	1.384.104,49	1.825.058,49	1.056.301,56	2.412.370,18	2.290.932,65	1.094.181,64
TITOLO II						
Spese in conto capitale	2.397.909,38	4.894.696,56	3.773.348,25	14.344.073,92	15.438.542,08	4.727.476,24
Totale spese finali	3.782.013,87	6.719.755,06	4.829.649,81	16.756.444,09	17.729.474,73	5.821.657,88
TITOLO III						
Estinzione di mutui ed anticipazioni	-	-	-	-	-	-
TITOLO IV						
Partite di giro	209.165,04	215.362,53	140.771,23	209.165,04	215.362,80	140.771,23
Totale	3.991.178,92	6.935.117,58	4.970.421,04	16.965.609,14	17.944.837,53	5.962.429,11
Disavanzo	-	-	-	-	-	-
Totale compl. spese	3.991.178,92	6.935.117,58	4.970.421,04	16.965.609,14	17.944.837,53	5.962.429,11

PARTE SECONDA

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO
STATO E PROVVEDIMENTI DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 175
del 28 luglio 1999)*

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 1999.

**Accertamento del periodo di mancato funziona-
mento dell'Ufficio del pubblico registro automobili-
stico di Udine.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA

VISTO il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n.
770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, re-
cante norme per la sistemazione di talune situazioni di-
pendenti da mancato o irregolare funzionamento degli
uffici finanziari;

VISTO il decreto 29 gennaio 1998, prot. n.
1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipar-
timento delle entrate ha delegato i direttori regionali ter-
ritorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato
o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico re-
gistro automobilistico;

VISTA la nota con la quale la procura generale
della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste
ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-
P.R.A. di Udine nel giorno 28 giugno 1999, al fine di
poter procedere all'installazione di nuove apparec-
chiature deputate alla gestione delle procedure auto-
matizzate P.R.A.;

VISTA la nota dell'A.C.I. di Udine - prot. n. 728
del 2 luglio 1999 - che ha confermato la predetta chiu-
sura;

DECRETA

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico
registro automobilistico di Udine è accertato per il gior-
no 28 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Trieste, 13 luglio 1999

Il Direttore regionale: ZINNO

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE

Ispettorato ripartimentale delle foreste

GORIZIA

**Avviso di gara mediante licitazione privata per
la fornitura di segnali stradali di divieto di transito
ai sensi della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15
(disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle
zone sottoposte a vincolo idrogeologico e/o ambien-
tale).**

1) ENTE APPALTANTE: Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia - Direzione regionale delle foreste -
Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia (tele-
fono 0481/3861, telefax 0481/533657).

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: proce-
dura ristretta (licitazione privata).

3) LUOGO DI CONSEGNA: presso le sedi centrali
o le sedi periferiche degli Ispettorati ripartimentali delle
foreste di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste e Udi-
ne.

4) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'AP-
PALTO: criterio del prezzo più basso, previsto
dall'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legi-
slativo 24 luglio 1992, n. 358 come sostituito dall'ar-
ticolo 16 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
402 e secondo le modalità di cui all'articolo 73, lettera
c) ed all'articolo 89, lettera b) del R.D. 23 maggio
1924, n. 827.

5) NATURA E QUANTITÀ DEI PRODOTTI DA
FORNIRE: n. 500 (cinquecento) segnali stradali di di-
vieto di transito cadauno costituito dal segnale stradale
in lamiera d'alluminio di formato «normale», dal pan-
nello integrativo in lamiera d'alluminio di formato «nor-
male», dal sostegno in tubolare di ferro completo di tap-
po a pressione in resina sintetica alla sommità e spinotto
antitorsione alla base ed infine dai collari e dai bulloni
in ferro zincato per l'assemblaggio del segnale stradale
e del pannello integrativo al sostegno in tubolare di fer-
ro, fatta comunque salva la specificazione dettagliata
delle caratteristiche nel capitolato speciale d'appalto che
verrà allegato alla lettera di invito a partecipare alla
gara.

6) OFFERTA: l'offerta non potrà superare la somma
complessiva di lire 41.666.667 (I.V.A. esclusa) né sa-
ranno ammesse offerte parziali.

7) **TERMINE DI CONSEGNA:** entro 60 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.

8) **FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI FORNITORI:** sono ammesse a presentare offerta anche le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, secondo le modalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. L'impresa che partecipa ad un raggruppamento o ad un consorzio non può concorrere singolarmente o far parte di altri raggruppamenti o consorzi. Pertanto il consorzio è tenuto ad indicare la denominazione di tutti i consorziati. I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e di cui al successivo punto 14) dovranno risultare soddisfatti da ciascuna impresa raggruppata.

9) **TERMINE DI RICEZIONE DELLE DOMANDE:** ore 12 del diciannovesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

10) **INDIRIZZO AL QUALE DEBONO PERVENIRE LE DOMANDE:** Ispettorato ripartimentale delle foreste, via Monte Santo, 17 - 34170 Gorizia. All'esterno della busta contenente la domanda dovrà essere indicato l'oggetto dell'appalto nonché la denominazione e la sede del concorrente.

11) **DOMANDA:** in carta da bollo, in lingua italiana, con sottoscrizione semplice.

12) **TERMINE PER L'INVIO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTA:** entro il trentesimo giorno successivo alla data stabilita quale termine per la ricezione delle domande di partecipazione alla gara e di cui al precedente punto 9).

13) **CAUZIONI E GARANZIE:** da costituire in osservanza delle vigenti norme e nei modi che verranno indicati nella lettera di invito a presentare l'offerta.

14) **CONDIZIONI MINIME:** la domanda di partecipazione dovrà contenere espressa dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa attestante:

- l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
- l'iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ovvero nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato o, se straniero, in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;
- l'iscrizione nel Registro regionale delle cooperative (nel caso di cooperative o consorzio fra cooperative);
- l'impegno a conformarsi alla disciplina prevista

dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 358/1992 (nel caso di imprese raggruppate);

- il possesso di idonee garanzie bancarie con l'indicazione degli Istituti di credito in grado di fornirle;
- il possesso di una organizzazione tecnica adeguata alla qualità ed alla quantità della fornitura per la quale si concorre;
- il possesso di autorizzazione del competente Ministero dei lavori pubblici alla costruzione di segnaletica stradale ai sensi degli articoli 45 del decreto legislativo n. 285/92 e 193, del D.P.R. n. 495/92;
- che non presenteranno offerta per la gara altre imprese con le quali esistano rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all'articolo 2359 del C.C.;
- la disponibilità ad esibire, per i prodotti da fornire: campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice.

15) **ALTRE INDICAZIONI:**

- i dati personali dei concorrenti che verranno raccolti ai fini del procedimento concorsuale verranno trattati in conformità alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- responsabile del procedimento è il dott. Giancarlo Toffoletti, direttore sostituto dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia;
- per ottenere informazioni di carattere tecnico: telefono 0481/386433 - 0481/386425; per informazioni di carattere amministrativo: telefono 0481/386436 - 0481/386426;
- il presente avviso verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Gorizia nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Gorizia, 3 agosto 1999

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Giancarlo Toffoletti

AZIENDA MULTISERVIZI GORIZIANA
A.M.G. - S.p.A.
GORIZIA

Tariffe di vendita dell'acqua potabile distribuita a mezzo rete urbana nel Comune di Gorizia.

L'Azienda Multiservizi Goriziana comunica che, in applicazione della deliberazione 19 febbraio 1999 del Comitato interministeriale per la programmazione economica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1999, le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, a decorrere dall'1 luglio 1999 sono le seguenti:

Tipo tariffa	Classe consumi	Tariffa
<i>1. Usi domestici</i>		
a) agevolata	fino a 8 mc/mese per appartamento	L. 301/mc.
b) base	da 9 a 20 mc/mese per appartamento	L. 538/mc.
c) eccedenza	oltre 20 mc/mese per appartamento	L. 776/mc.
<i>2. Usi agricoli</i>		
a) base	fino a 20 mc/mese	L. 538/mc.
b) eccedenza	oltre 20 mc/mese	L. 633/mc.
<i>3. Allevamento animali</i>		
a) base	Qualsiasi consumo	L. 269/mc.
<i>4. Altri usi</i> (qualsiasi uso diverso da quello domestico)		
a) base	Fino a 20 mc/mese	L. 538/mc.
b) eccedenza	oltre 20 mc/mese	L. 776/mc.
<i>5. Subdistributori</i>		
		L. 326/mc.

In aggiunta alle tariffe di cui sopra vengono altresì applicate le quote fisse previste dal Prov. C.I.P. 45/1974 del 4 ottobre 1974 e precisamente:

Sezione contatore	Consumo mensile equivalente	Importo quota fissa
fino a 20 mm.	fino a 100 mc./mese	L. 450/mese
fino a 30 mm.	da 101 a 500 mc./mese	L. 750/mese
fino a 80 mm.	da 501 a 1.500 mc./mese	L. 2.000/mese
oltre a 80 mm.	oltre a 1.501 mc./mese	L. 4.000/mese

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Prov. C.I.P. 24/1988 del 9 dicembre 1988.

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Carlo Mistretta

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
(Pordenone)

Avviso di adozione del Piano di recupero di iniziativa privata - ambito in località Versutta, ditta «Cicuto, Mezzavilla, Rubli, Sessolo».

IL SINDACO

VISTO l'articolo 45, commi 1) e 2), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 3 agosto 1999, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il piano di recupero di iniziativa privata - ambito in località Versutta, ditta «Cicuto, Mezzavilla, Rubli, Sessolo».

Che la predetta deliberazione, unitamente agli elaborati progettuali, è depositata presso la Segreteria comunale, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi (giorni di apertura al pubblico della sede comunale) a decorrere

dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. in oggetto; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Le osservazioni ed opposizioni redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire entro il termine sopraindicato.

Dalla Residenza municipale, lì 5 agosto 1999

IL SINDACO: dott. Claudio Colussi

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
(Udine)

Avviso di deposito del Piano attuativo per il comparto «B» della Zona Artigianale Industriale sita in località Modeano proposto dalla società Glassware S.r.l.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la quarta circolare esplicativa della legge regionale 52/1991 emanata in data 5 ottobre 1992 dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale;

RENDE NOTO

– che sono depositati presso la Segreteria del Comune per 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, gli elaborati relativi al Piano attuativo per il comparto «B» della Zona Artigianale Industriale sita in località Modeano proposto dalla società Glassware S.r.l., adottato con deliberazione consiliare n. 43 del 26 luglio 1999;

– chiunque, durante il suddetto periodo nelle ore in cui l'ufficio è aperto al pubblico, può prendere visione degli elaborati medesimi e presentare al Comune, in carta bollata, le eventuali osservazioni ed i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Palazzolo dello Stella, 29 luglio 1999

IL RESPONSABILE SOSTITUTO DELL'AREA
TECNICA:
p.e. Maurizio Nicodemo

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

(Pordenone)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Il Viale».

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, articolo 45, legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

- che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 maggio 1999, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Il Viale»;
- che il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Il Viale» (ambito di Zona C del vigente P.R.G.C. compresa tra via Garibaldi, via Runces e viale D'Annunzio), completo in tutti i suoi elementi, ogni giorno dal lunedì al venerdì, festività escluse, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sarà depositato, in libera visione, presso l'Ufficio segreteria comunale, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- che perentoriamente entro il periodo di deposito, ed in competente carta legale, chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C.;
- nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Sulle osservazioni ed opposizioni il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Dalla residenza municipale, 2 agosto 1999

IL SINDACO: Danilo Del Piero

PROVINCIA DI UDINE

Deliberazione della Giunta Provinciale 28 aprile 1999, n. 163. (Estratto). Provvedimento di diffida alla Ditta Ferriere Nord S.p.A., con sede in Comune di Osoppo, località «Zona Industriale Rivoli», affinché provveda a rispettare per il futuro tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione concessa n. 64/1998 del 4 marzo 1998, relativa alla costruzione

di una discarica di 2ª categoria tipo B) nei Comuni di Santa Maria la Longa e Bicinicco.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

Visto il proprio provvedimento autorizzativo n. 64/1998 del 4 marzo 1998, con il quale la Ditta Ferriere Nord S.p.A., con sede in Comune di Osoppo, località «Zona Industriale Rivoli», è stata autorizzata a costruire una discarica di 2ª categoria tipo B), di rifiuti speciali provenienti dall'attività della Ditta stessa, localizzata nei Comuni di Santa Maria la Longa e Bicinicco;

Visto il rapporto di servizio n. 26679/1999 - (UOC40721/P1/rv) del 6 aprile 1999, redatto dal dipendente istruttore ambientale Virco Renato, dove risulta che da quanto rilevato in loco, non si sono constatati lavori di predisposizione o attuazione di quanto previsto nella determina n. 64/1998 articoli 1, 2, 3, 4 e 5;

Vista l'istanza della Ditta Ferriere Nord S.p.A. del 12 marzo 1999 e successive integrazioni con la quale si chiede la rideterminazione dei termini fissati per l'inizio e fine lavori di cui alla determina n. 64/1998 del 4 marzo 1998;

Considerato che la richiesta di cui sopra è pervenuta a scadenza avvenuta del termine relativo all'inizio lavori di cui all'articolo 4 del sopracitato provvedimento autorizzativo;

Vista la nota prot. n. 003349 del 29 marzo 1999 dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» con la quale si comunica, dopo aver effettuato sopralluogo nell'area oggetto dell'intervento, la necessità di effettuare un'indagine idrogeologica onde verificare se durante il mese di dicembre 1998 vi sia stato un'innalzamento della falda;

Visto altresì che nella nota di cui sopra, l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» ritiene opportuno che l'autorizzazione per la realizzazione della discarica venga sospesa in attesa degli esiti dell'indagine suindicata;

Considerato che l'Amministrazione provinciale, in riferimento a quanto comunicato dall'Azienda per i servizi sanitari, ha effettuato, con nota prot. n. 28214/99/UOC40722/3mp del 13 aprile 1999 l'avvio del procedimento amministrativo per la sospensione, in forma cautelativa, dell'autorizzazione concessa;

Ritenuto di emettere, sulla base della verifica attuata dal proprio istruttore ambientale, il provvedimento di cui all'articolo 17, secondo comma, lettera a), della legge regionale 30/1987 così come modificata dalla legge regionale 65/1988 e di cui all'articolo 28, 4º comma, del decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

DELIBERA

1) - Di diffidare la Ditta Ferriere Nord S.p.A., con sede in Comune di Osoppo, località «Zona Industriale Rivoli», affinché provveda a rispettare per il futuro tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione provinciale concessa n. 64/1998 del 4 marzo 1998.

(omissis)

IL PRESIDENTE:
avv. Giovanni Pelizzo

Deliberazione della Giunta Provinciale 12 maggio 1999, n. 190. (Estratto). Provvedimento di diffida alla Ditta Nuova Romano Bolzicco S.p.A. di Manzano, con sede in Manzano, via del Cristo, n. 60, affinché ottemperi a quanto previsto dai provvedimenti autorizzativi n. 22/1998 del 27 gennaio 1998 e n. 95/1998 del 24 marzo 1998, relativi alla costruzione di un impianto di termodistruzione di rifiuti speciali non pericolosi con produzione in cogenerazione di energia elettrica e calore, nonché dalla vigente normativa ambientale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

Visti i propri provvedimenti autorizzativi n. 22/1998 del 27 gennaio 1998 e n. 95/1998 del 24 marzo 1998, con i quali la Ditta Nuova Romano Bolzicco S.p.A. di Manzano, con sede in Manzano, via del Cristo, n. 60, è stata autorizzata a costruire un impianto di termodistruzione di rifiuti speciali non pericolosi con produzione in cogenerazione di energia elettrica e calore in Comune di Manzano;

Visto il rapporto di servizio del 27 aprile 1999 (UOC40721/3nd), con il quale venivano trasmesse copia delle note e dei verbali di visita n. 1 e n. 2 del «Collaudo in Corso d'Opera», a firma del Collaudatore ing. Giovanni Cozzarini, con richiesta di emissione di un provvedimento di diffida nei confronti della Ditta Nuova Romano Bolzicco S.p.A.;

Preso atto delle segnalazioni effettuate dall'ing. Giovanni Cozzarini nei verbali di visita n. 1 del 18 dicembre 1998 e n. 2 del 9 febbraio 1999;

Considerato che la Ditta autorizzata non ha provveduto a fornire la prevista documentazione al collaudatore, come evidenziato dall'ing. Giovanni Cozzarini nei citati verbali di visita n. 1 del 18 dicembre 1998 e n. 2 del 9 febbraio 1999, relativi al «Collaudo in Corso d'Opera»;

Ritenuto di emettere, sulla base della richiesta di cui sopra e della documentazione trasmessa, il provvedi-

mento di cui all'articolo 17, secondo comma, lettera a), della legge regionale 30/1987 così come modificata dalla legge regionale 65/1988 e di cui all'articolo 28, 4° comma, del decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

DELIBERA

1) - Di diffidare la Ditta Nuova Romano Bolzicco S.p.A. di Manzano, con sede in Manzano, via del Cristo, n. 60, affinché si attenga per il futuro a quanto previsto dai provvedimenti autorizzativi provinciali n. 22/1998 del 27 gennaio 1998 e n. 95/1998 del 24 marzo 1998 nonché dalla vigente normativa ambientale.

(omissis)

IL PRESIDENTE:
avv. Giovanni Pelizzo

Deliberazione della Giunta Provinciale 19 maggio 1999, n. 206. Approvazione progetto di variante alla costruzione di centro polifunzionale di stoccaggio provvisorio, trattamento tramite stabilizzazione, e termodistruzione di rifiuti speciali non tossici e nocivi, da realizzarsi sul lotto n. 8 della «Zona Industriale Udinese» tra il Comune di Udine e il Comune di Pozzuolo del Friuli, e variazione della titolarità dell'autorizzazione alla ditta Convers S.r.l. di Udine.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e le norme ivi richiamate ancora applicabili in materia di smaltimento rifiuti;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

Visto i propri precedenti decreti n. 40892/1993 del 21 dicembre 1993, n. 5627/1997 del 12 febbraio 1997, 5630/1997 del 10 marzo 1997, 222/1998 del 23 giugno 1998 e 694/1998 del 21 dicembre 1998, con i quali la ditta Versus S.r.l. di Udine veniva autorizzata alla costruzione e gestione di un centro polifunzionale di stoccaggio provvisorio, trattamento tramite stabilizzazione, e termodistruzione di rifiuti speciali non tossici e nocivi, da realizzarsi sul lotto n. 8 della «Zona Industriale Udinese» tra il Comune di Udine e il Comune di Pozzuolo del Friuli;

Vista la richiesta del 22 dicembre 1998 della ditta Versus S.r.l. tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di una variante al progetto approvato;

Vista la successiva richiesta della ditta Convers S.r.l. di Udine di modifica dell'intestazione delle autorizzazioni dalla Ditta Versus S.r.l. alla medesima, in quanto è stata operata la mutazione della denominazione sociale;

Considerato che la predetta variante, il cui progetto è costituito da una relazione tecnica del 15 dicembre 1998 e 7 elaborati grafici, consiste in uno spostamento planimetrico dell'impianto autorizzato al fine di razionalizzare e migliorare il posizionamento dell'impianto nel lotto assegnato alla ditta all'interno del comprensorio Z.I.U.

Considerato tale variante non sostanziale;

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 17 febbraio 1999;

Visto il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Udine in data 3 maggio 1999 dal quale risulta che a carico della predetta impresa non risulta pervenuta negli ultimi cinque anni dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, ed altresì certifica la non sussistenza delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/1965, e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto di poter concedere l'autorizzazione alla realizzazione della variante richiesta ed alla variazione della denominazione sociale;

Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta Provinciale in quanto si riferisce all'approvazione di un progetto per impianto di smaltimento rifiuti e alla conseguente autorizzazione alla costruzione dello stesso, autorizzazione ora di competenza dell'Organo Giuntale ai sensi del combinato disposto dall'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 1/Pres. e dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e successive integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Ritenuto pertanto di dichiarare l'immediata esecutività, stante l'urgenza di concedere l'autorizzazione richiesta;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Art. 1

L'intestazione alla Ditta Versus S.r.l. dei propri precedenti provvedimenti autorizzativi, così come indivi-

duati al successivo articolo 2, deve ritenersi variata in Convers S.r.l. con sede sociale in Udine.

Art. 2

È approvato il progetto di variante descritto in premessa per la costruzione di un centro polifunzionale di stoccaggio provvisorio, trattamento tramite stabilizzazione, e termodistruzione di rifiuti speciali non tossici e nocivi, da realizzarsi sul lotto n. 8 della «Zona Industriale Udinese» tra il Comune di Udine e il Comune di Pozzuolo del Friuli, autorizzato con decreti provinciali 40892/1993 del 21 dicembre 1993, n. 5627/1997 del 12 febbraio 1997, 5630/1997 del 10 marzo 1997, 222/1998 del 23 giugno 1998 e 694/1998 del 21 dicembre 1998.

Art. 3

La ditta Convers S.r.l. di Udine è autorizzata a realizzare le modifiche previste dal progetto come sopra approvato.

Art. 4

Rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi citati in premessa, non in contrasto con i precedenti articoli.

Art. 5

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovessero riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovessero applicare nuove disposizioni.

Art. 6

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determina tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 7

Il presente atto verrà notificato alla Ditta Convers S.r.l. e la notifica, integrata dal relativo provvedimento, viene trasmessa per conoscenza al Comune di Cividale del Friuli, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», alla Direzione Regionale dell'Ambiente.

Art. 8

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui in premessa.

Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua

pubblicazione, ai sensi del comma 14, articolo 5, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
avv. Giovanni Pelizzo

Deliberazione della Giunta Provinciale 9 giugno 1999, n. 250. Diniego all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla costruzione dell'ampliamento di una discarica di 2^a categoria tipo A) in località «Murà» del Comune di Cividale del Friuli. Ditta Busolini Lorenzo di Cividale del Friuli.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

Richiamato il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998 che ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza tecnica;

VISTA l'istanza del 6 agosto 1998 con la quale la Ditta Busolini Lorenzo, con sede in viale Trieste, n. 106, Comune di Cividale del Friuli, chiede l'autorizzazione per l'ampliamento di una discarica di 2^a categoria tipo A), in località «Murà» del Comune di Cividale del Friuli;

DATO atto che con nota prot. n. 61213/98/ue/mp del 21 settembre 1998 l'Amministrazione provinciale chiedeva al Comune di Cividale del Friuli, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 22/1996, di comunicare alla scrivente «l'impossibilità dell'utilizzo di aree già scavate o di avvallamenti esistenti» condizione senza la quale l'escavazione prevista per la realizzazione

dell'ampliamento in oggetto non rientra nella fattispecie dell'articolo di legge sopracitato;

ATTESO che nè dalla documentazione presentata dal soggetto richiedente, nè dalle comunicazioni ricevute dal Comune di Cividale del Friuli non si evincono le condizioni per le quali l'escavazione prevista rientri nella fattispecie dell'articolo 27 della legge regionale 22/1996 di cui sopra, relativamente alla dimostrazione dell'impossibilità di utilizzo di aree già scavate e di avvallamenti esistenti;

RITENUTO di procedere al diniego dell'istanza di cui sopra in quanto non vi è la dimostrazione che l'intervento in oggetto rispetti il disposto di cui all'articolo 27, legge regionale 22/1996 e pertanto si ritiene che il progetto non possa essere al momento autorizzabile;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta Provinciale in quanto concerne un'istanza relativa all'approvazione di un progetto di impianto di smaltimento rifiuti e alla conseguente autorizzazione alla costruzione del medesimo, autorizzazione di competenza dell'organo giuntale ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, commi 12 e 14, del D.P.G.R. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 e 27 del decreto legislativo 22/1997;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

1) - Di rigettare l'istanza della Ditta Busolini Lorenzo, con sede in viale Trieste, n. 106, Comune di Cividale del Friuli, per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione per la realizzazione dell'ampliamento di una discarica di 2^a categoria tipo A), in località «Murà» del Comune di Cividale del Friuli.

2) - Di restituire gli atti allegati all'istanza di cui al precedente punto 1), alla Ditta Busolini Lorenzo di Cividale del Friuli disponendo altresì l'archiviazione della pratica, mentre l'originale dell'istanza ed un originale di tutti gli elaborati rimane acquisito agli atti di questo Ente.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
avv. Giovanni Pelizzo

Deliberazione della Giunta Provinciale 9 giugno 1999, n. 251. Approvazione in sanatoria del progetto di variante della ricopertura finale della discarica di 2^a categoria tipo B) sita in Comune di Torviscosa. Ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano. Rettifica.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e le norme ivi richiamate ancora applicabili in materia di smaltimento rifiuti;

Vista la legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

Visti i decreti dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB/347-UD/ESR/245 del 13 dicembre 1988 e n. AMB/1424-UD/ESR/245 del 6 novembre 1995 con i quali è stato approvato il progetto e la Ditta Chimica del Friuli S.p.A. ora Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano è stata autorizzata a costruire e gestire una discarica di 2^a categoria tipo B) per rifiuti speciali non tossici e nocivi, costituiti da residui provenienti dal reparto di purificazione del caprolattame, ubicata nel Comune di Torviscosa all'interno dello stabilimento industriale nell'area censita al foglio 19, mappali n. 110, 111, e 147 e della capacità complessiva di 4.000 mc.;

Visto che il citato decreto n. 1424-UD/ESR/245 del 6 novembre 1995 fissava il termine del 30 giugno 1997 per il completamento delle operazioni di smaltimento e successiva sistemazione finale dell'area;

Visto il verbale del Presidente della commissione di collaudo, ing. Valentino Birtig, del 13 novembre 1998, dal quale, tra l'altro, emerge che i lavori di ricopertura della discarica non risultavano conformi alle prescrizioni relative indicate specificatamente nel parere n. 128/988 del C.T.R. richiamato nell'originario decreto autorizzativo regionale n. 347/1988;

Vista la segnalazione all'Autorità Giudiziaria effettuata dalla scrivente in data 5 gennaio 1999 con nota n. 981/1999 in merito ai fatti accertati dall'ing. Birtig;

Vista la richiesta della Ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. ricevuta in data 18 gennaio 1999, e assunta al protocollo al n. 3096/1999, tendente ad ottenere un'autorizzazione in sanatoria ad eseguire i lavori di copertura finale della discarica difformemente dal progetto approvato, ma in maniera considerata migliorativa e più efficace, come da allegato progetto di variante;

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico, organo tecnico consultivo interno all'Amministrazione, che in data 3 febbraio 1999 ha esaminato l'istanza;

Considerato la variante proposta non sostanziale rispetto al progetto approvato, che introduce elementi migliorativi rispetto alla stabilità geotecnica e al recupero a verde dell'area;

Considerato pertanto approvabile tale intervento e ritenuto di poter concedere l'autorizzazione richiesta;

Fatte salve le eventuali responsabilità penali per le inosservanze accertate in sede di collaudo;

Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta Provinciale in quanto si riferisce a una modifica del progetto approvato e dell'autorizzazione concessa alla costruzione della discarica in esame, atto ora di competenza della Giunta ai sensi del combinato disposto dall'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 1/Pres. e dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e successive integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale 3 marzo 1999, n. 68, che erroneamente riportava per due volte la numerazione «3» negli articoli del deliberato;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

Il testo della deliberazione della Giunta provinciale 3 marzo 1999, n. 68 è così sostituito:

Art. 1

È approvato il progetto di variante della ricopertura finale della discarica di 2^a categoria tipo B) per rifiuti speciali non tossici e nocivi, costituiti da residui provenienti dal reparto di purificazione del caprolattame, ubicata nel Comune di Torviscosa nell'area censita al foglio 19, mappali n. 110, 111, e 147, autorizzata con i decreti dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB/347-UD/ESR/245 del 13 dicembre 1988 e n. AMB/1424-UD/ESR/245 del 6 novembre 1995.

Art. 2

La Ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano, è autorizzata in sanatoria al completamento dei lavori previsti dalla variante di cui al precedente articolo 1, subordinatamente al posizionamento di cartelli metallici perenni ad indicazione dell'area ripristinata, che evidenzino la scarsa portanza complessiva della stessa.

Art. 3

I lavori di cui all'articolo 2 dovranno venire collaudati dalla Commissione di collaudo già incaricata entro e non oltre il 30 giugno 1999.

Art. 4

La garanzia finanziaria di cui all'articolo 7 del decreto n. AMB/347-UD/ESR/245 del 13 dicembre 1988 viene stabilita in lire 443.520.000 (quattrocentoquarantatremilionicinquecentoventimila).

Art. 5

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

Art. 6

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determina tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 7

Rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei decreti citati in premessa che non siano in contrasto con il presente atto e/o con la vigente normativa.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che l'impresa destinataria dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
avv. Giovanni Pelizzo

Deliberazione della Giunta Provinciale 21 luglio 1999, n. 297. Approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione di una discarica di 2^a categoria tipo A) da effettuarsi sulla porzione del 1^o lotto della cava denominata «Parussini», sita in località «Casali Loreto» in Comune di Codroipo. Ditta Friulcave Srl.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

Richiamato il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai

progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998 che ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza tecnica;

Vista l'istanza del 1^o dicembre 1998 con la quale la Ditta Friulcave S.r.l. con sede in Comune di Codroipo, località «Casali Loreto», ha chiesto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla costruzione di una discarica di 2^a categoria tipo A) da effettuarsi sulla porzione del 1^o lotto della cava denominata «Parussini», sita in località «Casali Loreto» in Comune di Codroipo, catastalmente individuata al foglio 10, mappali 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 e 201 di mq. 26.800 e una capacità complessiva di mc. 49.500;

Atteso che questo Ente, a norma dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. ha provveduto, in data 15 gennaio 1999, ad effettuare l'avvio del procedimento amministrativo;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Codroipo, n. 122 dell'11 marzo 1999, con la quale è stato espresso parere favorevole al progetto di cui sopra con le seguenti prescrizioni:

- a) il modellamento finale della superficie della discarica per inerti, previsto in progetto con uno strato di 100 cm. di terreno agrario misto a materiale proveniente dalla chiarificazione delle acque di lavaggio del materiale inerte, dovrà rispettare il rapporto di 2:1;
- b) lo spessore di rimodellamento delle scarpate laterali dovrà essere incrementato da 50 cm. a 100 cm. ed anche in questo caso dovrà essere rispettato il rapporto 2:1 di mescolamento di terreno agrario con materiale proveniente dalla chiarificazione delle acque di lavaggio del materiale inerte;
- c) il fondo della cava dovrà essere innalzato di circa ulteriori 50 cm. con terreno vegetale misto a ghiaia naturale, corrispondente al substrato naturale esistente prima di procedere alla realizzazione della discarica di inerti, poichè dalla relazione tecnica (tav. 10 pag. 20, 21 e 32) si evince che la falda in condizioni di piena si attesta sui 45-46 mt. e che dai sondaggi all'interno della cava la falda è stata individuata a quota 45,76 mt., di conseguenza non sembra rispettato il franco di mt. 1,50 dalla massima escursione della falda;
- d) i rifiuti inerti dovranno essere irrorati con acqua in modo tale da evitare la diffusione di polveri nelle giornate in cui si rende necessario (presenza di aria);
- e) dovranno essere messe in opera barriere arboree sempreverdi, a sesto d'impianto sufficientemente fit-

to, lungo il perimetro della discarica verso il fiume Tagliamento (lato Ovest) e verso la zona degli impianti (lato Sud);

- f) la discarica dovrà essere utilizzata solamente durante gli orari diurni al fine di agevolare i controlli sul materiale conferito;
- g) la Ditta dovrà farsi carico della manutenzione periodica con ripristino di avvallamenti e buche e pulizia della strada comunale di accesso alla discarica (strada Valvasone-Pozzo);
- h) la Ditta dovrà permettere al Comune di Codroipo di smaltire i rifiuti inerti, derivanti dalle lavorazioni del proprio personale dipendente su aree ed immobili pubblici, gratuitamente (ad esclusione dell'ecotassa) a compensazione degli ulteriori disagi ambientali arrecati alla comunità con la costruzione della discarica invece che provvedere all'immediato ripristino a verde della cava esaurita;
- i) prima dell'inizio dei lavori della discarica per inerti dovrà essere ottemperato ai disposti dell'articolo 6 della convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta Friulcave S.r.l. in data 24 dicembre 1997, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 35/1986, per la coltivazione ed il recupero ambientale della cava per materiale inerte sita in località «Casali Loreto», relativamente al collaudo dei lavori di escavo e di risistemazione eseguita.

Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» n. 194 dell'11 marzo 1999, con la quale è stato espresso parere igienico sanitario favorevole sul progetto dell'opera in argomento, fatte salve le norme di igiene e sicurezza negli ambiti di lavoro, ed in particolare di quanto previsto al capo IV del D.P.R. 303/1956 «Norme generali per l'igiene del lavoro»;

Visto che il soggetto richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità dell'area, come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 13 gennaio 1999;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Conferenza tecnica nella seduta del 16 giugno 1999, sul progetto in argomento.

Visto il decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB/726-UD/CAV/25 del 29 agosto 1997, con il quale veniva volturata l'autorizzazione n. AMB/726-UD/CAV/25 del 6 febbraio 1997 relativa alla coltivazione della cava di materiale ghiaioso nell'area in oggetto, dalla Ditta Parussini Pietro alla Ditta Friulcave S.r.l.;

Considerate superate le prescrizioni dettate dal Comune di Codroipo rispettivamente per i punti come di seguito riportati:

– d) e f) in quanto verranno accolti come prescrizioni nell'autorizzazione alla gestione della discarica da emanarsi con successivo atto;

– h) non accoglibile in quanto non di competenza di questa Amministrazione.

Richiamato l'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. n. 01/Pres del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta provinciale competente sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Ritenuto pertanto di dichiarare l'immediata esecutività, stante l'urgenza di concedere l'autorizzazione richiesta;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Art. 1

È approvato il progetto per la realizzazione di una discarica 2^a categoria tipo A) da effettuarsi sulla porzione del 1^o lotto della cava denominata «Parussini», sita in località «Casali Loreto» in Comune di Codroipo, catastalmente individuata al foglio 10, mappali 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 e 201 di mq. 26.800 e una capacità complessiva di mc. 49.500;

Art. 2

La Ditta Friulcave S.r.l. con sede in Comune di Codroipo, località «Casali Loreto», è autorizzata a costruire la discarica in oggetto nell'area indicata in premessa, della superficie di mq. 26.800 circa, e della capacità di mc. 49.500, per lo smaltimento di rifiuti di cui ai codici C.E.R., riferiti all'allegato A) del Decreto Legislativo 22/1997, come sotto specificati, purché inerti ai sensi del punto 4.2.3.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984:

Codice C.E.R.	Designazione
01.01.01	Rifiuti di estrazione di minerali metalliferi
01.01.02	Rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
01.03.02	Polveri e rifiuti polverosi (previo umidificazione e ricopertura)
01.04.01	Ghiaie e rocce triturate di scarto
01.04.02	Sabbie e argille di scarto
01.04.03	Polveri e rifiuti polverosi (previo umidificazione e ricopertura)

- 01.04.06 Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
- 08.02.01 Polveri di scarto di rivestimenti (previo umidificazione e ricopertura)
- 08.02.99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 10.01.12 Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10.02.06 Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10.04.08 Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10.05.07 Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10.06.08 Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10.07.06 Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10.08.07 Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10.11.02 Vetro di scarto
- 10.11.03 Materiali di scarto a base di vetro
- 10.12.07 Rivestimenti e refrattari inutilizzabili
- 10.13.03 Rifiuti compositi della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento
- 10.13.08 Rivestimento e refrattari inutilizzabili
- 17.01.01 Cemento
- 17.01.02 Mattoni
- 17.01.03 Mattonelle e ceramica
- 17.01.04 Materiali da costruzione a base di gesso
- 17.02.02 Vetro
- 17.05.01 Terra e rocce
- 17.05.02 Terra di dragaggio (palabile)
- 17.07.01 Rifiuti misti di costruzione e demolizione
- 20.01.02 Vetro
- 20.02.02 Terreno e rocce

Art. 3

L'autorizzazione a costruire la discarica é subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. nomina da parte della Ditta del Direttore dei Lavori, il quale dovrà controfirmare il progetto approvato;
2. comunicazione preventiva alla Provincia della data di inizio lavori;
3. i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di ricevimento, da parte della Ditta autorizzata, del presente provvedimento e dovranno venire ultimati entro due anni;
4. posizionamento, in ambito di cantiere, del cartello previsto dal Regolamento Comunale per i lavori edili, riportante gli estremi dell'autorizzazione, e gli estremi di legge, per i quali la medesima é stata rilasciata, riportati nel successivo articolo 9;

5. il modellamento finale della superficie della discarica per inerti, previsto in progetto con uno strato di 100 cm. di terreno agrario misto a materiale proveniente dalla chiarificazione delle acque di lavaggio del materiale inerte, dovrà rispettare il rapporto di 2:1;
6. lo spessore di rimodellamento delle scarpate laterali dovrà essere incrementato da 50 cm a 100 cm ed anche in questo caso dovrà essere rispettato il rapporto 2:1 di mescolamento di terreno agrario con materiale proveniente dalla chiarificazione delle acque di lavaggio del materiale inerte;
7. il fondo della cava dovrà essere innalzato di circa ulteriori 50 cm. con terreno vegetale misto a ghiaia naturale, corrispondente al substrato naturale esistente prima di procedere alla realizzazione della discarica di inerti;
8. dovranno essere messe in opera barriere arboree sempreverdi, a sesto d'impianto sufficientemente fitto, lungo il perimetro della discarica verso il fiume Tagliamento (lato Ovest) e verso la zona degli impianti (lato Sud);
9. la Ditta dovrà farsi carico della manutenzione periodica con ripristino di avvallamenti e buche e pulizia della strada comunale di accesso alla discarica (strada Valvasone-Pozzo);
10. prima dell'inizio dei lavori della discarica per inerti dovrà essere ottemperato ai disposti dell'articolo 6 della convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta Friulcave Srl in data 24 dicembre 1997, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 35/1986, per la coltivazione ed il recupero ambientale della cava per materiale inerte sita in località «Casali Loreto», relativamente al collaudo dei lavori di escavo e di risistemazione eseguita.

Art. 4

La realizzazione della discarica in oggetto deve essere effettuata in conformità al progetto approvato e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente atto e comprovata da apposito certificato di regolare esecuzione; i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di ricevimento, da parte della Ditta autorizzata, del presente provvedimento e terminare entro due anni.

Art. 5

L'autorizzazione alla gestione della discarica, ai sensi del comma 17, articolo 5, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, verrà rilasciata con atto successivo.

Art. 6

La sistemazione definitiva dell'area dovrà, a discarica esaurita, rispondere ai requisiti previsti dal progetto approvato e dichiarata da apposito certificato di regolare esecuzione.

Art. 7

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

Art. 8

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente provvedimento tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 9

Il presente provvedimento, ai sensi del comma 12 dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., sostituisce ad ogni effetto, ove necessari, tutti gli ulteriori provvedimenti regionali legislativamente previsti dalle normative indicate ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 5 di cui sopra, nonché la concessione edilizia. Rimangono in capo al Comune interessato la determinazione e la riscossione degli oneri di urbanizzazione e di quelli di costruzione, determinati in base alla normativa regionale vigente, se dovuti. Ai sensi del comma 5, dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 10

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto legislativo 22/1997 e dei provvedimenti di cui agli articolo 17 della legge regionale 30/1987 e 28 del citato decreto 22/1997.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui in premessa.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che l'impresa destinataria dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
Ing. Carlo Melzi

Deliberazione della Giunta Provinciale 21 luglio 1999, n. 298. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla costruzione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore o rimorchi da realizzarsi in Comune di Aquileia per

conto della ditta Karavantes Antonios con sede in via Allende nel medesimo Comune.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e le norme ivi richiamate ancora applicabili in materia di smaltimento rifiuti;

Visto il decreto legislativo n. 95/1992 e le successive norme tecniche di attuazione;

Visto il decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 16 maggio 1996, n. 392;

Vista la legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 13/1998;

Richiamato il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., articolo 2, comma 1, che definisce le competenze autorizzative dell'Amministrazione provinciale relative ai progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione nonché al loro esercizio, costituendo così lo «sportello unico»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 3/98/Pres. del 20 aprile 1998, che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del disposto regionale suddetto, ha costituito la Conferenza tecnica;

Vista la richiesta del 23 novembre 1998 della ditta Karavantes Antonios di Aquileia tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore o rimorchi da realizzarsi in Comune di Aquileia da realizzarsi in Comune di Aquileia sul mappale n. 670/11 del. Foglio 6;

Atteso che questo Ente, a norma dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. ha provveduto, in data 21 dicembre 1998, ad effettuare l'avvio del procedimento amministrativo;

Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» n. 158 del 20 maggio 1999, con la quale è stato espresso parere favorevole sul progetto dell'opera in argomento;

Vista la deliberazione Giuntale del Comune di Aquileia n. 52 del 19 febbraio 1999, con la quale è stato espresso parere favorevole sulla realizzazione dell'opera in argomento;

Constatato che sono state espletate tutte le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'articolo 4 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., relativamente alle pubblicazioni necessarie per la formalizzazione all'interno della Conferenza Tecnica della pronuncia di V.I.A.;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Tecnica nella seduta del 16 giugno 1999, sulla richiesta di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in argomento, nel rispetto di alcu-

ne prescrizioni che vengono riportate nel seguente disposto;

Visto che la Ditta richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità dell'area, come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 2 dicembre 1998;

Visto il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Udine in data 8 luglio 1999, dal quale risulta che a carico della predetta impresa non risulta pervenuta negli ultimi cinque anni dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, ed altresì certifica la non sussistenza delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/1965, e successive modificazioni;

Valutata l'idoneità del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 30/1987 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. n. 01/Pres del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o diniego del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto da parte della giunta provinciale competente sulla base delle risultanze della Conferenza Tecnica,

Ritenuto approvabile il progetto, ed autorizzabile la realizzazione dell'impianto in argomento;

Ritenuto il presente atto di competenza della Giunta Provinciale in quanto si riferisce all'approvazione di un progetto per impianto di smaltimento rifiuti e alla conseguente autorizzazione alla costruzione dello stesso, autorizzazione ora di competenza dell'Organo Giuntale ai sensi del combinato disposto dall'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e successive integrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

Ritenuto pertanto di dichiarare l'immediata esecutività, stante l'urgenza di concedere l'autorizzazione richiesta;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

A voti palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Art. 1

È approvato il progetto per la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore o rimorchi da localizzarsi in Comune di Aquileia, su area catastalmente distinta al Foglio 6, mappale n. 670/11.

Art. 2

La ditta Karavantes Antonios di Aquileia é autorizzata a costruire l'impianto in oggetto, nell'area indicata in premessa, della superficie complessiva di mq. 2.132 circa, e una capacità massima stoccabile di 280 veicoli anno, e di rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, comunque per una volumetria massima in stoccaggio di 2.540 mc./anno, e di oli esausti per un quantitativo massimo stoccabile di 500 litri, rifiuti di cui ai codici C.E.R., riferiti all'allegato A) del decreto legislativo 22/1997, come sotto specificati:

16 01 04 veicoli inutilizzabili

16 01 05 parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli

20 03 05 veicoli fuori uso

Gli oli saranno stoccati nel rispetto del disposto di cui al punto 2, lettera m), dell'articolo 6, del decreto legislativo 22/1997 come modificato dal decreto legislativo 389/1997.

Art. 3

L'autorizzazione a costruire l'impianto é subordinata alla:

- 1) nomina da parte della ditta del Direttore dei Lavori, il quale dovrà controfirmare il progetto approvato;
- 2) comunicazione alla Provincia della data di inizio lavori;
- 3) i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di ricevimento, da parte della ditta autorizzata, del presente provvedimento e dovranno venire ultimati entro due anni;
- 4) posizionamento, in ambito di cantiere, di una tabella di almeno m. 1 x 0,80, riportante gli estremi dell'autorizzazione, il tipo di impianto che viene realizzato e i nominativi di tutti coloro che sono interessati alla realizzazione del progetto stesso.

Art. 4

La realizzazione dell'impianto in oggetto deve essere effettuata in conformità al progetto approvato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) tutta l'area dovrà venire asfaltata o pavimentata con altro materiale avente caratteristiche di impermeabilità, durezza e resistenza pari o superiori;
- 2) realizzazione di una griglia del relativo pozzetto nella zona di bonifica degli automezzi;
- 3) realizzazione di un bacino di contenimento per i contenitori dei rifiuti liquidi pericolosi;
- 4) lo stoccaggio degli altri rifiuti pericolosi dovrà avvenire secondo i disposti di cui alla lettera m dell'articolo 6 del decreto legislativo 22/1987, così come successive modificazioni;

- 5) i recipienti degli oli usati e degli eventuali filtri usati devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli oli usati contenuti. In particolare devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 - apposita etichettatura che identifichi il contenuto.
- 6) Il valore di emissioni sonore non dovrà superare il valore limite - Leq in dB (A): - diurno 70 - notturno 70.

Art. 5

Per i lavori di cui sopra viene nominato, ai sensi della legge regionale 30/1987, collaudatore in corso d'opera l'ing. Valentino Volpe di Tarcento; il collaudatore in corso d'opera, riguarderà la compiuta realizzazione dei lavori in argomento, la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi, l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato e delle prescrizioni contenute nella presente determina, nonché la verifica della funzionalità dell'impianto e la sua esecuzione a regola d'arte. Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

Art. 6

La ditta Karavantes Antonios dovrà tenere costantemente e preventivamente informato il Collaudatore sull'avanzamento dei lavori, affinché quest'ultimo provveda, di volta in volta a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo.

Art. 7

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto verrà rilasciata con atto successivo.

Art. 8

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

Art. 9

Qualora non espressamente previste, si intendono ri-

portate nel presente provvedimento tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 10

Il presente provvedimento, ai sensi del comma 12, dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., sostituisce ad ogni effetto, ove necessari, tutti gli ulteriori provvedimenti regionali legislativamente previsti dalle normative indicate ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 5 di cui sopra, nonché la concessione edilizia. Rimangono in capo al Comune interessato la determinazione e la riscossione degli oneri di urbanizzazione e di quelli di costruzione, determinati in base alla nuova normativa regionale vigente, se dovuti. Ai sensi del comma 5, dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 11

Il presente atto verrà notificato alla Ditta Karavantes Antonios e la notifica, integrata dal relativo provvedimento, viene trasmessa per conoscenza al Comune di Aquileia, all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», alla Direzione Regionale dell'Ambiente.

Art. 12

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui in premessa.

Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione, ai sensi del comma 14, articolo 5, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
ing. Carlo Melzi

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 8 gennaio 1999, n. 1/99. (Estratto). Comune di Gemona del Friuli (località ex scuola elementare di via Dante). Autorizzazione all'esercizio di recupero dei fanghi della Ditta Fantoni S.p.A. di Rivoli di Osoppo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza presentata in data 23 settembre 1998 dal Comune di Gemona del Friuli, con la quale chiede l'autorizzazione alle operazioni di recupero dei fanghi provenienti da cottura e lavaggio del legno vergine prodotti dalla Ditta Fantoni S.p.A., fanghi da riutilizzare quale ammendante nell'area ex scuola elementare di via Dante, sita nel medesimo Comune e catastalmente distinta al foglio 24, mappale 20, della superficie di circa mq. 6.500;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di autorizzare il Comune di Gemona del Friuli all'esercizio delle operazioni di recupero dei fanghi provenienti da cottura e lavaggio del legno vergine prodotti dalla Ditta Fantoni S.p.A. di Rivoli di Osoppo, della quantità di mc. 1.100, da riutilizzare quale ammendante nell'ambito del costruendo parco di via Dante nell'area ex scuola elementare, sita nel Comune di Gemona del Friuli e catastalmente distinta al foglio 24, mappale 20, per una estensione di circa mq. 2.000.

(omissis)

Art. 4

I fanghi di cui sopra devono essere miscelati come indicato nelle premesse e applicati seguendo le buone pratiche agricole; durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione. In ogni caso l'applicazione dei fanghi deve essere sospesa durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa.

(omissis)

Udine, 8 gennaio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 8 gennaio 1999, n. 2/99. (Estratto). Comune di Gemona del Friuli (località ex discarica «del Vegliato»). Autorizzazione all'esercizio di recupero dei fanghi della Ditta Fantoni S.p.A. di Rivoli di Osoppo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza presentata in data 23 settembre 1998 dal Comune di Gemona del Friuli, con la quale chiede l'autorizzazione alle operazioni di recupero dei fanghi provenienti da cottura e lavaggio del legno vergine prodotti dalla Ditta Fantoni S.p.A., fanghi da riutilizzare quale ammendante nell'area ex discarica «del Vegliato», sita nel medesimo Comune e catastalmente distinta al foglio 11 e 17, mappali diversi, della superficie di circa mq. 60.000;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di autorizzare il Comune di Gemona del Friuli all'esercizio delle operazioni di recupero dei fanghi provenienti da cottura e lavaggio del legno vergine prodotti dalla Ditta Fantoni S.p.A. di Rivoli di Osoppo, della quantità di mc. 12.000, da riutilizzare quale ammendante nell'area ex discarica «del Vegliato», sita nel Comune di Gemona del Friuli e catastalmente distinta al foglio 11 e 17, mappali diversi, della superficie di circa mq. 60.000.

(omissis)

Art. 4

I fanghi di cui sopra devono essere miscelati come indicato nelle premesse e applicati seguendo le buone pratiche agricole; durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione. In ogni caso l'applicazione dei fanghi deve essere

sospesa durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa.

(omissis)

Udine, 8 gennaio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 8 gennaio 1999, n. 3/99. (Estratto). Ditta Gesteco S.p.A. Comune di Sedegliano. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva e riduzione volumetrica di rifiuti ligneo-cellulosici.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza presentata in data 26 ottobre 1998 con la quale la ditta Gesteco S.p.A. con sede in Povoletto, via Pramollo n. 6, chiede l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di messa in riserva e alla riduzione volumetrica di rifiuti ligneo-cellulosici così come individuabili al successivo articolo 3 del presente disposto, per un quantitativo annuo di 15.000 tonnellate, per il successivo avvio a operazioni di compostaggio, da attuarsi in Comune di Sedegliano, loc. Z.I. Pannellia in area catastalmente distinta al foglio 41 mappali 258 - 316;

(omissis)

RITENUTO che l'attività in questione non costituisce un nuovo impianto nè un ampliamento sulle attività già autorizzate con il provvedimento provinciale n. 18784/94 del 29 aprile 1994 e successivi;

RITENUTO pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa si autorizza, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, la ditta Gesteco S.p.A. con sede in Povoletto, via Pramollo n. 6, all'esercizio dell'attività di messa in riserva e alla riduzione volumetrica, per il successivo avvio a

operazioni di compostaggio, di rifiuti ligneo-cellulosici così come individuabili al successivo articolo 3, per un quantitativo annuo di 15.000 tonnellate, da attuarsi in Comune di Sedegliano, loc. Z.I. Pannellia in area catastalmente distinta al foglio 41 mappali 258 - 316.

Art. 2

L'attività oggetto della presente autorizzazione, con scadenza al 31 dicembre 2003, dovrà venir svolta su un'area specificatamente individuata con apposita cartellonistica, all'interno dell'insediamento già oggetto dell'autorizzazione provinciale n. 18784/94 del 29 aprile 1994 e successive.

(omissis)

Udine, 8 gennaio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 8 gennaio 1999, n. 4/99. (Estratto). Ditta Adami Franco di Pavia di Udine. Comune di Pavia di Udine. Autorizzazione al deposito preliminare di rifiuti speciali.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza presentata in data 16 novembre 1998 con la quale l'Impresa Edile Adami Franco con sede in via Pre Zaneto, 11, frazione Percoto in Comune di Pavia di Udine, chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento, da effettuarsi con il deposito preliminare dei rifiuti misti di costruzione e demolizione provenienti dai vari cantieri edili che l'Impresa stessa ha in attività e per i quali intende razionalizzare il trasporto alle pubbliche discariche;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di smaltimento da effettuarsi con il deposito preliminare di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa si autorizza

l'impresa Edile Adami Franco con sede in via Pre Zaneto, 11, frazione Percoto in Comune di Pavia di Udine, all'esercizio delle operazioni di smaltimento, da effettuarsi con il deposito preliminare dei rifiuti misti di costruzione e demolizione provenienti dai vari cantieri edili che l'Impresa stessa ha in attività e per i quali intende razionalizzare il trasporto alle pubbliche discariche, deposito preliminare da effettuarsi su porzione di terreno di mq. 220 di un'area sita nel Comune di cui sopra, catastalmente distinta al foglio 77, mappale 29.

Art. 2

La quantità di materiali misti di costruzione e demolizione sarà di mc./anno 400 e la giacenza massima degli stessi in deposito sarà di mc. 150 che verranno smaltiti con cadenza mensile, indipendentemente dalle quantità depositate.

Art. 3

L'autorizzazione di cui sopra é concessa per un periodo di cinque anni a partire dalla data del presente provvedimento ed é rinnovabile. A tal fine, entro centotanta giorni dalla scadenza del provvedimento di cui sopra, deve essere presentata apposita domanda alla Provincia.

(omissis)

Udine, 8 gennaio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 12 gennaio 1999, n. 5/99. (Estratto). Ditta Bergamasco Gianni di Udine. Comune di Udine. Proroga decreto provinciale n. 1239/94 del 17 gennaio 1994.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 1239/94 del 17 gennaio 1994 con il quale la Ditta Bergamasco Gianni di Udine veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali rottami ferrosi e non, in Comune di Udine, via Lumignacco, n. 209, fino al 16 gennaio 1999;

VISTA l'istanza presentata in data 13 luglio 1998, e successiva integrazione in data 2 settembre 1998, con la

quale la Ditta Bergamasco Gianni di Udine chiede la proroga del decreto provinciale suddetto;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Il decreto provinciale n. 1239/94 del 17 gennaio 1994 rilasciato alla Ditta Bergamasco Gianni di Udine per la realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali rottami ferrosi e non, in Comune di Udine, via Lumignacco n. 209 é prorogato sino al 2 marzo 2001.

(omissis)

Udine, 12 gennaio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 25 gennaio 1999, n. 12/99. (Estratto). Comune di Bertolo. Voltura realizzazione e gestione discarica di 2ª categoria tipo A).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento del Comune di Bertolo n. 4414/X del 30 luglio 1992 con il quale é stata autorizzata la realizzazione e gestione una discarica di 2ª categoria tipo A), nel Comune medesimo, località S.S. «Napoleonica» sul terreno distinto in mappa NCT al foglio 7 mappali n. 38 - 39 - 219;

VISTA l'autorizzazione comunale n. 5862/X di prot., di data 30 settembre 1994, con la quale, la Ditta Travanut Strade S.p.A. di Codroipo, é stata autorizzata a gestire la sopra menzionata discarica;

VISTA l'istanza del 19 novembre 1998 con la quale il Comune di Bertolo chiede il subentro nella titolarità dell'autorizzazione sopracitata;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

L'autorizzazione comunale n. 5862/X di prot., di

data 30 settembre 1994, relativa alla realizzazione e gestione di una discarica di 2^a categoria tipo A) nel Comune di Bertoliolo località S.S. «Napoleonica», rilasciata alla Ditta Travanut Strade S.p.A., é volturata al Comune di Bertoliolo.

(omissis)

Art. 3

L'autorizzazione alla gestione della discarica in oggetto ha validità fino al 2 marzo 2001 e nel suo corso dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento autorizzativo citato in premessa che non siano in contrasto con il presente atto.

(omissis)

Udine, 25 gennaio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 1 febbraio 1999, n. 28/99. (Estratto). Ditta Ifim S.r.l. di Udine. Comune di Udine, località S. Gottardo. Deroga all'articolo 1, lettera d), del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 623/98 prot. n. 75410 del 23 novembre 1998 con la quale la ditta Ifim S.r.l. di Udine, é stata autorizzata a derogare, in via sperimentale e per un periodo di 60 giorni, a quanto disposto dalla lettera d) dell'articolo 1 del decreto dell'Assessore regionale dell'ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992, ovvero a non procedere alla ricopertura dei rifiuti conferiti all'interno della discarica di 1^a categoria in Comune di Udine, località San Gottardo, due volte al giorno bensì solo alla fine della giornata lavorativa;

RILEVATO che il periodo sperimentale ha avuto inizio dal 3 dicembre 1998, giorno seguente il ricevimento dell'autorizzazione suddetta, sino al 30 gennaio 1999;

VISTA la richiesta del 28 gennaio 1999, presentata dalla ditta Ifim S.r.l. di Udine, di trasformazione dell'autorizzazione alla deroga da provvisoria a definitiva non

essendosi verificati gli inconvenienti indicati nell'articolo 2 della determina n. 623/98 del 23 novembre 1998;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

In deroga a quanto disposto dalla lettera d) dell'articolo 1 del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992, si autorizza, in via sperimentale per un periodo di mesi 6 (sei) dalla data di ricevimento del presente atto, la ricopertura dei rifiuti scaricati una sola volta al giorno, alla fine della giornata lavorativa.

Udine, 1 febbraio 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 3 febbraio 1999, n. 35/99. (Estratto). Ditta Freguia & Finotti S.n.c. di Aquileia. Comune di Aquileia. Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti speciali.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza presentata in data 2 novembre 1998 con la quale la società «Freguia & Finotti S.n.c.» con sede in via Che Guevara, in Comune di Aquileia, chiede l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di messa in riserva, dei rifiuti misti di costruzione e demolizione proveniente dai vari cantieri edili che la Società ha in attività nei Comuni di Grado e Aquileia, stoccaggio da effettuarsi sul terreno catastalmente distinto in Comune di Aquileia al foglio 6, mappali 723/11, 723/12 e 723/13, della quantità di circa mc. 500, materiale da destinare ad un successivo riutilizzo, previa frantumazione e misto a terra e ghiaia, per tombamenti e livellazioni necessari per la realizzazione del P.R.P.C. denominato «Fregio» nell'ambito del fondo come sopra individuato;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza la società «Freguia & Finotti S.n.c.» con sede in via Che Guevara, in Comune di Aquileia, all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997), dei rifiuti misti di costruzione e demolizione, da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, provenienti dai vari cantieri edili che l'Impresa stessa ha in attività nei Comuni di Grado e Aquileia, stoccaggio da effettuarsi sul terreno catastalmente distinto in Comune di Aquileia al foglio 6, mappali 723/11, 723/12 e 723/13, per una quantità massima stoccabile di mc. 500.

Art. 2

L'autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento ed é rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Provincia che decide prima della scadenza della stessa.

(omissis)

Udine, 3 febbraio 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 12 febbraio 1999, n. 51/99. (Estratto). Discarica di 1ª categoria in Comune di Pozzuolo del Friuli. Voltura della titolarità dell'autorizzazione dalla ditta Praedium Ecologica S.r.l. di Pradamano alla ditta Eco Felix S.p.A. di Udine.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI gli atti autorizzativi provinciali n. 23810/90 dell'1 agosto 1990 e successive proroghe n. 24118/95 del 26 aprile 1995, n. 1355/98 del 12 gennaio 1998 e n. 59849/98 del 17 settembre 1998 di autorizzazione alla realizzazione e gestione di una discarica di 1ª categoria per lo smaltimento di in Comune di Pozzuolo del Friuli rilasciati a favore della Ditta Praedium Ecologica S.r.l. di Pradamano;

VISTA l'istanza presentata a Udine in data 23 dicembre 1998 dalla Ditta Eco Felix S.p.A. di voltura a suo favore degli atti suddetti;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Gli atti autorizzativi provinciali n. 23810/90 dell'1 agosto 1990, 24118/95 del 26 aprile 1995, n. 1355/98 del 12 gennaio 1998 e n. 59849/98 del 17 settembre 1998 rilasciati alla Ditta Praedium Ecologica S.r.l. di Pradamano per la realizzazione e gestione di una discarica di 1ª categoria per in Comune di Pozzuolo del Friuli sono volturati alla Ditta Eco Felix S.p.A. di Udine.

(omissis)

Art. 3

L'autorizzazione alla gestione della discarica in oggetto ha validità fino al 2 marzo 2001 e nel suo corso dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi citati in premessa che non siano in contrasto con il presente atto.

(omissis)

Udine, 12 febbraio 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 18 febbraio 1999, n. 55/99. (Estratto). Friulcolor S.n.c. Comune di Sedegliano. Impianto di reflui non tossici e nocivi prodotti da terzi. Proroga autorizzazione.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Provincia n. 10505/94 del 28 febbraio 1994 e n. 282/98 del 27 luglio 1998, con i quali si autorizzava la ditta Friulcolor S.n.c. di Sedegliano alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento reflui non tossici e nocivi prodotti da terzi da realizzarsi in Comune di Sedegliano, in via Indipendenza, 42, località Gradisca;

(omissis)

VISTA la domanda del 28 agosto 1998 con la quale la ditta Friulcolor S.n.c. richiede la proroga della data di scadenza del decreto autorizzativo n. 10505/94 e del successivo decreto integrativo;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, l'autorizzazione concessa con il decreto n. 10505/94 del 28 febbraio 1994, come modificato dalla determina n. 282/98 del 27 luglio 1998, a favore della ditta Friulcolor S.n.c. alla gestione di un impianto di trattamento reflui non tossici e nocivi prodotti da terzi, é prorogata fino al 2 marzo 2001.

(omissis)

Udine, 18 febbraio 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 22 febbraio 1999, n. 61/99. (Estratto). Consorzio Smaltimento Rifiuti Bassa Friulana. Comune di Gonars. Variante autorizzazione discarica di 1ª categoria sita in località Ontagnano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. 966-UD/ESR/168-A del 20 settembre 1991, con il quale, tra l'altro, é stata autorizzata la realizzazione del 1º lotto esecutivo per l'ampliamento della discarica di 1ª categoria sita in Comune di Gonars, località Ontagnano, per conto del Consorzio per il Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra i Comuni della Bassa Friulana (C.S.R.) di San Giorgio di Nogaro;

VISTA la nota del 9 ottobre 1998 con la quale il C.S.R. richiede l'autorizzazione allo spostamento della recinzione lungo il perimetro tra il primo lotto di ampliamento ed il secondo, al fine di permettere la permuta dei terreni non più interessati a discarica;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Il C.S.R. di San Giorgio di Nogaro é autorizzato allo spostamento della recinzione della discarica autorizzata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. 966-UD/ESR/168-A del 20 settembre 1991, tra il primo e secondo lotto di ampliamento.

(omissis)

Udine, 22 febbraio 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 22 febbraio 1999, n. 62/99. (Estratto). Modifica ragione sociale della ditta «Commerciale Battel S.n.c. di Battel Bruno, Gianni e Paola» di Campofornido.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 36969/92 del 10 settembre 1992, rilasciato alla società Commerciale Battel S.n.c. di Campofornido, di autorizzazione alla costruzione e gestione di un centro di raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti, ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non, in Comune di Campofornido;

VISTI i successivi decreti provinciali n. 43160/93 del 25 novembre 1993 e n. 34206/97 del 15 luglio 1997 di variante e proroga dei termini di validità del decreto sopracitato cioè fino al 10 settembre 2001;

VISTA la nota del 6 luglio 1998 con la quale la società in oggetto comunicava la modifica della propria ragione sociale in «Commerciale Battel S.n.c. di Battel Bruno, Gianni e Paola»;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

L'intestazione dell'autorizzazione provinciale n. 36969/92 del 10 settembre 1992 e successivi provvedimenti di modifica n. 43190/93 del 25 novembre 1993 e n. 34206/97 del 15 luglio 1997, con i quali la società

Commerciale Battel S.n.c. di Campofornido veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di un centro di raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti, ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non, in Comune di Campofornido viene cambiata in Commerciale Battel S.n.c. di Battel Bruno, Gianni e Paola.

Art. 2

Per le motivazioni indicate in premessa e di quanto disposto nell'articolo suddetto, la scadenza dell'autorizzazione concessa con decreto provinciale n. 36969/92 del 10 settembre 1992, come modificata con i decreti n. 43160/93 del 25 novembre 1993 e n. 34206/97 del 15 luglio 1997, a favore della società Commerciale Battel S.n.c. di Battel Bruno, Gianni e Paola di Campofornido per la gestione di un centro di raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti in Comune di Campofornido, viene stabilita al 2 marzo 2001.

(omissis)

Udine, 22 febbraio 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 1 marzo 1999, n. 67/99. (Estratto). Greenland S.r.l. Comune di Pradamano. Voltura autorizzazioni stoccaggio provvisorio rifiuti della Ditta Praedium Ecologica S.r.l.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Amministrazione n. 7991/96 del 16 febbraio 1996 e n. 37/98 del 13 febbraio 1998 con i quali la ditta Praedium Ecologica S.r.l. é stata autorizzata alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani pericolosi quali batterie e pile - prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo «T» e/o «F» - prodotti farmaceutici, provenienti esclusivamente dalle raccolte differenziate comunali, ubicato in Comune di Pradamano, in via Cussignacco, n. 61;

VISTO la richiesta della ditta Praedium Ecologica S.r.l. del 4 febbraio 1999, affinché la predetta autorizzazione venga volturata alla Ditta Greenland S.r.l. di Pradamano;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

L'intestazione alla Ditta Praedium Ecologica S.r.l. di Pradamano delle autorizzazioni provinciali n. 7991/96 del 16 febbraio 1996 e n. 37/98 del 13 febbraio 1998, alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani pericolosi quali batterie e pile - prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo «T» e/o «F» - prodotti farmaceutici, provenienti esclusivamente dalle raccolte differenziate comunali, ubicato in Comune di Pradamano, in via Cussignacco, n. 61, viene volturata alla Ditta Greenland S.r.l. con sede in Comune di Pradamano, via Cussignacco, n. 61.

(omissis)

Udine, 1 marzo 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 4 marzo 1999, n. 72/99. (Estratto). Ditta Petrolcarbo S.r.l. Comune di Bagnaria Arsa. Proroga stoccaggio provvisorio rifiuti pericolosi.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./964-UD/ESR/377 del 19 settembre 1991, n. AMB./902-UD/ESR/377 del 17 giugno 1993, n. AMB./182-UD/ESR/377 del 17 febbraio 1994, n. AMB./1426-UD/ESR/377 del 19 settembre 1996 e n. AMB./757-UD/ESR/377 del 19 settembre 1997, con i quali la Ditta Petrolcarbo S.r.l. veniva autorizzata alla realizzazione e gestione, fino al 19 marzo 1998, di uno stoccaggio provvisorio in conto terzi, di rifiuti tossici e nocivi, come indicati nei sopracitati provvedimenti, presso lo stabilimento sito in Comune di Bagnaria Arsa, località Privano, via Gorizia, 7;

VISTO il proprio precedente provvedimento n. 85/98 del 17 marzo 1998, con il quale l'autorizzazione concessa con i decreti di cui sopra veniva prorogata per un periodo di un anno, e ciò fino al 19 marzo 1999;

VISTA l'istanza presentata in data 24 febbraio 1999 con la quale la Ditta Petrolcarbo S.r.l., ha chiesto un'ul-

teriore proroga di due anni allo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi di cui sopra;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, l'autorizzazione concessa con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./964-UD/ESR/377 del 19 settembre 1991, n. AMB./902-UD/ESR/377 del 17 giugno 1993, n. AMB./182-UD/ESR/377 del 17 febbraio 1994, n. AMB./1426-UD/ESR/377 del 19 settembre 1996, n. AMB./757-UD/ESR/377 del 19 settembre 1997, e determina n. 85/98 del 17 marzo 1998, per l'esercizio da parte della Ditta Petrolcarbo S.r.l., allo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, sito in Comune di Bagnaria Arsa, località Privano su terreno catastalmente individuato al foglio 3, mappale 182, é ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1999.

(omissis)

Udine, 4 marzo 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 4 marzo 1999, n. 73/99. (Estratto). Ditta Petrolcarbo S.r.l. Comune di Bagnaria Arsa. Proroga stoccaggio provvisorio oli usati.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto provinciale n. 26270/91 del 22 maggio 1991, con il quale veniva autorizzata la Ditta Petrolcarbo S.r.l. alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di oli usati nel Comune di Bagnaria Arsa, località Privano;

VISTI i successivi provvedimenti n. 17751/96 del 5 luglio 1996, n. 9030/97 del 4 marzo 1997 e n. 326/98 del 4 settembre 1998, con i quali é stata concessa la proroga alla gestione dello stoccaggio suddetto fino al 5 marzo 1999;

VISTA l'istanza presentata in data 24 febbraio 1999 con la quale la Ditta Petrolcarbo S.r.l., ha chiesto un'ul-

teriore proroga di tre anni allo stoccaggio provvisorio di cui sopra;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, l'autorizzazione concessa con decreti provinciali n. 26270/91 del 22 maggio 1991, n. 17751/96 del 5 luglio 1996, n. 9030/97 del 4 marzo 1997 e determina n. 326/98 del 4 settembre 1998, per l'esercizio della Ditta Petrolcarbo S.r.l., dello stoccaggio provvisorio di oli usati, sito in Comune di Bagnaria Arsa, località Privano su terreno catastalmente individuato al foglio 3 mappale 182, é ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1999.

(omissis)

Udine, 4 marzo 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 18 marzo 1999, n. 101/99. (Estratto). Friul Julia Appalti S.r.l. Comune di Povoletto. Autorizzazione gestione centro di stoccaggio, cernita, condizionamento volumetrico di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, di materiali provenienti da raccolte differenziate.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il precedente decreto autorizzativo n. 58791/95 del 19 ottobre 1995, con il quale la ditta Friul Julia Appalti S.r.l. di Povoletto veniva autorizzata alla realizzazione di un centro di stoccaggio, cernita, condizionamento volumetrico di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, di materiali provenienti da raccolte differenziate, di materie prime secondarie, ubicato in Comune di Povoletto, all'interno dell'insediamento già autorizzato con decreto n. 15897/93 del 20 aprile 1993 e catastalmente distinto al foglio n. 33, mappali 304, 227, 290, 289, 296, 160, 161, e 410;

VISTA la domanda dell'1 dicembre 1998 con la quale la ditta Friul Julia Appalti S.r.l. con sede amministrativa a Povoletto, via G. B. Maddalena, 25, chiede l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui sopra;

VISTO altresì il certificato di collaudo del centro di stoccaggio in oggetto, redatto dal dr. ing. Emilio Pietro Daffarra di Udine in data 15 dicembre 1997;

CONSTATATO che l'istanza di cui sopra non comporta il rilascio di autorizzazione alla costruzione di un nuovo impianto ma bensì l'autorizzazione all'esercizio di smaltimento e recupero dei rifiuti, come previsto all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza la ditta Friul Julia Appalti S.r.l., con sede amministrativa a Povoletto, via G. B. Maddalena, 25, alla gestione del centro di stoccaggio, cernita, condizionamento volumetrico di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, di materiali provenienti da raccolte differenziate, autorizzato con decreto n. 58791/95 del 19 ottobre 1995, ubicato in Comune di Povoletto, frazione Griions del Torre e distinto in catasto al foglio n. 33 mappali 304, 227, 290 289, 296, 160, 161 e 410, all'interno dell'insediamento già autorizzato con decreto n. 15897/93 del 20 aprile 1993.

Art. 2

L'autorizzazione alla ditta Friul Julia Appalti S.r.l. di Udine per la gestione, è limitata ad un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Provincia che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

(omissis)

Udine, 18 marzo 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 23 marzo 1999, n. 118/99. (Estratto). Comune di Pasian di Prato. Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti provenienti dalle attività di potatura del verde.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza presentata in data 12 agosto 1998 e successive integrazioni pervenute nelle del 23 ottobre 1998, 15 dicembre 1998 e 17 marzo 1999, con la quale il Comune di Pasian di Prato, chiede l'autorizzazione per le operazioni di recupero del verde da giardinaggio proveniente dai cittadini e dalle attività di potatura del verde pubblico, attività di messa in riserva da effettuarsi all'interno dell'ecopiazza della raccolta differenziata comunale sita a Pasian di Prato, della quantità annua di 1260 ton. e successivo recupero, tramite triturazione, nelle aree di proprietà del comune come indicate nella planimetria trasmessa;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazioni di recupero per l'attività R10, di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Pasian di Prato all'esercizio dell'attività di messa in riserva del verde (R10 allegato C del decreto legislativo n. 22/1997) dei rifiuti provenienti dalle attività di potatura del verde effettuate dai cittadini e dal Comune stesso, da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, previa triturazione, per una quantità massima annua stoccabile di 1260 ton., da effettuarsi sui terreni comunali siti all'interno del Comune di Pasian di Prato di seguito elencati ed enumerati come da planimetria redatta dalla stessa Amministrazione comunale:

(omissis)

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di 5 anni dalla data del presente provvedimento ed è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Provincia che decide prima della scadenza della stessa.

(omissis)

Udine, 23 marzo 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 29 marzo 1999, n. 122/99. (Estratto). Ditta SO.FI.A. S.p.A. di Milano - Comune di Cassacco. Proroga autorizzazione n. 320/98 del 1° settembre 1998.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il proprio provvedimento autorizzativo n. 320/98 dell'1 settembre 1998, con il quale la Società SO.FI.A. S.p.A. con sede in Galleria del Corso n. 2, Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di messa in riserva del materiale inerte proveniente dallo scavo per la costruzione del sottopasso, sito all'interno dell'area di pertinenza del Centro commerciale «Alpe Adria», in Comune di Cassacco;

VISTA l'istanza del 10 febbraio 1999 con la quale la società SO.FI.A. S.p.A. con sede in Galleria del Corso n. 2 Milano, chiede la proroga di tre mesi della sopraccitata autorizzazione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa l'autorizzazione concessa con provvedimento n. 320/98 dell'1 settembre 1998 a favore della società SO.FI.A. S.p.A. con sede in Galleria del Corso n. 2, Milano, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva, del materiale inerte proveniente dallo scavo per la costruzione del sottopasso sito all'interno dell'area di pertinenza del Centro commerciale «Alpe Adria» in Comune di Cassacco, stoccaggio da effettuarsi sul terreno catastalmente distinto al foglio 7, mappale 481, della quantità di circa mc. 6.000, è prorogata fino al 16 giugno 1999;

(omissis)

Udine, 29 marzo 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 12 aprile 1999, n. 150/99. (Estratto). Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana. Comune di San Giorgio di Nogaro.

Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO la richiesta presentata in data 11 settembre 1998 da parte del Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana (di seguito denominato Consorzio), con sede legale in Comune di San Giorgio di Nogaro, viale Enrico Fermi, all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) ai sensi e per gli effetti dall'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e delle Ordinanze precitate;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza il Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana, con sede legale in Comune di San Giorgio di Nogaro, viale Enrico Fermi, all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue e fanghi di depurazione) sito in Comune di San Giorgio di Nogaro, zona industriale Aussa Corno, località Planais, per una quantità di 100.000 ton/anno.

Art. 2

La presente autorizzazione integra la propria precedente determina n. 181/98 del 21 maggio 1998 ed è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

Art. 3

L'impianto dovrà essere gestito sulla base dei requisiti e delle caratteristiche indicate negli elaborati tecnici progettuali approvati e con le precauzioni da adottare in materia di sicurezza ed igiene ambientale stabilite dalla presente autorizzazione e dalla specifica vigente normativa.

(omissis)

Udine, 12 aprile 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 14 aprile 1999, n.

158/99. (Estratto). Ditta F.W.W. Friul Water Washing. Comune di Pasian di Prato. Impianto di depurazione con stoccaggio e trattamento rifiuti speciali prodotti da terzi. Proroga autorizzazione.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Provincia n. 22990/94 del 31 maggio 1994 ed i successivi provvedimenti integrativi n. 160/95 del 2 gennaio 1995 e n. 289/98 del 5 agosto 1998, con i quali si autorizzava la ditta F.W.W. Friul Water Washing alla gestione in Comune di Pasian di Prato di un impianto di depurazione con stoccaggio e trattamento rifiuti speciali prodotti da terzi, quali le acque reflue classificate non tossiche e nocive;

VISTA la domanda presentata il 16 febbraio 1999 con la quale la ditta F.W.W. Friul Water Washing richiede la proroga della data di scadenza del decreto autorizzativo n. 22990/94 e dei successivi decreti integrativi;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, l'autorizzazione all'esercizio, concessa con il decreto n. 22990/94 del 31 maggio 1994 e con i successivi provvedimenti integrativi n. 160/95 del 2 gennaio 1995 e n. 289/98 alla ditta F.W.W. Friul Water Washing alla gestione in Comune di Pasian di Prato di un impianto di depurazione con stoccaggio e trattamento rifiuti speciali prodotti da terzi, quali le acque reflue classificate non tossiche e nocive è prorogata fino al 2 marzo 2001.

(omissis)

Udine, 14 aprile 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 14 aprile 1999, n. 159/99. (Estratto). Ditta Gesteco S.p.A. Comune di Sedegliano. Proroga autorizzazione gestione centro polifunzionale di stoccaggio provvisorio con innocuizzazione e riciclaggio di rifiuti speciali.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Provincia n. 18784/94 del 29 aprile 1994, n. 31898/95 del 2 giugno 1995 e n. 35239/97 del 21 luglio 1997 con i quali la ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto, veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di un centro polifunzionale di stoccaggio provvisorio con innocuizzazione e riciclaggio di rifiuti speciali, in Comune di Sedegliano, località zona industriale di Pannellia;

VISTO la domanda del 2 marzo 1999 con la quale la predetta ditta richiede la proroga del decreto autorizzativo n. 18784/94 del 29 aprile 1994, in scadenza, e dei successivi atti integrativi e di variante;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, l'autorizzazione all'esercizio, concessa con i provvedimenti di questa Provincia n. 18784/94 del 29 aprile 1994, n. 31898/95 del 2 giugno 1995 e n. 35239/97 del 21 luglio 1997 alla ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto alla gestione in Comune di Sedegliano, località zona industriale di Pannellia, di un centro polifunzionale di stoccaggio provvisorio con innocuizzazione e riciclaggio di rifiuti speciali, è prorogata fino al 2 marzo 2001.

(omissis)

Udine, 14 aprile 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 14 aprile 1999, n. 160/99. (Estratto). Comune di Gemona del Friuli. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la richiesta presentata in data 22 luglio 1998 da parte del Comune di Gemona del Friuli all'esercizio

di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) ai sensi e per gli effetti dall'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e delle Ordinanze precitate;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza il Comune di Gemona del Friuli all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) sito in via Chianeit nel medesimo Comune, per una quantità di 20 ton./gg.

Art. 2

La presente autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

Art. 3

L'impianto dovrà essere gestito sulla base dei requisiti e delle caratteristiche indicate negli elaborati tecnici progettuali approvati e con le precauzioni da adottare in materia di sicurezza ed igiene ambientale stabilite dalla presente autorizzazione e dalla specifica vigente normativa.

(omissis)

Udine, 14 aprile 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 14 aprile 1999, n. 161/99. (Estratto). Comune di Basiliano. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la richiesta presentata in data 3 agosto 1998 da parte del Comune di Basiliano all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) ai sensi e per gli effetti dall'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e delle ordinanze precitate;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza il Comune di Basiliano all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) sito nel capoluogo del medesimo Comune in prossimità della S.S. 13 Pontebbana, per una quantità di 274 ton./gg.

Art. 2

La presente autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

Art. 3

L'impianto dovrà essere gestito sulla base dei requisiti e delle caratteristiche indicate negli elaborati tecnici progettuali approvati e con le precauzioni da adottare in materia di sicurezza ed igiene ambientale stabilite dalla presente autorizzazione e dalla specifica vigente normativa.

(omissis)

Udine, 14 aprile 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 14 aprile 1999, n. 162/99. (Estratto). Comune di San Giovanni al Natisone. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la richiesta presentata in data 30 luglio 1998 da parte del Comune di San Giovanni al Natisone all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) ai sensi e per gli effetti dall'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e delle ordinanze precitate;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza il Comune di San Giovanni al Natisone all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trat-

tamento acque reflue) sito in località Cascina Rinaldi nel medesimo Comune, per una quantità di 200 ton./gg.

Art. 2

La presente autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

Art. 3

L'impianto dovrà essere gestito sulla base dei requisiti e delle caratteristiche indicate negli elaborati tecnici progettuali approvati e con le precauzioni da adottare in materia di sicurezza ed igiene ambientale stabilite dalla presente autorizzazione e dalla specifica vigente normativa.

(omissis)

Udine, 14 aprile 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 14 aprile 1999, n. 163/99. (Estratto). Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana. Comune di Tolmezzo. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la richiesta presentata in data 8 luglio 1998 da parte della ditta Passavant Impianti S.p.A., con sede legale in Comune di Novate Milanese (Milano) via Damino Chiesa, 80, all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) sito in Comune di Tolmezzo in via del Pioppeto, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e delle ordinanze precitate;

VISTA la nota presentata in data 18 febbraio 1999 da parte del Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana (di seguito denominato Consorzio), con sede legale in Comune di San Giorgio di Nogaro, viale Enrico Fermi, di subentro alla domanda presentata da parte della Ditta Pasavant Impianti S.p.A.

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza il Consorzio Depurazione Acque Bassa

Friulana, con sede legale in Comune di San Giorgio di Nogaro, viale Enrico Fermi, all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) sito in Comune di Tolmezzo, via del Pioppeto, 2, per una quantità di 100 ton/gg.

Art. 2

La presente autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

Art. 3

L'impianto dovrà essere gestito sulla base dei requisiti e delle caratteristiche indicate negli elaborati tecnici progettuali approvati e con le precauzioni da adottare in materia di sicurezza ed igiene ambientale stabilite dalla presente autorizzazione e dalla specifica vigente normativa.

(omissis)

Udine, 14 aprile 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 14 aprile 1999, n. 164/99. (Estratto). A.M.G.A. Comune di Udine. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la richiesta presentata in data 30 luglio 1998 da parte dell'Azienda Municipalizzata Gas Acqua Elettricità di Udine (di seguito denominata A.M.G.A.) all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) ai sensi e per gli effetti dall'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e delle ordinanze precitate;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza l'A.M.G.A. di Udine all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) localizzato in via Gonars nel medesimo Comune, per una quantità di 600 ton./gg.

Art. 2

La presente autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

Art. 3

L'impianto dovrà essere gestito sulla base dei requisiti e delle caratteristiche indicate negli elaborati tecnici progettuali approvati e con le precauzioni da adottare in materia di sicurezza ed igiene ambientale stabilite dalla presente autorizzazione e dalla specifica vigente normativa.

(omissis)

Udine, 14 aprile 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 14 aprile 1999, n. 165/99. (Estratto). Comune di Pozzuolo del Friuli. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la richiesta presentata in data 30 luglio 1998 da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) ai sensi e per gli effetti dall'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e delle ordinanze precitate;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza il Comune di Pozzuolo del Friuli all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) localizzato nella frazione di Terrenano nel medesimo Comune, per una quantità di 20 ton./gg.

Art. 2

La presente autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

Art. 3

L'impianto dovrà essere gestito sulla base dei requisiti e delle caratteristiche indicate negli elaborati tecnici progettuali approvati e con le precauzioni da adottare in materia di sicurezza ed igiene ambientale stabilite dalla presente autorizzazione e dalla specifica vigente normativa.

(omissis)

Udine, 14 aprile 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 14 aprile 1999, n. 166/99. (Estratto). Ditta Natisone Edile S.n.c. Comune di Torreano di Cividale. Autorizzazione gestione discarica di 2ª categoria tipo A).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti del Comune di Torreano n. 362 del 28 maggio 1990, n. 1807 del 10 aprile 1991 e n. 2577 del 21 aprile 1995, con i quali veniva autorizzata la ditta Natisone Edile S.n.c. di Torreano di Cividale alla realizzazione e gestione di una discarica di 2ª categoria tipo A) da realizzarsi nel medesimo Comune;

VISTA la domanda del 6 aprile 1999 con la quale la ditta Natisone Edile S.n.c. richiede l'autorizzazione alla gestione della precitata discarica, già scaduta il 21 aprile 1998;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della discarica di cui sopra, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza la ditta Natisone Edile S.n.c. a gestire la discarica di 2ª categoria tipo A) sita in Comune di Torreano di Cividale, autorizzata con i provvedimenti del medesimo Comune.

ne n. 362 del 28 maggio 1990, n. 1807 del 10 aprile 1991 e n. 2577 del 21 aprile 1995.

Art. 2

L'autorizzazione alla ditta Natisone Edile S.n.c. di Torreano di Cividale, ha validità di 5 anni dalla data del presente provvedimento ed é subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai seguenti punti:

(omissis)

Udine, 14 aprile 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 15 aprile 1999, n. 170/99. (Estratto). Ditta Fingel S.r.l. Comune di San Giorgio di Nogaro. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la richiesta presentata in data 31 luglio 1998 da parte della ditta Fingel S.r.l. di San Giorgio di Nogaro all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) ai sensi e per gli effetti dall'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e delle ordinanze precitate;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza la ditta Fingel S.r.l. di San Giorgio di Nogaro all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) localizzato in via A. Malignani, 5 nel medesimo Comune, per una quantità di 300 ton./gg.

Art. 2

La presente autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento ed é subordinata alla prestazione una garanzia finanziaria a favore del Comune di San Giorgio di Nogaro, mediante fideiussione o versamento in contanti presso la

Tesoreria del medesimo, della somma di lire 665.280.000 (seicentosessantacinquemilioniduecentotantamila), ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 30/1987, da svincolarsi da parte del medesimo Comune, previo nulla osta di questa Provincia, ad avvenuta cessata attività di smaltimento rifiuti.

Art. 3

L'impianto dovrà essere gestito sulla base dei requisiti e delle caratteristiche indicate negli elaborati tecnici progettuali approvati e con le precauzioni da adottare in materia di sicurezza ed igiene ambientale stabilite dalla presente autorizzazione e dalla specifica vigente normativa.

(omissis)

Udine, 15 aprile 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 15 aprile 1999, n. 171/99. (Estratto). Ditta Cartiera Romanello S.p.A. Comune di Campoformido. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la richiesta presentata in data 30 luglio 1998 da parte della ditta Cartiera Romanello di Campoformido all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) ai sensi e per gli effetti dall'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e delle ordinanze precitate;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza la ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) localizzato in Via della Roggia 1 nel medesimo Comune, per una quantità di 200 ton./gg.

Art. 2

La presente autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento ed é subordinata alla prestazione una garanzia finanziaria a favore del Comune di Campoformido, mediante fideiussione o versamento in contanti presso la Tesoreria del medesimo, della somma di lire 517.440.000 (cinquecentodiciassettemilioniquattrocentomila), ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 30/1987, da svincolarsi da parte del medesimo Comune, previo nulla osta di questa Provincia, ad avvenuta cessata attività di smaltimento rifiuti.

Art. 3

L'impianto dovrà essere gestito sulla base dei requisiti e delle caratteristiche indicate negli elaborati tecnici progettuali approvati e con le precauzioni da adottare in materia di sicurezza ed igiene ambientale stabilite dalla presente autorizzazione e dalla specifica vigente normativa.

(omissis)

Udine, 15 aprile 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 15 aprile 1999, n. 172/99. (Estratto). Ditta Petrolcarbo S.r.l. Comune di Bagnaria Arsa. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la richiesta presentata in data 31 luglio 1998 da parte della ditta Petrolcarbo S.r.l. di Bagnaria Arsa all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) ai sensi e per gli effetti dall'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e delle ordinanze precitate;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si autorizza la ditta Petrolcarbo S.r.l di Bagnaria

Arsa all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento acque reflue) localizzato in via Gorizia, 7 nel medesimo Comune, per una quantità di 30 ton./gg.

Art. 2

La presente autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento ed é subordinata alla prestazione una garanzia finanziaria a favore del Comune di Bagnaria Arsa, mediante fideiussione o versamento in contanti presso la Tesoreria del medesimo, della somma di lire 162.624.000 (centosessantaduemilioniseicentoventiquattromila), ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 30/1987, da svincolarsi da parte del medesimo Comune, previo nulla osta di questa Provincia, ad avvenuta cessata attività di smaltimento rifiuti.

Art. 3

L'impianto dovrà essere gestito sulla base dei requisiti e delle caratteristiche indicate negli elaborati tecnici progettuali approvati e con le precauzioni da adottare in materia di sicurezza ed igiene ambientale stabilite dalla presente autorizzazione e dalla specifica vigente normativa.

(omissis)

Udine, 15 aprile 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 20 aprile 1999, n. 178/99. (Estratto). Comune di Gemona del Friuli. Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/1705-UD/ESR/2335, del 9 novembre 1993 con il quale il Comune di Gemona del Friuli veniva autorizzato, per un periodo di cinque anni dalla data del decreto stesso, ad effettuare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti costituiti da accumulatori al piombo esausti presso la sede del Comune sita in via San Daniele, n. 11;

VISTA l'istanza del 3 novembre 1998 con la quale il Comune di Gemona del Friuli chiede il rinnovo del

decreto di cui sopra per un ulteriore periodo di cinque anni e ciò fino al 9 novembre 2003;

(omissis)

VISTA l'istanza del 12 aprile 1999 con la quale il Comune di Gemona del Friuli chiede, a modifica dell'istanza sopracitata, l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, derivanti dall'attività del Comune nel contesto della raccolta differenziata e da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale sito in via San Daniele, n. 11, catastalmente individuato al foglio 25 mappale 632, per una quantità complessiva annua di 12 mc., pari a 14 ton.;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazioni di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Gemona del Friuli, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, derivanti dall'attività del Comune nel contesto della raccolta differenziata e da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale sito in via San Daniele, n. 11, catastalmente individuato al foglio 25 mappale 632, per una quantità complessiva annua di 12 mc., pari a 14 ton.

Art. 2

L'autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 20 aprile 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 20 aprile 1999, n.

179/99. (Estratto). Ditta Cava Zof S.r.l. di Varmo. Autorizzazione alla gestione di una discarica di 2^a cat. tipo A) in Comune di Trivignano Udinese.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 121 d'ordine del 7 aprile 1999, con la quale veniva approvato il progetto e autorizzata la costruzione di una discarica di 2^a categoria tipo A) in Comune di Trivignano Udinese, da parte della ditta Cava Zof S.r.l. di Varmo, discarica a servizio dell'insediamento produttivo esistente, per lo smaltimento dei rifiuti inerti derivati dall'attività della Ditta stessa, catastalmente individuata al foglio 14, mappali 87, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 163, di mq. 51.750 e una capacità complessiva di mc. 241.557;

VISTA l'istanza del 15 giugno 1998 con la quale la Ditta Cava Zof S.r.l. con sede in località Madrisio, Comune di Varmo, chiede oltre che l'approvazione del progetto e l'autorizzazione per la realizzazione della discarica di cui sopra, anche l'autorizzazione alla gestione della stessa;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto sopra specificato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTO il comma 17, dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza la Ditta Cava Zof S.r.l. con sede in località Madrisio, Comune di Varmo, la gestione della discarica di 2^a categoria tipo A) in Comune di Trivignano Udinese, autorizzata con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 del 7 aprile 1999, discarica a servizio dell'insediamento produttivo esistente, per lo smaltimento dei propri rifiuti inerti derivati dall'attività della Ditta stessa, catastalmente individuata al foglio 14, mappali 87, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 163, di mq. 51.750 e una capacità complessiva di mc. 241.557.

Art. 2

L'autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

Art. 3

L'autorizzazione alla Ditta Cava Zof S.r.l. é subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai seguenti punti:

(omissis)

Udine, 20 aprile 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 23 aprile 1999, n. 274/99. (Estratto). Ditta Bassi Antonio di Lestizza. Proroga autorizzazione per gestione discarica di 2ª cat. tipo A) in Comune di Basiliano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento sindacale n. 1/DISC. n. prot. 5570 del 14 agosto 1990, con il quale la Ditta Bassi Antonio con sede in Via Vittorio Veneto n. 63, Nespolo di Lestizza, é stata autorizzata a gestire, fino al 13 agosto 1999, la discarica di 2ª categoria tipo A) ubicata nel Comune di Basiliano, sui fondi distinti in catasto al foglio 29 mappali 208, 233, 125, 124, 126 e 123 in località via dell'Albero, della superficie di mq. 12.000 e per una quantità massima di mc. 28.980;

VISTI i successivi provvedimenti integrativi di questa Provincia n. 243/98 del 3 luglio 1998 e n. 138/99 del 2 aprile 1999;

VISTA l'istanza del 7 aprile 1999, con la quale la Ditta Bassi Antonio con sede in via Vittorio Veneto, n. 63, Nespolo di Lestizza, chiede la proroga di diciotto mesi alla gestione della discarica in oggetto, in quanto la stessa non é completamente esaurita avendo a disposizione una capacità residua di circa 1500 mc. ed al fine di procedere al completamento del recupero dell'area stessa a terreno agricolo, come previsto dagli elaborati di progetto approvati;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa l'autorizzazione concessa con provvedimento sindacale n. 1/DISC. n. prot. 5570 del 14 agosto 1990, e successivi provvedi-

menti integrativi di questa Provincia, n. 243/98 del 3 luglio 1998 e n. 138/99 del 2 aprile 1999, alla Ditta Bassi Antonio con sede in via Vittorio Veneto, n. 63, Nespolo di Lestizza, per la gestione, della discarica di 2ª categoria tipo A) ubicata nel Comune di Basiliano, sui fondi distinti in catasto al foglio 29, mappali 208, 233, 125, 124, 126 e 123 in località via dell'Albero, é prorogata fino al 2 marzo 2001;

(omissis)

Udine, 23 aprile 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 26 aprile 1999, n. 302/99. (Estratto). Comune di Campoformido - Autorizzazione gestione discarica di 2ª cat. tipo A) in Comune di Campoformido, località «Prà di San Daniele».

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto comunale n. 9912 del 23 dicembre 1994, con il quale veniva approvato il progetto e autorizzata la costruzione di una discarica di 2ª categoria tipo A) in Comune di Campoformido, da parte del Comune stesso, catastalmente individuata al foglio 27, mappali 31 e 32 e foglio 20 mappali 189, 191, 193, 195, 197, 199, 202 e 234, di mq. 16.900 e una capacità complessiva di mc. 80.000;

VISTA l'istanza del 24 febbraio 1999 con la quale il Comune di Campoformido, chiede l'autorizzazione alla gestione della discarica in oggetto

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto sopra specificato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTO il comma 17, dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza

al Comune di Campofornido, la gestione della discarica di 2^a categoria tipo A), autorizzata con decreto comunale n. 9912 del 23 dicembre 1994, discarica sita nel medesimo Comune, località «Prà di San Daniele», catastalmente individuata al foglio 27, mappali 31 e 32 e foglio 20 mappali 189, 191, 193, 195, 197, 199, 202 e 234, di mq. 16.900 e capacità complessiva di mc. 80.000.

Art. 2

L'autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 26 aprile 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine 5 maggio 1999, n. 390/1999. (Estratto). Comune di Ronchis. Autorizzazione gestione discarica di 2^a cat. tipo A) in Comune di Ronchis, località «Strada della Rostusse».

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento comunale del 29 giugno 1990, con il quale veniva approvato il progetto e autorizzata la costruzione di una discarica di 2^a categoria tipo A) in Comune di Ronchis, da parte del Comune stesso, catastalmente individuata al foglio 9 mappali 34, 35 e 149, della capacità complessiva di mc. 20.000;

VISTA l'istanza del 26 aprile 1999 con la quale il Comune di Ronchis, chiede l'autorizzazione alla gestione della discarica in oggetto;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto sopra specificato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTO il comma 17, dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza

al Comune di Ronchis, la gestione della discarica di 2^a categoria tipo A), realizzata a seguito del provvedimento comunale del 29 giugno 1990, discarica sita nel medesimo Comune, località «Strada della Rostusse», catastalmente individuata al foglio 9, mappali 34, 35 e 149 per una capacità complessiva di mc. 20.000.

Art. 2

L'autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 5 maggio 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della provincia di Udine 7 maggio 1999, n. 396/1999. (Estratto). Comune di Rivignano. Autorizzazione gestione discarica di 2^a categoria tipo A).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento del Comune di Rivignano n. 4644/1990 del 20 giugno 1990 con il quale é stata autorizzata la realizzazione di una discarica di 2^a categoria tipo A), nel Comune medesimo, località «Strada Comunale Vecchia Rivignano-Latisana» sul terreno distinto in mappa NCT al foglio 27 mappali n. 71, 72, 73, 80 e 81;

VISTA l'istanza del 16 marzo 1999 con la quale il Comune di Rivignano chiede il subentro nella titolarità dell'autorizzazione alla gestione, rilasciata alla Ditta Travanut Strade con provvedimento comunale n. 7517/1993 del 27 settembre 1993;

VISTA la successiva nota n. 4132/1999 del 4 maggio 1999 del Comune di Rivignano, con la quale si comunica che l'istanza di cui sopra deve intendersi come richiesta all'esercizio della discarica ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, in quanto la precedente autorizzazione alla gestione rilasciata alla Ditta Travanut Strade S.p.A., risulta essere scaduta in data 20 settembre 1998;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto sopra specificato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Rivignano a gestire la discarica di 2^a categoria tipo A), autorizzata con il provvedimento comunale n. 4644/1990 di prot. di data 20 giugno 1990, discarica sita nel medesimo Comune, località «Strada Comunale Vecchia Rivignano-Latisana», catastalmente individuata al foglio 27, mappali n. 71, 72, 73, 80 e 81, per una capacità residua stimata in mc. 13.100.

Art. 2

L'autorizzazione é concessa per un periodo di 5 anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 7 maggio 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 7 maggio 1999, n. 399/99. (Estratto). Comune di Udine. Impianto di smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili di via Gonars. Assenso alle operazioni di collaudo ed autorizzazione provvisoria alla gestione.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale ai Lavori pubblici n. LL.PP./1544-UD/ESR/196, del 17 settembre 1986, con il quale é stato approvato il progetto presentato dal Comune di Udine per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/341-UD/ESR/196 del 13 dicembre 1988, con il quale il Comune di Udine é stato autorizzato a costruire l'impianto di smaltimento suddetto, nell'area sita nel Comune medesimo in via Gonars;

(omissis)

VISTA la domanda del 19 marzo 1999 con la quale la ditta D.G.I. - Daneco Gestione Impianti S.p.A. richiede l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di smaltimento in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si dà il proprio assenso alla ditta D.G.I. - Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano, all'effettuazione delle prove di collaudo, per un periodo di 50 giorni lavorativi, comprese le fermate tecniche manutentive programmate, dalla data di ricevimento del presente provvedimento, dell'impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani, di proprietà del Comune di Udine, sito nel medesimo Comune in via Gonars n. 40, per una potenzialità di 287 t/die, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilabili agli urbani e fanghi derivanti dal depuratore di Udine sito in via Gonars, così come individuati al successivo articolo 4.

(omissis)

Art. 3

Si autorizza, altresì, per un periodo di otto mesi, dalla data del presente atto l'esercizio provvisorio dell'impianto sopracitato. Tale autorizzazione é condizionata alla trasmissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, da redigersi a seguito delle prove di collaudo di cui all'articolo 1, che dovrà pervenire entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, pena la decadenza del medesimo.

(omissis)

Udine, 7 maggio 1999

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
IL FUNZIONARIO INCARICATO:
dott. Stefano Verri

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 19 maggio 1999, n. 413/99. (Estratto). Autorizzazione per il trattamento del rifiuto urbano derivante dallo spazzamento stradale tramite decantazione con cassone drenante tipo dry box. Comune di Pasian di Prato.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza presentata in data 8 marzo 1999 con la quale il Comune di Pasian di Prato chiede l'autorizzazione per il trattamento del rifiuto urbano derivante dallo spazzamento stradale tramite decantazione con cassone drenante tipo dry box presso l'impianto di depurazione Comunale;

CONSIDERATO che non si tratta di autorizzare la costruzione di un nuovo impianto bensì una mera attività di trattamento rifiuti, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa si autorizza il Comune di Pasian di Prato all'esercizio delle operazioni di trattamento del rifiuto di cui al successivo articolo 3, tramite l'utilizzo di un cassone drenante tipo dry box, da collocarsi all'interno dell'impianto di depurazione Comunale sito in località Santa Caterina, e per una capacità di trattamento annua di circa 220 ton.

Art. 2

L'autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento ed é rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Provincia che decide prima della scadenza della stessa.

(omissis)

Udine, 19 maggio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 19 maggio 1999, n. 414/99. (Estratto). Impianto di depurazione chimico fisico con stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali le acque reflue sito in Comune di San Giovanni al Natisone. Ditta Depura S.p.A. - Determina capacità massima di trattamento giornaliera.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Provincia n. 13856/1993 del 23 aprile 1993, n. 3147/1994 del 21 luglio 1994, n. 31899/1995 del 2 giugno 1995, n. 139/1998 del 22 aprile 1998, n. 295/1998 del 6 agosto 1998 e n. 375/1998 dell'8 ottobre 1998, con i quali si autorizzava la ditta Depura S.p.A alla costruzione e gestione in Comune di San Giovanni al Natisone di un impianto di depurazione chimico fisico con stoccaggio e

trattamento di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali le acque reflue classificate non tossiche e nocive;

(omissis)

VISTA la richiesta del 6 aprile 1999 presentata dalla Ditta Depura SpA tendente ad ottenere la modifica del quantitativo giornaliero di reflui conferibili in 300 mc/giorno, contenuti sempre all'interno del quantitativo annuo autorizzato per cui si ritiene la variante non sostanziale;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

La capacità massima giornaliera di trattamento prevista dall'articolo 2 del Decreto Provinciale n. 13856/1993 del 23 aprile 1993 viene determinata a 300 mc/giorno.

(omissis)

Udine, 19 maggio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 19 maggio 1999, n. 415/99. (Estratto). Discarica di 1ª categoria Ditta Peressin SpA sita in Comune di Tapogliano. Proroga autorizzazione regionale n. AMB/1058-UD/ESR/237 del 28 maggio 1992.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento regionale n. AMB/1058-UD/ESR/237 del 28 maggio 1992 con il quale la Società Peressin SpA di Cervignano del Friuli, veniva autorizzata alla realizzazione e gestione del primo lotto della discarica di 1ª categoria sito in Comune di Tapogliano, località Gadener;

(omissis)

VISTA la domanda del 3 maggio 1999 della Società Peressin SpA con la quale si richiede la proroga dell'autorizzazione concessa;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

L'autorizzazione regionale n. AMB/1058-UD/ESR/237 del 28 maggio 1992 e successivi atti integrativi, rilasciata alla Società Peressin SpA di Cervignano del Friuli, per la gestione dell'ampliamento del primo lotto della discarica di 1^a categoria sita in Comune di Tapogliano, località Gadener é prorogata al 28 maggio 2000.

(omissis)

Udine, 19 maggio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 24 maggio 1999, n. 426/99. (Estratto). Ditta Chenna S.p.A. di San Vito di Fagagna. Comune di Manzano. Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti speciali.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 12 marzo 1999 con la quale la Società Chenna SpA con sede nella Zona Industriale località «Ruscleto», Comune di San Vito di Fagagna, chiede l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero da effettuarsi con la messa in riserva di rifiuti speciali, sul terreno catastalmente distinto in Comune di Manzano al foglio 18, mappale 276, della quantità di ton./anno 20.000 pari a mc./anno 40.000;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto sopra specificato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza la Società Chenna SpA con sede nella Zona Industriale località «Ruscleto», Comune di San Vito di Fagagna all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti speciali, da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, prove-

nienti dall'industria della lavorazione del legno, stoccaggio da effettuarsi su porzione di terreno catastalmente distinto in Comune di Manzano al foglio 18, mappale 276, per una quantità massima stoccabile di tonn./anno 20.000, pari a mc./anno 40.000.

Art. 2

L'autorizzazione é concessa per un periodo di 5 anni dalla data del presente provvedimento ed é rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Provincia che decide prima della scadenza della stessa.

(omissis)

Udine, 24 maggio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 26 maggio 1999, n. 430/99. (Estratto). Comune di Cividale del Friuli. Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/433-UD/ESR/2498, del 19 aprile 1994 con il quale il Comune di Cividale del Friuli veniva autorizzato, per un periodo di cinque anni dalla data del decreto stesso, ad effettuare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti costituiti da accumulatori al piombo esausti presso il magazzino comunale del medesimo Comune;

(omissis)

VISTA l'istanza dell'11 maggio 1999 con la quale il Comune di Cividale del Friuli chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, derivanti dall'attività del Comune nel contesto della raccolta differenziata e da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale di cui sopra, sito in Comune di Cividale del Friuli, via Carraria n. 41, nel fabbricato di proprietà distinto in mappa al foglio 22, mappale 71;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazioni di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Cividale del Friuli, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, derivanti dall'attività del Comune nel contesto della raccolta differenziata e da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale sito in Comune di Cividale del Friuli, via Carraria n. 41, nel fabbricato di proprietà distinto in mappa al foglio 22, mappale 71, per una quantità complessiva annua di 12 ton.

Art. 2

L'autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 26 maggio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 26 maggio 1999, n. 431/99. (Estratto). Ditta Busolini Lorenzo di Cividale del Friuli. Autorizzazione alla gestione della discarica di 2ª cat. tipo A) in Comune di Cividale del Friuli, località «Murà».

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto sindacale n. 87/1993 prot. n. 14996/1992 del 1º giugno 1993, con il quale veniva autorizzata la Ditta Busolini Lorenzo alla realizzazione e gestione di una discarica di 2ª categoria tipo A) in Comune di Cividale del Friuli, località «Murà»;

VISTO la determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 219/1998 del 19 giugno 1998 con la quale prorogava al 16 giugno 1999 la gestione del suddetto impianto;

VISTO il provvedimento provinciale n. 138/1999 del 2 aprile 1999 con il quale venivano individuati ed elencati i rifiuti di cui ai codici C.E.R. che possono essere conferiti nelle discariche di 2ª categoria tipo A);

VISTA l'istanza presentata in data 12 maggio 1999 con la quale la Ditta Busolini Lorenzo, chiede un'ulteriore proroga di un anno alla gestione della discarica di cui sopra, in quanto la stessa non é completamente esaurita avendo a disposizione una capacità residua di circa mc. 600 ed al fine di procedere al completamento del recupero dell'area stessa come da elaborati di progetto approvati;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, l'autorizzazione concessa con decreto sindacale n. 87/1993 prot. n. 14996/1992 del 1º giugno 1993 e successivo provvedimento di questa Provincia n. 219/1998 del 19 giugno 1998, a favore della Ditta Busolini Lorenzo, con sede in Comune di Cividale del Friuli, viale Trieste n. 106, per la gestione della discarica di 2ª categoria tipo A) ubicata in Comune di Cividale del Friuli, località «Murà», é ulteriormente prorogata fino al 16 giugno 2000.

(omissis)

Udine, 26 maggio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 27 maggio 1999, n. 434/99. (Estratto). Ditta Sager S.r.l. di San Giovanni al Natisone. Proroga autorizzazione alla gestione della discarica di 1ª cat. in Comune di Pavia di Udine, località Risano

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto regionale n. AMB/1121-UD/ESR/154 del 27 luglio 1993 con il quale é stato approvato il progetto di ampliamento della discarica di 1ª categoria (secondo ampliamento), avente per oggetto i mappali n. 14, 15 e 135 del foglio 20 del Comune di Pavia di Udine, della superficie complessiva di mq. 9.100 e volume utile di mc. 72.589, e la Ditta Sager S.r.l. é stata autorizzata alla costruzione dell'ampliamento stesso;

VISTO il successivo decreto regionale n. AMB/962-UD/ESR/154 del 31 maggio 1996 con il quale la Ditta Sager S.r.l. é stata autorizzata alla gestione dei settori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 costituenti l'intera fossa dell'ampliamento della discarica di 1ª categoria, sita nel Comune di Pavia di Udine, località Risano, la cui costruzione é stata autorizzata con il decreto n. AMB/1121-UD/ESR/154 del 27 luglio 1993 di cui sopra, per un periodo di tre anni dalla data del decreto stesso e ciò fino al 31 maggio 1999;

VISTO il decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio della Provincia di Udine n. 20799/1997 del 24 aprile 1997 con il quale la ditta Sager S.r.l. di San Giovanni al Natisone é stata autorizzata all'adozione di un trituratore semovente per tritare i rifiuti da stoccare nella discarica in oggetto;

VISTA l'istanza del 3 maggio 1999, con la quale la Ditta Sager S.r.l. con sede in Comune di San Giovanni al Natisone, via Roma, chiede la proroga di cinque anni alla gestione della discarica di cui sopra, in quanto la stessa non é completamente esaurita avendo a disposizione una capacità residua di circa 38.000 mc. ed al fine di procedere al completamento del recupero dell'area stessa, come previsto dagli elaborati di progetto approvati;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa l'autorizzazione concessa con decreto regionale n. AMB/962-UD/ESR/154 del 31 maggio 1996, e successivo provvedimento di questa Provincia, n. 20799/1997 del 24 aprile 1997, alla Ditta Sager S.r.l. con sede in Comune di San Giovanni al Natisone, via Roma, per la gestione dei settori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 costituenti l'intera fossa dell'ampliamento della discarica di 1ª categoria ubicata nel Comune di Pavia di Udine, località Risano, sui fondi distinti in catasto al foglio 20 mappali n. 14, 15 e 135, é prorogata fino al 31 maggio 2000;

(omissis)

Udine, 27 maggio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 28 maggio 1999, n. 435/99. (Estratto). Comune di Tarvisio. Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 12 maggio 1999 con la quale il Comune di Tarvisio chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, derivanti dall'attività del Comune nel contesto della raccolta differenziata e da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, stoccaggio da effettuarsi su area di proprietà comunale sita in via Rododendro, n. 34, catastalmente individuata al foglio degli allegati 1º p.c. 18/5, per una quantità complessiva annua di 2 mc. pari a 2,5 ton.;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazioni di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Tarvisio, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, derivanti dall'attività del Comune nel contesto della raccolta differenziata e da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, stoccaggio da effettuarsi su area di proprietà comunale sita in via Rododendro, n. 34, catastalmente individuata al foglio degli allegati 1º p.c. 18/5, per una quantità complessiva annua di 2 mc. pari a 2,5 ton.

Art. 2

L'autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 28 maggio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 28 maggio 1999, n. 436/99. (Estratto). Comune di Montenars. Autoriz-

zazione alla gestione della discarica di 2^a cat. tipo A) in Comune di Montenars.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 26 ottobre 1995, con il quale veniva approvato il progetto e autorizzata la costruzione di una discarica di 2^a categoria tipo A) in Comune di Montenars, da parte del Comune stesso, catastalmente individuata al foglio 16 mappali 956 (ex 241b), 966 (ex 242b) e 243, della capacità complessiva di mc. 5.500;

VISTA l'istanza del 21 maggio 1999 con la quale il Comune di Montenars, chiede l'autorizzazione alla gestione della discarica in oggetto;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto sopra specificato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTO il comma 17, dell'articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza al Comune di Montenars, la gestione della discarica di 2^a categoria tipo A), realizzata a seguito del provvedimento comunale Decreto n. 1 del 26 ottobre 1995, discarica sita nel medesimo Comune, catastalmente individuata al foglio 16 mappali 956 (ex 241b), 966 (ex 242b) e 243, della capacità complessiva di mc. 5.500.

Art. 2

L'autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 28 maggio 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 2 giugno 1999, n. 448/99. (Estratto). Modifica autorizzazione deposito

preliminare rifiuti sito in Comune di Pradamano. Ditta Greenland S.r.l.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Amministrazione n. 7991/1996 del 16 febbraio 1996, n. 37/1998 del 13 febbraio 1998 e n. 67/1999 del 1^o marzo 1999 con i quali la Ditta Greenland Srl di Pradamano é stata autorizzata alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani pericolosi quali batterie e pile - prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo «T» e/o «F» - prodotti farmaceutici, provenienti esclusivamente dalle raccolte differenziate comunali, ubicato nel medesimo Comune, in via Cussignacco, n. 61;

VISTA la richiesta del 30 novembre 1998 presentata dalla Ditta Greenland S.r.l., tendente ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di una scaffalatura metallica a tre ripiani all'interno dello stoccaggio sopracitato, al fine di migliorare le operazioni di movimentazione dei rifiuti, modifica che si ritiene di natura prevalentemente gestionale;

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale dell'Ambiente n. AMB./246-UD/ESR/1633 del 10 marzo 1998 con il quale si autorizzava la Ditta Greenland Srl ad effettuare il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi costituiti da residui liquidi e solidi di origine vegetale ed animale, residui liquidi e solidi di prodotti chimici di trasformazione, inorganici (accumulatori, esausti di galvaniche e foto-stampa), residui liquidi e solidi di prodotti chimici di trasformazione, organici e residui liquidi e solidi derivati da processi di depurazione, per una capacità massima di 90 mc., e valevole fino al 10 marzo 2003;

(omissis)

VISTO la successiva richiesta del 18 marzo 1999 presentata dalla medesima Ditta, tendente ad ottenere la riunificazione in un unico provvedimento delle sopraccitate autorizzazioni regionali e provinciali sopraccitate, in quanto collocate nel medesimo stabile;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Si riunificano con il presente disposto le autorizzazioni citate in premessa, intestate alla ditta Greenland S.r.l. con sede in Comune di Pradamano, via Cussignacco n. 61, all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare rifiuti, così come individuati al successivo articolo 4, per una capacità complessiva di 90 mc., così come illustrato nella relazione tecnica del marzo 1999 redatta dall'ing. G. Stefanutti.

Art. 2

La presente autorizzazione scade il 10 marzo 2003.

Art. 3

Si autorizza la Ditta Greenland S.r.l. ad installare una scaffalatura metallica così come indicata dalla Relazione Tecnica dell'ottobre 1998.

(omissis)

Udine, 2 giugno 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 7 giugno 1999, n. 456/99. (Estratto). Comune di Buia. Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/690-UD/ESR/2501, del 28 giugno 1994 con il quale il Comune di Buia veniva autorizzato, per un periodo di cinque anni dalla data del decreto stesso, ad effettuare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti costituiti da accumulatori al piombo esausti presso il magazzino comunale sito in via Polvaries n. 13, sul fondo catastalmente distinto al foglio 11, mappale 167;

VISTA l'istanza del 21 maggio 1999 con la quale il Comune di Buia chiede, a modifica dell'istanza sopraccitata, l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, derivanti dall'attività del Comune nel contesto della raccolta differenziata e da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale come sopra individuato, per una quantità complessiva di 2 ton.;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazioni di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Buia, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, derivanti dall'attività del Comune nel contesto della raccolta differenziata e da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale sito in via Polvaries n. 13, sul fondo catastalmente distinto al foglio 11, mappale 167, per una quantità complessiva di 2 tonnellate.

Art. 2

L'autorizzazione é concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 7 giugno 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine 7 giugno 1999, n. 457/99. (Estratto). Discarica di 2ª categoria tipo A) sita in Comune di Remanzacco. Variazione autorizzazione provinciale n. 625/1998 del 23 novembre 1998.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO la richiesta del 28 maggio 1999 presentata dalla Ditta LIF S.p.A. di Pradamano tendente ad ottenere una proroga di dodici mesi per la sistemazione finale del lotto 1 della discarica in questione, giustificando ciò per le avverse condizioni atmosferiche accadute recentemente;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, la dicitura «del lotto 1» riportata nell'articolo 1 della determina

provinciale n. 625/1998 del 23 novembre 1998 viene soppressa.

Art. 2

Il termine per la sistemazione del 1° lotto viene fissato al 17 giugno 2000.

(omissis)

Udine, 7 giugno 1999

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE:
dott. Bruno Miotti

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti di operatore tecnico impiantista - V livello - frigorista.

Si pubblica, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/1997 la graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti di operatore tecnico impiantista - V livello - frigorista, approvata con deliberazione n. 461 del 5 luglio 1999:

1. Rasman Diego	punti 87,200
2. Piscianz Renato	punti 85,200
3. Kocjan Boris	punti 67,850
4. Ludovico Pietro Vito	punti 66,450
5. Toffolon Nevio	punti 57,800
6. Bruni Alfonso	punti 41,350
7. Cancian Massimiliano	punti 41,100

e la graduatoria relativa ai candidati aventi diritto alla riserva del 50% dei posti a concorso, ai sensi dell'articolo 1 del D.M.S. 21 ottobre 1991, n. 458, in quanto dipendenti di ruolo di questa Azienda:

1. Rasman Diego	punti 87,200
2. Piscianz Renato	punti 85,200

Trieste, 14 luglio 1999

per delega del Direttore generale
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti di operatore tecnico impiantista - V livello - idraulico.

Si pubblica, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/1997 la graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti di operatore tecnico impiantista - V livello - idraulico approvata con deliberazione n. 462 del 5 luglio 1999:

1. Miceli Vincenzo	punti 70,360
2. Vizintin Alessandro	punti 64,500
3. Manfè Lorenzo	punti 55,880

Trieste, 14 luglio 1999

per delega del Direttore generale
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

Pubblicazione data sorteggio commissione esaminatrice di concorsi pubblici.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 si comunica che in data

7 ottobre 1999 alle ore 9.30,

nella Sala riunioni dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina», sita al IV piano di via del Farneto, n. 3 - Trieste, la Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Trieste, 27 luglio 1999

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Bando di pubblica selezione per titoli ed esami a n. 2 posti di assistente domiciliare per il servizio sociale dei Comuni. Distretto n. 1.

In attuazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 326 del 9 luglio 1999, esecutiva ai sensi di legge, é bandita pubblica selezione per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti, vacanti nella pianta organica aggiuntiva del servizio sociale dei Comuni - Distretto n. 1

Area socio - assistenziale

Qualifica funzionale: esecutore - 4^o livello

Profilo professionale: assistente domiciliare

Posti: n. 2

Ai suddetti posti é attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la 4^a qualifica funzionale del D.P.R. 333/1990, oltre all'indennità integrativa e agli aumenti previsti dal C.C.N.L. del comparto del personale «Autonomie Locali».

Si applicano, in materia di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa, le disposizioni contenute nella legge 15/1968, legge 241/1990, legge 127/1997, nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 11/1997 e nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9/1998, la legge 191/1998, il D.P.R. 403/1998 e le Circolari MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2 del Ministero dell'Interno, la Circolare 5 febbraio 1999, n.1.1.26/10888/9.84 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e la Circolare 22 febbraio 1999, n. 1/50 - FG - 40/97/U887 del Ministero di Grazia e Giustizia.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per i posti a selezione;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento della pubblica selezione,

come previsti dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- a) Licenza della scuola dell'obbligo (per i maturati dopo il 31 dicembre 1951 é la licenza di scuola media inferiore e per i maturati fino al 31 dicembre 1951 deve intendersi la scuola elementare);
- b) qualifica professionale di assistente domiciliare e dei servizi territoriali rilasciata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
 - Qualifica Professionale di Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza come normata dal Ministero della Sanità;
 - Qualifica Professionale conseguita presso Istituto Pubblico o Privato riconosciuto;

- in subordine, esperienza documentata nell'ambito di specifica competenza della professione, almeno biennale;

- c) possesso della patente di guida categoria «B».

Programma d'esame

- Funzioni e compiti, principi fondamentali e strumenti di lavoro dell'addetto ai servizi tutelari.
- Problematiche relative alla condizione dell'anziano, dell'handicappata, dell'adulto non autosufficiente e dei minori in situazione di disagio.
- Cenni sulle principali patologie e sulle problematiche maggiormente ricorrenti in campo geriatrico.
- Cenni sulle principali conseguenze organiche, psicologiche e sociali dell'alcooldipendenza.
- Nozioni generali sull'alimentazione del bambino, dell'anziano e dell'handicappato adulto.
- Conoscenze relative al quadro istituzionale ed organizzativo dei servizi sociali e sanitari.
- Nozioni sugli organi e servizi del Comune e dell'Azienda per i Servizi Sanitari.
- Nozioni sui diritti e doveri dei pubblici dipendenti.

Prove di esame:

L'esame consiste in:

- una prova orale sulle materie previste per il programma d'esame;
- una prova pratica consistente nell'esecuzione di prestazioni igieniche e igienico-sanitarie rivolte all'utenza e all'ambiente domestico di vita dello stesso.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. - *Requisiti generali di ammissione.*

Per l'ammissione al concorso é richiesto, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 487/1994, il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, oppure di appartenenza ad uno dei Paesi dell'Unione Europea, salvo quanto indicato nel D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- b) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione sottoporrà a verifica in ordine alle mansioni i vincitori della pubblica selezione che non siano già dipendenti dell'Ente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del D.P.R. 487/1994 e fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto o in subordine, specifica esperienza professionale per il periodo pre-stabilito nei requisiti specifici;

d) non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale; non essere esclusi dall'elettorato attivo; i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di pubblica selezione per la presentazione delle domande di ammissione.

I concorrenti che comprovano, con apposita dichiarazione, di ricoprire posti di ruolo a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni, sono esonerati dalle dichiarazioni e documentazioni dei requisiti generali sopra elencati, con esclusione del requisito specifico di cui alla lettera c).

2. - Domanda di ammissione.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 1994);
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso

di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1).

9. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La mancata dichiarazione di cui al punto 9) viene considerata quale silenzio assenso per le finalità descritte al punto 13 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dalla pubblica selezione.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

3. - Riserva dei posti.

La normativa in materia di riserva dei posti, si applica esclusivamente al personale in forze nella Pianta organica aggiuntiva del servizio sociale dei Comuni costituita presso questa Azienda.

4. - Documentazione da allegare alla domanda.

I concorrenti devono produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda di partecipazione alla pubblica selezione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Per la valutazione dei titoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 487/1994.

1. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

- a) 40 punti per i titoli;
- b) 60 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova orale;

b) 30 punti per la prova pratica.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| a) titoli di studio e di cultura | punti 5 |
| b) titoli di servizio | punti 25 |
| c) titoli vari | punti 10 |

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988, non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui il titolo di studio non sia ancora stato rilasciato, al candidato è consentito presentare, con pari valore, un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti il conseguimento del titolo (con tutti i dati di riferimento e la precisazione del non ancora avvenuto rilascio dell'originale).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. - *Modalità per il versamento della tassa di concorso.*

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento sul conto corrente postale n. 10068336 intestato all'Azienda per i Servizi sanitari 3 «Alto Friuli» Serv. Tes. - 33013 Gemona del Friuli (Udine).

6. - *Modalità e termini per la presentazione delle domande.*

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore Generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 1 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalla 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30; il venerdì dalle 8.00 alle 15.30).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7. - *Convocazione dei candidati.*

Il diario delle prove deve essere comunicato ai singoli candidati almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami».

Le prove della pubblica selezione non possono avere luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova pratica una votazione di almeno 21/30.

La prova orale si intende superata se il candidato consegue una valutazione corrispondente ad almeno 21/30.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

8. - *Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.*

La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.

La graduatoria della pubblica selezione è unica. Essa è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio totale conseguito da ciascun candidato, tenuto conto:

- a) dei titoli di preferenza e precedenza a parità di merito, secondo le leggi vigenti;
- b) dell'eventuale possesso dei titoli di precedenza previsti da speciali disposizioni di legge.

In caso di ulteriori situazioni di parità fra concorrenti, risulterà primo il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori della pubblica selezione rimane efficace per un termine di 3 anni dalla data di approvazione, fatte salve espressioni e diverse disposizioni di legge.

9. - *Adempimenti del vincitore costituzione del rapporto di lavoro.*

I concorrenti risultati vincitori saranno invitati dall'Amministrazione a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i certificati di seguito elencati ovvero avvalersi dell'autocertificazione sostitutiva ai sensi della legge 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni:

- nascita;
- cittadinanza;
- residenza;
- codice fiscale;
- godimento dei diritti politici;
- posizione relativa agli obblighi militari;
- stato di famiglia;
- casellario giudiziale;
- titolo di studio richiesto quale requisito specifico di ammissione.

Si procede poi alla stipulazione del contratto individuale di lavoro secondo le disposizioni di legge e le previsioni del contratto collettivo di comparto. A tal fine il candidato viene convocato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta, fissando un termine perentorio per l'inizio del servizio. Il nominato che non assumerà effettivamente servizio alla data indicata nella lettera di nomina, si intende rinunciatario al posto e decade dalla nomina stessa.

Per eccezionali e giustificati motivi, tempestivamente comunicati dall'interessato, il termine fissato per l'assunzione in servizio può essere prorogato, su istanza del concorrente vincitore e con provvedimento motivato, per non più di due mesi, salvi i casi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio o di servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito lo stesso mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza é adottato con deliberazione del competente organo.

10. - *Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla pubblica selezione, modificazione, sospensione o revoca della medesima.*

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla pubblica selezione, di modificare il numero dei posti, di sospendere o revocare la selezione stessa qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

11. - *Trattamento dei dati personali.*

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. Politiche del Personale - U.O. Concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati é obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla pubblica selezione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. concorsi, assunzioni e stato giuridico, dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

12. - *Norme di salvaguardia.*

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 3/1957, nel D.P.R. 686/1957 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.P.R. 487/1994 e nel decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente bando é pubblicato tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 482 del 2 aprile 1968.

Informazioni: Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione

ne della domanda, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. Politiche del Personale - Unità Operativa Stato Giuridico ed Assunzioni (telefono 0432/989420-1-2) nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Basaglia

COMUNE DI GORIZIA

Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione di un capo messo, V q.f.

È indetto il seguente concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato:

– un posto di capo messo, V q.f., di cui uno riservato al personale interno (per soli esami).

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio, 1, telefono 0481/383380 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Gorizia, 4 agosto 1999

IL DIRIGENTE: dott.ssa Rosamaria Olivo

CONSORZIO PER L'ASSISTENZA
MEDICO PSICO-PEDAGOGICA - C.A.M.P.P.
UDINE

Avviso di concorso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore.

È indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore.

Oltre ai requisiti richiesti per la nomina, i candidati dovranno possedere la laurea in una delle seguenti discipline: ingegneria, sociologia, giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche o equipollenti.

I candidati dovranno inoltre avere maturato un'esperienza di almeno 8 anni in posizione direttiva o, comunque, richiedente ampia autonomia operativa e/o responsabilità dei risultati ottenuti, presso Amministrazioni ed Enti pubblici o Aziende pubbliche e/o private, ovvero provenire dai settori della ricerca e docenza universitaria, dalla magistratura o dall'Avvocatura di Stato, con almeno 5 anni di esperienza.

Le domande vanno presentate entro le ore 12.00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Per ulteriori informazioni e per visionare il bando, gli interessati potranno rivolgersi c/o gli uffici amministrativi del C.A.M.P.P. di via Diaz, 60 - Udine.

I bandi sono visibili anche agli albi degli Enti consorziati.

IL DIRETTORE f.f.:
rag. Sandro Tudorov
